3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 26 giugno 1999 — SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1998, n. 54.

Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 55.

Istituzione del parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans, nel comune di Aosta ..... Pag. 17

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg.

Modifiche al D.P.G.P. del 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci») ... Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

Regolamento concernente «Costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali» ..... Pag. 20

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1998, n. 89.

Norme in materia di inquinamento acustico ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1998, n. 90.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo» ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 91.

Norme per la difesa del suolo ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 92.

I.R.P.E.T. (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana). Approvazione seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 .. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 93.

Interventi straordinari per l'acquacoltura ..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 94.

Interventi per la promozione di lavori socialmente utili nelle zone colpite da eventi calamitosi verificatisi in data 19 giugno 1996. Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1996, n. 77 ..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. **95.**

Assegnazione di un contributo straordinario all'Istituto storico della resistenza in Toscana ..... Pag. 33

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. **96.**

Subentro nel credito vantato dal Ministero del tesoro nei confronti delle Terme di Casciana S.p.a ..... Pag. 33

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. **97.**

Società Aeroporto Toscano SAT Galileo Galilei S.p.a. - Aumento del capitale sociale ..... Pag. 33

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. **98.**

Legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 - Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica - Integrazione alle norme transitorie ..... Pag. 34

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. **99.**

Legge regionale n. 34/1994. Misure per promuovere l'operatività dei consorzi di bonifica ..... Pag. 34

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. **100.**

Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie ..... Pag. 35

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1998, n. **101.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36: «Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia» ..... Pag. 36

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **77.**

Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione ..... Pag. 38

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **78.**

Istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore ..... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **79.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1989, n. 61 «Centro recupero rapaci selvatici» ..... Pag. 45

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **80.**

Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico ..... Pag. 45

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **81.**

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo ..... Pag. 46

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **82.**

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 22 luglio 1997, n. 67, avente per oggetto: «Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate» ..... Pag. 55

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **83.**

Istituzione di borse di studio per la lotta alle leucemie ..... Pag. 56

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **84.**

Istituzione della riserva naturale guidata «Gole di S. Venanzio» ..... Pag. 56

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **85.**

Modifica della legge regionale 15 giugno 1998, n. 48, concernente «Norme di attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito» ..... Pag. 58

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. **1.**

Prodotti a base di latte tradizionalmente fabbricati . Pag. 60

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1999, n. **2.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1998 - Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive a favore dell'occupazione ..... Pag. 61

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 1998, n. **34.**

Modifica dell'art. 4 del regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici ..... Pag. 61

DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 1998, n. **34.**

Modifica dell'art. 7, comma 6, del D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44 - Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia ..... Pag. 62

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1998, n. 54.

Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 15 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

FONTI E PRINCIPI

Titolo I

FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA

Art. 1.

Fonti

1. In applicazione degli articoli 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, la Regione definisce con la presente legge il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

2. La presente legge individua inoltre i principi di riferimento per l'organizzazione degli enti locali della Valle d'Aosta e stabilisce i livelli di governo delle comunità locali e di esercizio delle relative funzioni.

Art. 2.

Principio di autonomia

1. La comunità valdostana è formata dalle comunità locali che ne costituiscono il millenario tessuto sociale.

2. È riconosciuto alle comunità locali, organizzate nei propri comuni, il diritto di regolamentare e di amministrare, in applicazione e nell'ambito dei principi posti dalla presente legge, sotto la propria responsabilità, le funzioni e i servizi relativi all'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, sulla base dei principi di partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello locale.

3. Le comunità locali sono ordinate in comuni e comunità montane, che ne rappresentano la forma associativa.

4. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

5. La comunità montana è l'ente locale che rappresenta un livello intermedio per lo svolgimento delle funzioni comunali che meglio possono essere esercitate a un livello sovracomunale.

6. I comuni e le comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

7. I comuni e le comunità montane esercitano, con le modalità di cui alla presente legge, funzioni fra loro ripartite secondo il principio di sussidiarietà.

Titolo II

LIVELLI DI GOVERNO

Art. 3.

Ruolo della Regione

1. È compito della Regione intervenire affinché i livelli di governo locale possano adempiere le proprie funzioni verso le proprie comunità.

2. La Regione, nell'ambito dell'esercizio delle proprie responsabilità di legislazione e programmazione, deve consultare gli enti di governo delle comunità locali e tenere conto delle esigenze delle medesime comunità.

3. È compito della Regione adottare gli opportuni provvedimenti al fine di mettere in atto adeguate misure di perequazione finanziaria o equivalenti, destinate alla tutela delle comunità locali economicamente più deboli, per assicurare un esercizio uguale delle responsabilità e funzioni di competenza dei livelli di governo locale.

4. La Regione interviene soltanto in caso di inadempienza e di accertata incapacità degli enti di governo delle comunità locali, provvedendo nel contempo a mettere gli stessi in grado di adempiere per il futuro alle proprie funzioni.

Art. 4.

Ruolo delle comunità locali

1. Ai livelli di governo locale sono riconosciuti i poteri e le responsabilità relativi alle funzioni amministrative, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo delle proprie comunità.

2. Le comunità locali dispongono, sia attraverso il reperimento di risorse proprie, sia attraverso il trasferimento di adeguate risorse regionali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni loro riconosciute o delegate dalla legislazione regionale e nazionale.

3. È riconosciuto alle comunità locali il diritto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, di definire esse stesse, attraverso gli opportuni strumenti partecipativi e decisionali, le strutture amministrative per l'adempimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

Art. 5.

Rapporti tra comunità locali e Regione

1. I rapporti tra le comunità locali e la Regione sono basati sul principio della pari dignità istituzionale tra enti pubblici territoriali, espressione di sovranità popolare, e sono ispirati al principio di leale cooperazione.

2. La Regione istituisce forme di rappresentanza delle autonomie locali, di collaborazione e concertazione tra enti locali e Regione, nonché di garanzia delle prerogative delle comunità locali.

Titolo III

CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 6.

Modalità del conferimento

1. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione ai livelli di governo locale sono esercitate in conformità ai principi di cui alla presente legge.

Art. 7.

Funzioni regionali

1. La Regione, per assicurare lo sviluppo armonico della comunità valdostana, esercita, nel rispetto dei principi generali della Costituzione, le funzioni di legislazione, programmazione e controllo nelle materie individuate dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, nonché le funzioni amministrative di interesse regionale individuate con legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, assicurando il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche per ciò che concerne i rapporti con lo Stato, le altre regioni, l'Unione europea, le organizzazioni transnazionali e le comunità d'oltre confine.

4. La Regione esercita inoltre le funzioni relative alla programmazione economica ed al coordinamento della programmazione urbanistica ed ambientale.

Art. 8.

Funzioni comunali

1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni dei comuni stessi, associati nelle comunità montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'art. 7, comma 1.

2. La titolarità delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei comuni comporta il divieto di intromissioni procedurali da parte della Regione nell'esercizio delle funzioni e compiti medesimi.

Art. 9.

Ulteriori funzioni

1. Nel caso di conferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alla Regione o di modifiche statutarie, con legge regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma statale di conferimento delle funzioni, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, di cui alla parte III, titolo I, è disposto il mantenimento in capo alla Regione dei compiti amministrativi connessi a tali funzioni o il loro conferimento totale o parziale ai comuni, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 8, comma 1.

2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

Art. 10.

Delega di funzioni

1. Con legge regionale può essere disposta la delega di funzioni regionali ai comuni o alle comunità montane.

2. La legge regionale di cui al comma 1 stabilisce i reciproci obblighi di ordine finanziario e organizzativo, nonché le modalità di esercizio delle funzioni delegate.

Art. 11.

Criteri per il conferimento delle funzioni

1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 8 è completato con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 sono:

a) individuati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni ed i compiti da conferire ai comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 82;

b) assegnati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per lo svolgimento delle funzioni;

c) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni conferite;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture regionali e degli enti strumentali della Regione interessate al conferimento delle funzioni;

e) rivisti gli ambiti territoriali dei livelli intermedi di programmazione infraregionale, facendoli coincidere, normalmente, con gli ambiti territoriali della comunità montana.

PARTE II

SOGGETTI

Titolo I

COMUNE

Art. 12.

Autonomia

1. Il comune è l'ente di governo della propria comunità locale, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge regionale, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei principi fissati dalle leggi.

3. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, inoltre, nell'ambito dei principi delle leggi statali e regionali, le funzioni ad esso conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Art. 13.

Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze.

2. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza regionale possono essere affidate ai comuni dalla legge regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 14.

Autonomia organizzativa

1. La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai comuni è disposta dagli stessi nell'ambito della propria potestà normativa, in armonia con i principi fondamentali previsti dalla legge regionale.

2. I principi generali della disciplina di cui al comma 1 sono stabiliti dallo statuto del comune, a cui devono conformarsi i regolamenti e gli atti del comune.

Art. 15.

Compiti per servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge statale.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 16.

Emblema

1. Il comune può avere un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

2. Il gonfalone e lo stemma sono approvati con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta del comune. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione. I comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, possiedono un proprio gonfalone ed un proprio stemma possono conservarli.

3. Il comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e del proprio stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

4. Ai fini di cui al comma 2, il presidente della Giunta regionale si avvale della collaborazione tecnica dell'archivio storico regionale.

Art. 17.

Fusione ed istituzione di comuni

1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con legge, istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni e le loro denominazioni, con le modalità di cui al capo II della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano).

2. Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

3. In ogni caso, l'istituzione di un comune non può comportare che altri comuni scendano al di sotto dell'entità demografica di cui al comma 2.

4. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

Capo I

DEFINIZIONE

Art. 18.

Organi

1. Sono organi del comune:

a) il Consiglio comunale;

b) la Giunta comunale;

c) il sindaco ed il vicesindaco.

Capo II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19.

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, il loro stato giuridico e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono regolati dalla legge regionale.

3. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Lo statuto comunale può prevedere che il consiglio comunale si avvalga di un ufficio di presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.

6. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento.

Art. 20.

Funzionamento del consiglio comunale

1. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare:

a) le modalità di convocazione, su richiesta del sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune stabilito dallo statuto;

b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;

c) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;

d) le forme di pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni e dei relativi atti adottati.

2. In casi di particolare importanza, quali l'adozione dello statuto o l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, il regolamento può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento stesso.

Art. 21.

Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;

b) regolamento del consiglio;

c) bilancio preventivo e relative variazioni;

d) rendiconto;

e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;

f) istituzione e ordinamento dei tributi;

g) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 23, comma 1, e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, di cui all'art. 46, comma 2, lo statuto del comune può attribuire al consiglio comunale la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:

a) regolamenti;

b) piani, programmi e progetti;

c) dotazione organica del personale;

d) partecipazione a società di capitali;

e) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) determinazione delle tariffe di cui alla lettera *e)*;

g) acquisti e alienazioni immobiliari;

h) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;

i) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune.

Capo III

GIUNTA COMUNALE

Art. 22.

Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto comunale.

2. Le modalità di nomina della giunta comunale sono stabilite dallo statuto comunale.

3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4. Lo statuto comunale può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

Art. 23.

Competenze della giunta comunale

1. La giunta comunale determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale.

2. La competenza degli atti di cui all'art. 21, comma 2, spetta di diritto alla giunta comunale, qualora la competenza nell'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto comunale al consiglio comunale.

Art. 24.

Organizzazione e funzionamento della giunta comunale

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità.

2. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

3. La giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.

Capo IV

SINDACO E VICESINDACO

Art. 25.

Elezione del sindaco e del vicesindaco

1. Il sindaco ed il vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del consiglio comunale e della giunta comunale.

Art. 26.

Competenze del sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune.

2. Il sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti. Al sindaco, nei comuni privi di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, può essere attribuita la competenza in ordine ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi.

3. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto comunale, il sindaco presiede il consiglio comunale.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio provvede, previa diffida, il presidente della Giunta regionale.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio o dalla giunta comunali, il sindaco nomina i rappresentanti del comune, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al consiglio comunale.

6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi.

7. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

8. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 27.

Giuramento e distintivo del sindaco

1. Il sindaco ed il vicesindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.

2. Distintivo del sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d'Aosta e del comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Art. 28.

Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco

1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Ove il sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il presidente della Giunta regionale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

Art. 29.

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale di governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite dalla legge statale.

Art. 30.

Competenze del vicesindaco

1. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco, il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al sindaco dalla legge.

2. Il sindaco può altresì delegare, in via temporanea o permanente, al vicesindaco funzioni proprie.

3. Il vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31.

Astensione dalle deliberazioni

1. I componenti degli organi collegiali dei comuni devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al segretario comunale.

Titolo III

AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 32.

Definizione

1. I comuni hanno potestà normativa per la disciplina del proprio ordinamento e della propria organizzazione e per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. L'autonomia normativa dei comuni si esercita attraverso lo statuto comunale e i regolamenti.

3. Lo statuto comunale è l'atto normativo fondamentale a cui devono conformarsi tutti gli altri atti normativi del comune.

Art. 33.

Statuto comunale

1. Ogni comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al consiglio.

3. Dopo l'espletamento positivo del controllo di legittimità, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione, e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Copia dello statuto è inviata alla presidenza della Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 34.

Contenuto dello statuto

1. Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge n. 439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Lo statuto, nel rispetto del Trattato di Amsterdam, prevede forme di promozione della parità tra uomini e donne.

3. Lo statuto determina le forme di attuazione, nell'ambito locale, del principio di bilinguismo di cui all'art. 38 dello Statuto speciale.

4. Lo statuto prevede inoltre forme di valorizzazione dell'utilizzo del patois franco-provenzale.

5. Nei comuni individuati dalla legge regionale, in applicazione dell'art. 40-*bis* dello Statuto speciale, lo statuto comunale prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.

Art. 35.

Regolamenti comunali

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Lo statuto comunale deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

Titolo IV

FORME DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO

Capo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 36.

Partecipazione popolare

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il comune devono essere adottate idonee forme di consultazione e di informazione.

4. In attuazione delle direttive dell'Unione europea, i comuni assicurano i medesimi diritti ai residenti che non abbiano la cittadinanza italiana e siano cittadini dell'Unione europea. Favoriscono, altresì, i rapporti e la partecipazione all'attività dell'amministrazione di tutte le persone residenti o presenti nel territorio comunale.

Art. 37.

Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dagli elettori.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i comuni assicurano agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.

Art. 38.

Contenuti e forme dell'azione amministrativa

1. L'azione del comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla legge regionale n. 59/1991.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

Art. 39.

Referendum popolare

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare propositivo, consultivo e abrogativo.

2. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Il referendum può essere proposto dalla giunta comunale, da un numero di consiglieri comunali o da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale.

4. Le modalità di procedimento del referendum sono stabilite dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

Art. 40.

Referendum abrogativo

1. I referendum abrogativi possono essere proposti soltanto sugli atti della giunta e del consiglio comunale, con esclusione del bilancio preventivo, del rendiconto, dell'istituzione e ordinamento dei tributi, di ogni altro atto inerente alle entrate comunali.

2. I referendum abrogativi sono da considerarsi approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. L'indizione e l'esito del referendum abrogativo sono pubblicati all'albo pretorio del comune e nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Ai referendum abrogativi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 39.

Art. 41.

Petizioni

1. I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, e le associazioni hanno diritto di presentare petizioni agli organi comunali sulle materie di loro competenza.

2. Nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni da parte degli organi competenti, i soggetti idonei a fornire risposte ed i termini per le stesse, i casi di irricevibilità delle petizioni.

3. I cittadini e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse.

Art. 42.

Difensore civico

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.

2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del comune.

3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

Capo II

FORME DI DECENTRAMENTO

Art. 43.

Organi di decentramento

1. Lo statuto comunale può articolare il territorio del comune in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. Le circoscrizioni di decentramento tengono conto dell'articolazione del territorio comunale e valorizzano le specificità di frazioni e villaggi.

3. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto, assieme al suo presidente, con il sistema elettorale fissato dallo statuto comunale e disciplinato dal regolamento di cui al comma 3.

5. Non possono in ogni caso essere attribuite ai consigli circoscrizionali le competenze del consiglio comunale, di cui all'art. 21.

6. Lo statuto comunale può prevedere la partecipazione dei presidenti dei consigli circoscrizionali alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 44.

Personale

1. Il personale degli enti locali appartiene al comparto unico del pubblico impiego, di cui alla legge regionale n. 45/1995, come modificata dalla legge regionale n. 17/1996.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico del pubblico impiego sono stipulati con le procedure di cui all'art. 37, comma 5, della legge regionale n. 45/1995.

Art. 45.

Autonomia organizzativa

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 48, comma 1, e 52, i comuni provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, dalla legge regionale n. 45/1995 e dai contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Art. 46.

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento, in conformità con lo statuto comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. I segretari comunali e gli altri dirigenti dirigono gli uffici ed i servizi secondo le modalità dettate dagli statuti comunali e dai regolamenti, sulla base del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 45/1995.

3. Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.

4. Nei comuni privi di personale di livello dirigenziale, oltre al segretario comunale, e in relazione alla complessità organizzativa dell'ente, il regolamento può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei servizi sia affidata anche ai dipendenti appartenenti ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.

5. La giunta comunale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.

6. Compete ai responsabili degli uffici e dei servizi il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla giunta comunale.

7. I criteri, le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e di responsabili di uffici e servizi sono stabiliti dal regolamento, secondo i principi stabiliti dal titolo II, capo II, della legge regionale n. 45/1995.

Art. 47.

Mobilità del personale

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la mobilità del personale tra gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995, come modificata dalla legge regionale n. 17/1996.

2. La mobilità del personale può anche essere temporanea, finalizzata allo studio ed alla realizzazione di obiettivi specifici.

Art. 48.

Tipologia degli enti

1. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), possono essere istituite qualifiche dirigenziali, da coprirsi con le modalità di cui alla legge regionale n. 45/1995 o con le procedure di mobilità di cui all'art. 47, nelle comunità montane e nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Art. 49.

Segretari comunali

1. Ai segretari comunali, facenti parte del comparto unico del pubblico impiego di cui all'art. 44, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 46/1998.

Art. 50.

Formazione del personale

1. La Regione e gli altri enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 utilizzano la formazione e l'aggiornamento professionale quali strumenti per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 51.

Strumenti per la formazione del personale

1. Ai fini di cui all'art. 50, gli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 possono avvalersi dell'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) per la formazione del personale e dei dirigenti pubblici.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, definisce gli indirizzi della formazione del personale, le modalità organizzative, le risorse ad essa destinate e le modalità di compartecipazione finanziaria degli enti locali.

Art. 52.

Limite complessivo di personale

1. Il conferimento di funzioni regionali ai comuni, ai sensi della parte I, titolo III, non può comportare un aumento della dotazione organica complessiva degli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44.

Art. 53.

Notificazione degli atti

1. Le notificazioni degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del sindaco o tramite servizio postale secondo le norme relative alle notificazioni giudiziarie.

2. Gli incaricati di cui al comma 1, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, o secondo particolari disposizioni, nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

3. Le modalità di svolgimento del servizio di notificazione, ivi compresa l'introduzione di eventuali tariffe, sono stabilite con apposito regolamento comunale.

Art. 54.

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, nonché la legge regionale n. 45/1995.

Titolo VI

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 55.

Trasferimenti finanziari agli enti locali

1. I trasferimenti finanziari della Regione agli enti locali sono disciplinati dalla legge regionale.

Art. 56.

Esercizio associato delle funzioni comunali

1. Nei casi di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso le comunità montane, di cui all'art. 83, i comuni trasferiscono alle comunità montane le risorse finanziarie necessarie all'esercizio di tali funzioni.

Art. 57.

Trasferimento di funzioni regionali

1. La copertura finanziaria dei trasferimenti di funzioni regionali di cui alla parte I, titolo III, è assicurata in sede di legge finanziaria regionale.

Art. 58.

Norme in materia finanziaria e contabile

1. Le norme in materia finanziaria e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta sono stabilite dalla legge regionale.

Art. 59.

Procedure contrattuali

1. Le modalità relative alle procedure contrattuali sono stabilite dal regolamento dell'ente locale.

2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

PARTE III

RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

Titolo I

CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 60.

Istituzione

1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge, è istituito il consiglio permanente degli enti locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Art. 61.

Composizione

1. Il consiglio permanente degli enti locali è composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane della Valle d'Aosta ed è presieduto da uno dei suoi membri.

Art. 62.

Costituzione

1. Il consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura comunale.

Art. 63.

Regolamento

1. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

Art. 64.

Personale

1. Per il proprio funzionamento, il consiglio permanente degli enti locali si avvale del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1996.

2. Il regolamento di cui all'art. 63 disciplina altresì le modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1, ivi compresa la ripartizione delle spese ad esso relative.

Art. 65.

Funzioni e competenze del consiglio permanente degli enti locali

1. Il consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.

2. In particolare, il consiglio:

a) esamina argomenti di interesse generale per i comuni e gli altri enti locali della Regione;

b) può proporre qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali nonché rivolgere alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'Amministrazione regionale deve tempestivamente dare risposta;

c) esprime parere su tutti i disegni di legge regionali presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;

d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare ad esso sottoposti dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire al consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i disegni di legge regionali presentati.

4. I pareri del consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. In mancanza, si intendono favorevoli.

Art. 66.

Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale

1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale di interesse degli stessi, nonché per assicurare il concorso del sistema delle autonomie alla formazione dei disegni di legge regionali di grande riforma in materia di enti locali, agli obiettivi della programmazione regionale e ai provvedimenti a carattere generale che interessano gli enti locali stessi, il presidente della Giunta regionale convoca riunioni con il consiglio permanente degli enti locali, anche su richiesta dello stesso consiglio.

2. Nelle riunioni di cui al comma 1:

a) si promuovono intese ed accordi;

b) si promuove il coordinamento della programmazione regionale e comunale;

c) si concorre alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale assegna ai comuni ed agli altri enti locali;

d) si favoriscono le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali

e) si promuovono le forme di collaborazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione.

3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal presidente della Giunta regionale quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge regionali concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione.

4. Partecipano alle riunioni di cui al comma 1, gli assessori regionali competenti per materia e i responsabili delle strutture dirigenziali interessate.

5. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal presidente della Giunta regionale o da un assessore da questi delegato.

6. Il presidente della Giunta regionale svolge annualmente, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, un rapporto sulle attività previste dal presente articolo.

Art. 67.

Intese ed accordi

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del consiglio permanente degli enti locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del consiglio permanente degli enti locali. Quando un'intesa espressamente prevista da una legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta al consiglio, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

3. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del comma 2. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame del consiglio permanente degli enti locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni del consiglio permanente degli enti locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 68.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le norme regionali che prevedono forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dlla Regione, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.

Titolo II

CONTROLLI

Art. 69.

Controlli sugli atti

1. Il controllo sugli atti dei comuni, delle comunità montane, degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle consorterie è esercitato dalla Regione, ai sensi dell'art. 43, comma primo, dello Statuto speciale.

2. All'esercizio dei controlli provvede la struttura dirigenziale individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 45/1995, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 70.

Controlli sugli organi

1. Ai sensi dell'art. 43, comma secondo, dello Statuto speciale, la legge regionale disciplina, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato, le modalità di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e degli organi degli altri enti locali.

2. Restano riservati allo Stato i provvedimenti di cui al comma 1, allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme gravi di manifestazioni di pericolosità sociale), e successive modificazioni.

3. Il parere previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta) è espresso dal Consiglio regionale.

PARTE IV
MODALITÀ E STRUMENTI

Titolo I
FORME DI COLLABORAZIONE

Capo I
COMUNITÀ MONTANA

Art. 71.

Definizione

1. Le comunità montane sono enti locali finalizzati all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali.

2. Le comunità montane rappresentano altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna.

3. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali, l'intero territorio della Regione è considerato montano.

Art. 72.

Programmazione

1. Le comunità montane formulano proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse comprensoriale e del coordinamento dei servizi a loro affidati.

2. Adottano, altresì, propri programmi pluriennali di carattere sia generale sia settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

Art. 73.

Individuazione

1. La comunità montana associa i comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i comuni della Valle d'Aosta, ad eccezione di Aosta, appartengono ad una comunità montana.

2. I limiti amministrativi delle comunità montane coincidono con i limiti esterni dei comuni membri.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le comunità montane sono le seguenti:

a) Valdigne-Mont Blanc: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier;

b) Grand Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sarre, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;

c) Grand Combin: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline;

d) Mont Emilius: Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel;

e) Monte Cervino: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes;

f) Evançon: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès;

g) Monte Rosa: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin;

h) Walser-Alta valle del Lys: Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean.

4. Lo statuto delle comunità montane determina l'eventuale variazione delle denominazioni di cui al comma 3.

Art. 74.

Modificazioni territoriali

1. L'appartenenza di un comune ad una comunità montana può essere modificata con decreto del presidente della Giunta regionale se il comune risulta confinante con altra comunità montana, a seguito di deliberazioni del consiglio del comune interessato nonché dei consigli delle comunità interessate, adottate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Con analoga procedura possono essere istituite nuove comunità montane o se ne può attuare la fusione e la modificazione.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, lo statuto comunale può prevedere la consultazione diretta della popolazione.

Art. 75.

Organi

1. Sono organi della comunità montana:

a) il consiglio della comunità;

b) la giunta della comunità;

c) il presidente.

Art. 76.

Composizione e durata in carica del consiglio della comunità

1. Fanno parte del consiglio della comunità montana il sindaco o il vicesindaco di ciascun comune, oltre a due rappresentanti di ciascun comune, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza del consiglio comunale.

2. Il consiglio dura in carica cinque anni.

3. Ogni comune provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità montana in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale.

Art. 77.

Competenze del consiglio della comunità

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) statuto dell'ente;

b) regolamento del consiglio;

c) bilancio preventivo e relative variazioni;

d) rendiconto;

e) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;

f) atti di programmazione e di indirizzo;

g) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei comuni membri.

3. Nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e direzione amministrativa, lo statuto della comunità montana può attribuire al consiglio la competenza di ulteriori atti.

Art. 78.

Composizione della giunta della comunità

1. La giunta della comunità è composta dal presidente e da un numero pari di assessori, scelti tra i consiglieri della comunità montana, stabilito dallo statuto.

2. Le modalità di nomina della giunta sono stabilite dallo statuto della comunità montana.

3. Per l'organizzazione ed il funzionamento della giunta della comunità si applicano le disposizioni di cui all'art. 24.

Art. 79.

Competenze della giunta della comunità

1. La giunta della comunità compie tutti gli atti che la legge e lo statuto non riservino al consiglio o al presidente e che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della presente legge e della legge regionale n. 45/1995.

Art. 80.

Presidente

1. Esercita la funzione di presidente della comunità montana uno dei membri del consiglio eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati al consiglio stesso.

2. Lo statuto della comunità montana può prevedere la rotazione del presidente tra i componenti del consiglio.

3. Il presidente firma gli atti non di competenza dei dirigenti e rappresenta legalmente la comunità montana.

4. Un vicepresidente, eletto con la medesima procedura di cui al comma 1, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 81.

Incompatibilità e ineleggibilità

1. Ai consiglieri delle comunità montane si applicano le norme di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e successive modificazioni.

2. Ai presidenti e vicepresidenti delle comunità montane si applicano le norme di incompatibilità e di ineleggibilità previste per il sindaco ed il vicesindaco dalla legge regionale n. 4/1995.

3. Ai membri della giunta della comunità montana si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, della legge regionale n. 4/1995.

Art. 82.

Funzioni di derivazione regionale

1. Le funzioni conferite dalla Regione ai comuni ai sensi della parte I, titolo III, sono, di norma, esercitate dai comuni in forma associata attraverso le comunità montane.

Art. 83.

Esercizio associato delle funzioni comunali

1. Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai comuni sono da questi esercitate attraverso le comunità montane.

2. In particolare, possono essere esercitate in forma associata le seguenti funzioni:

a) gestione del personale;

b) gestione degli appalti;

c) sistema informativo territoriale;

d) polizia locale;

e) realizzazione e gestione degli acquedotti;

f) servizi scolastici;

g) servizi socio-assistenziali;

h) raccolta di rifiuti solidi urbani;

i) realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione;

l) viabilità di rilievo intercomunale;

m) servizio di sgombero della neve;

n) localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione;

o) gestione dei sentieri e della viabilità montana;

p) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;

q) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e di rilevanza sovracomunale;

r) servizi di protezione civile.

3. L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 2 comprende anche, ove necessario, la competenza della comunità montana allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.

Art. 84.

Ruolo della Regione

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con la medesima procedura di cui all'art. 11, la Giunta regionale, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle comunità montane delle funzioni di cui all'art. 83, ivi compresa l'individuazione di soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalità di cui all'art. 85.

Art. 85.

Ruolo dei comuni

1. Entro sei mesi dall'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 84, il consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso le comunità montane, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario *ad acta*, previo parere del consiglio permanente degli enti locali.

Art. 86.

Convenzioni

1. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni tra i comuni e le comunità montane interessate.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

Art. 87.

Delega temporanea di funzioni

1. La comunità montana svolge comunque, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza regionale o comunale quando la Regione o un comune ne facciano richiesta e quando sia stato definito l'oggetto e siano stati stabiliti la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo.

Art. 88.

Autonomia statutaria

1. Ogni comunità montana adotta il proprio statuto, per la cui approvazione si applicano le procedure di cui all'art. 33, comma 2.

2. Oltre a quanto disposto dal presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III.

Art. 89.

Regolamento per il funzionamento del consiglio della comunità

1. Il funzionamento del consiglio della comunità è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 20.

Art. 90.

Istituti di partecipazione e di democrazia diretta

1. Alle comunità montane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo IV, capo I.

Art. 91.

Uffici e personale

1. La comunità montana dispone di propri uffici e personale. Ad essi si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla parte II, titolo V.

2. La comunità montana presta assistenza tecnica ai comuni membri che la richiedano e che non dispongano delle necessarie risorse tecniche e di personale, con servizi appositi volti all'attuazione di procedimenti amministrativi, alla realizzazione di studi e ricerche, allo svolgimento di azioni che richiedano competenze tecniche specialistiche altrimenti non disponibili.

3. La comunità montana, per l'attuazione di programmi o progetti speciali, può richiedere alla Regione o ai comuni l'attribuzione di personale qualificato necessario per una durata determinata. La definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative è precisata in apposita convenzione tra la comunità montana, la Regione o i comuni, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 47.

Art. 92.

Segretario

1. Il segretario della comunità montana svolge le funzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 46/1998.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 46/1998 si applicano anche alle comunità montane.

Capo II

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 93.

Definizione

1. Le associazioni dei comuni sono organismi strumentali dei comuni che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla comunità montana.

2. Possono essere membri di una associazione di comuni anche comunità locali di altro Stato ad essa contermini, in conformità con gli accordi e le norme vigenti relativi alla cooperazione frontaliera.

3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni stipulano tra loro apposito accordo nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei comuni membri ivi comprese le forme di utilizzo del personale.

Art. 94.

Organi

1. Sono organi dell'associazione dei comuni:

a) il consiglio dei sindaci;

b) il presidente.

Art. 95.

Consiglio dei sindaci

1. Il consiglio dei sindaci compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della legge regionale n. 45/1995 e che lo statuto non riservi al presidente.

2. Spetta comunque al consiglio dei sindaci, composto dai sindaci o dai vicesindaci dei comuni membri, l'approvazione dei seguenti atti:

a) regolamenti;

b) bilancio preventivo;

c) rendiconto;

d) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;

e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;

f) programma annuale di attività;

g) atti di programmazione e di indirizzo;

h) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei comuni membri.

Art. 96.

Sede

1. L'associazione dei comuni ha sede, anche a rotazione, presso uno dei comuni membri.

Art. 97.

Uffici e personale

1. Segretario dell'associazione è, anche a rotazione, il segretario comunale di uno dei comuni membri.

2. L'associazione si avvale degli uffici e del personale dei comuni membri.

Art. 98.

Statuto

1. Lo statuto, approvato dai consigli dei comuni facenti parte dell'associazione, disciplina in particolare le modalità di nomina del presidente, le competenze degli organi, l'organizzazione dell'associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'associazione.

Capo III

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA

Art. 99.

Definizione

1. Il consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del presidente della Giunta regionale n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita funzioni proprie per contribuire al progresso socio-economico della popolazione valdostana.

2. A tal fine il BIM utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).

Art. 100.

Delega di funzioni

1. La Regione ed i comuni possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di compiti di rilevanza regionale o sovracomunale.

2. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento delle funzioni delegate sono regolati da apposite convenzioni tra gli enti interessati, nelle quali sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

Art. 101.

Organi

1. Sono organi del BIM:

a) l'assemblea, composta da un rappresentante di ogni comune consorziato da eleggersi dal consiglio comunale tra i suoi componenti;

b) la giunta;

c) il presidente.

Art. 102.

Norme di rinvio

1. Al BIM si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le comunità montane.

Capo IV

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 103.

Collaborazione nell'ambito del diritto privato

1. Per l'esercizio di funzioni, per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di progetti di sviluppo gli enti locali possono collaborare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti sulla base del diritto privato.

2. Le facoltà di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con soggetti pubblici o privati di Stati o collettività contermini alla Valle d'Aosta in conformità con gli accordi vigenti relativi alla cooperazione frontaliera. Esse possono essere altresì esercitate con altre collettività locali di Stati membri dell'Unione europea, nei limiti della legislazione vigente.

Art. 104.

Convenzioni

1. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 105.

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, della Regione, nonché di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Giunta regionale o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Giunta regionale o il sindaco convocano una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Giunta regionale, dei sindaci e degli altri soggetti interessati, è approvato con atto formale del presidente della Giunta regionale o del sindaco ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Giunta regionale, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede, ove del caso, a norma dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Giunta regionale o dal sindaco e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati.

8. Trovano altresì applicazione le disposizioni di legge statale relative agli accordi di programma ai quali partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

9. È fatta salva la disciplina di cui agli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Capo V

DISPOSIZIONI PER L'AREA DI AOSTA

Art. 106.

Funzioni

1. Il comune di Aosta esercita direttamente sul suo territorio, attraverso i propri organi, tutte le funzioni comunali che, ai sensi della presente legge, sono esercitate in forma associata attraverso le comunità montane.

Art. 107.

Conseil de la plaine d'Aoste

1. Il comune di Aosta ed i comuni che abbiano con esso rapporti di stretta integrazione costituiscono il Conseil de la plaine d'Aoste, di seguito denominato Conseil.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, fanno parte del Conseil i comuni di Aosta, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Pierre e Sarre.

3. Eventuali modificazioni della composizione del Conseil sono approvate dal Conseil stesso, su richiesta del consiglio del comune interessato.

Art. 108.

Composizione

1. Il Conseil è costituito dai sindaci o dai vicesindaci dei comuni membri ed è coordinato dal sindaco o dal vicesindaco del comune di Aosta.

2. Previa approvazione del Conseil possono partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, il presidente della Giunta regionale, i presidenti delle comunità montane, i sindaci e gli assessori regionali eventualmente interessati alle materie all'ordine del giorno.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono inoltre richiedere l'iscrizione di particolari argomenti all'ordine del giorno del Conseil.

Art. 109.

Costituzione e sede

1. Il Conseil è costituito e insediato con decreto del presidente della Giunta regionale.

2. Il Conseil ha sede presso il comune di Aosta.

Art. 110.

Attività del Conseil

1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi:

a) modalità di gestione coordinata o comune di reti e servizi di trasporto di interesse comune;

b) coordinamento dei piani di traffico comunali;

c) coordinamento degli strumenti urbanistici nonché dei processi di sviluppo comunali che determinano influenze reciproche, con individuazione delle azioni comuni di compensazione o armonizzazione nonché delle relative modalità di attuazione;

d) coordinamento dei processi di sviluppo nell'ambito della distribuzione territoriale dei servizi commerciali, culturali, sanitari, di cura della persona e di accesso alle informazioni;

e) modalità di gestione coordinata o comune di interventi di tutela idrogeologica, di rilevamento e prevenzione dell'inquinamento, di raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti, di tutela e valorizzazione dell'ambiente per la parte di interesse comune.

2. Il Conseil può svolgere compiti definiti su mandato dei suoi membri.

Art. 111.

Personale

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Conseil si avvale degli uffici e del personale del comune di Aosta.

2. Il Conseil nomina un proprio segretario, scelto tra il personale di cui al comma 1.

Art. 112.

Regolamento

1. Il Conseil adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

Titolo II

SERVIZI

Art. 113.

Servizi pubblici locali

1. I comuni e le comunità montane provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge regionale.

3. I comuni e le comunità montane possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.

4. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.

5. In ogni caso viene disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.

6. L'ente locale conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:

a) la durata del rapporto;

b) gli aspetti economici;

c) le caratteristiche dell'attività;

d) i criteri per lo svolgimento del servizio;

e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;

f) le forme di partecipazione dell'ente locale;

g) le eventuali funzioni amministrative connesse;

h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;

i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;

l) i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;

m) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

7. La Giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliera.

Art. 114.

Aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile.

2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.

3. L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ente locale:

a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda;

b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;

c) conferisce il capitale di dotazione;

d) determina le finalità e gli indirizzi;

e) nomina e revoca gli amministratori;

f) verifica i risultati della gestione;

g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

5. Lo statuto può prevedere che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

6. I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 45/1995.

Art. 115.

Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale.

2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.

3. Ai fini della gestione, lo statuto può prevedere che l'istituzione abbia un proprio bilancio di previsione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'ente locale, ed un proprio rendiconto.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I
STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 116.

Relazione al Consiglio regionale

1. Il presidente della Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, sullo stato di attuazione della presente legge.

Capo II
ADOZIONE DI STATUTI E DI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 117.

Termini per l'adozione dello statuto

1. I consigli comunali deliberano il nuovo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi gli statuti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con la stessa compatibili.

3. In particolare, fino all'adozione dei nuovi statuti, le competenze del consiglio comunale rimangono stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni.

4. Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.

Art. 118.

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. I comuni adottano i regolamenti previsti dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo statuto comunale adottato ai sensi della presente legge.

Art. 119.

Potere sostitutivo

1. Qualora i comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario *ad acta*, previo parere del consiglio permanente degli enti locali.

Capo III
REVISIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 120.

Revisione dei consorzi e delle altre forme associative

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto:

a) attraverso il trasferimento delle funzioni e del relativo personale alle comunità montane;

b) attraverso il trasferimento delle funzioni alle associazioni dei comuni, con assorbimento del personale nella dotazione organica dei comuni facenti parte dell'associazione;

c) mediante lo svolgimento delle funzioni attraverso le altre forme di collaborazione previste dagli articoli 103, 104 e 105.

2. I rapporti finanziari e organizzativi derivanti dalla revisione delle forme associative sono regolati da apposite convenzioni tra i comuni e le comunità montane interessate.

3. Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

4. I consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono trasformarsi in associazioni dei comuni, nei termini di cui al comma 1, mantenendo il personale in servizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 97, qualora dimostrino l'impraticabilità delle ipotesi di cui al comma 1.

5. Nei casi di cui al comma 4, lo statuto dell'associazione dei comuni può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, fermo restando quanto disposto dall'art. 95, comma 2, la composizione e le modalità di elezione.

Art. 121.

Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono all'adeguamento delle aziende speciali e delle istituzioni esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 122.

Revisione del BIM

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il BIM provvede all'adeguamento del proprio statuto ai principi di cui alla presente legge.

Art. 123.

Organi delle comunità montane

1. Fino alla ricostituzione degli organi delle comunità montane susseguente alle prime elezioni comunali generali successive all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica gli organi della comunità montana previsti dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le comunità montane), come modificata dalle leggi regionali 26 maggio 1993, n. 46, 6 maggio 1994, n. 16, 9 agosto 1994, n. 41.

2. Fino al termine di cui al comma 1, i limiti amministrativi delle comunità montane rimangono quelli fissati dalla legge regionale n. 91/1987, e successive modificazioni.

Art. 124.

Funzioni delle comunità montane

1. Fino alla ricostituzione degli organi delle comunità montane ai sensi dell'art. 123, le comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalla legge regionale n. 91/1987, e successive modificazioni, e da altre leggi regionali.

2. Fino al termine di cui al comma 1, le comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse delegate dai comuni e dalla Regione ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 91/1987, e successive modificazioni.

Art. 125.

Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti

1. Gli organi della comunità montana adottano il nuovo statuto ed i regolamenti previsti dalla presente legge entro i termini di cui agli articoli 123 e 124.

Art. 126.

Disciplina transitoria in materia di accordi di programma

1. Le disposizioni di cui all'art. 105 non si applicano agli accordi di programma in atto e a quelli i cui procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 127.

Intervento sostitutivo

1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 120, comma 1, 121, 122 e 123, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di commissari *ad acta*, previo parere del consiglio permanente degli enti locali.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 128.

Controllo sugli atti

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 69, comma 2, il controllo sugli atti degli enti locali continua ad essere esercitato dalla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali, con le modalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), come modificata dalle leggi regionali 9 agosto 1994, n. 41 e 16 dicembre 1997, n. 40.

Capo V

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 129.

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 91/1987 e la legge regionale n. 16/1994 sono abrogate.

2. Gli articoli 29 e 30 della legge regionale n. 46/1993 sono abrogati

3. Gli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge regionale n. 41/1994 sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 dicembre 1998

VIÉRIN

(Omissis).

99R0145

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 55.

Istituzione del parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans, nel comune di Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 29 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito della competenza prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *m)*, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) e dalla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), da ultimo modificata con legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, è istituito il parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans, nel comune di Aosta, di seguito denominato parco.

2. Mediante l'istituzione del parco, la Regione autonoma Valle d'Aosta promuove la tutela, la protezione e la valorizzazione delle strutture e dei reperti, risalenti all'epoca neolitica, rinvenuti nell'area di cui al comma 1.

Art. 2.

Modalità

1. La Giunta regionale approva e finanzia gli interventi necessari alla realizzazione del parco, compresi quelli concernenti:

a) progettazione;

b) espropri;

c) protezione preventiva dei reperti;

d) indagini geognostiche e geotecniche;

e) rifacimenti di un tratto del canale Mère des Rives;

f) realizzazione dei lavori del parco;

g) ripristino di tratti di servizi urbani di base interessati dall'intervento;

h) realizzazione di infrastrutture urbanistiche.

Art. 3.

Struttura responsabile

1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di beni archeologici.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, di lire 2.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.500 milioni per l'anno 2000, che graverà sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e successivi, con la denominazione «Spese per la realizzazione del parco archeologico nell'area megalitica di Saint Martin de Corléans nel comune di Aosta».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per il corrispondente importo annuo, specifico accantonamento sul capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), previsto al punto D.2.4. (Finanzia-

menti alle strutture finalizzate alla fruizione dei siti archeologici) dell'allegato 1 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono apportate, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 dicembre 1998.

VIÉRIN

99R0075

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 1998, n. **33-105/Leg.**

Modifiche al D.P.G.P. del 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 22 dicembre 1998)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Decreta

di emanare le modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci») secondo il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1998
Registro n. 1, foglio n. 9

Modifiche al D.P.G.P. del 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»).

Art. 1.

Denominazione

1. Il regolamento di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. è di seguito denominato regolamento.

Art. 2.

Modifica all'art. 18 (Requisiti tecnici delle piste) del regolamento

1. All'art. 18 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*a)* larghezza netta, espressa in metri, pari almeno ad un venticinquesimo del flusso orario degli utenti della pista; la larghezza così determinata può subire variazioni in più o in meno nel limite del 20% in relazione alle caratteristiche geometriche e tecniche della pista, nonché alla destinazione della stessa. Si prescinde da tale parametro per piste, o tratti delle stesse, con pendenza longitudinale pari o inferiore al 12%, per le quali è comunque richiesta una larghezza minima di m. 5, nonché per il campo primi passi e la pista per snowboard. Tali parametri rivestono carattere indicativo per le piste soggette alla procedura di cui all'art. 58 della legge provinciale. Il campo scuola e la pista di collegamento devono avere una larghezza minima rispettivamente di m. 40 e di m. 5.»;

b) alla lettera *d)* del comma 3 dopo le parole: «per brevi tratti opportunamente segnalati» sono inserite le seguenti: «nonché, in relazione all'adeguata larghezza e alle contenute pendenze, per la pista di collegamento».

Art. 3.

Modifica all'art. 19
(Classificazione delle piste da discesa) del regolamento

1. All'art. 19 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

«1. Le piste da discesa sono suddivise in base alla funzione e al rispettivo grado di difficoltà, in campo primi passi, campo scuola, pista facile, pista di media difficoltà, pista difficile, pista di collegamento e pista per snowboard.

1-*bis*. Il campo primi passi è un area sciabile, con pendenze di norma trascurabili, appositamente delimitata ed attrezzata per l'attività didattica e di gioco per bambini».

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. La pista per snowboard è un tracciato avente caratteristiche miste atte a favorire le evoluzioni tipiche di tale tecnica e riservato alla sola utenza munita di tavola da neve, di seguito denominata snowboard, secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista».

Art. 4.

Modifica all'art. 20
(Classificazione delle piste da fondo) del regolamento

1. All'art. 20 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le piste da fondo si suddividono, in base alla funzione e al rispettivo grado di difficoltà, in campo scuola, pista facile, pista di media difficoltà, pista difficile e pista di collegamento».

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La pista di collegamento è un tracciato che consente il trasferimento degli sciatori ad una o più piste e che presenta un grado di difficoltà di norma pari alla pista facile. All'inizio della pista di collegamento vengono segnalate le piste verso le quali si accede ed il relativo grado di difficoltà».

Art. 5.

Modifica all'art. 22 (Piste di dimensioni limitate) del regolamento

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 22 del regolamento è sostituita dalla seguente:

«*b)* pista da fondo:

è tracciata ad anello o rappresenta una pista di collegamento, viene realizzata senza effettuare apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 25 (Piste riservate o chiuse) del regolamento

1. L'art. 25 del regolamento, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. *(Piste riservate o chiuse).* — 1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista può riservare la pista da sci ad una determinata categoria di utenti (snowboard, sci alpino, fondo tecnica libera, fondo tecnica classica, manifestazioni agonistiche, allenamenti, ecc).

2. Le manifestazioni agonistiche o l'allestimento di percorsi per allenamento devono essere previamente autorizzati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista. In tali occasioni il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza di cui all'art. 27 delimita la superficie interessata al fine di impedire l'ingresso di altri sciatori; all'organizzatore dell'attività agonistica o dell'allenamento spetta garantire, in relazione all'attività svolta, adeguate protezioni e misure di sicurezza.

3. Qualora la superficie di pista a disposizione degli sciatori non impegnati nella gara o nell'allenamento sia insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza deve procedere alla totale chiusura della pista.

4. Alla chiusura parziale o totale della pista si provvede anche in occasione di particolari situazioni che ne limitano la normale agibilità.

5. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni di valle degli impianti di risalita.

6. Nel caso di mancata chiusura delle piste da fondo in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo, la presenza della manifestazione va segnalata agli ingressi della pista».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 27 (Servizi tecnici e di assistenza Manutenzione dei tracciati e della segnaletica) del regolamento

1. L'art. 27 del regolamento, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. *(Servizi tecnici e di assistenza. Manutenzione dei tracciati e della segnaletica e relativo responsabile).* — 1. La manutenzione dei tracciati e della segnaletica comprende tutte quelle operazioni che garantiscono la sicurezza delle piste da sci aperte al pubblico attraverso la verifica dell'efficienza dell'attrezzatura allo scopo posizionata, quale reti di contenimento o di delimitazione, protezioni antiurto, segnaletica e simili, nonché la battitura del manto nevoso.

2. La battitura meccanica della pista e gli eventuali lavori di manutenzione devono di norma essere effettuati al di fuori dell'orario di servizio o con pista chiusa. L'eventuale produzione di neve artificiale durante l'orario di servizio della pista deve essere opportunamente segnalata.

3. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo (scarsità di neve, cumuli di neve ventata o artificiale ecc.) il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nei punti di vendita dei biglietti, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

4. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista individua, anche per singole zone, il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza e ne comunica il nominativo al servizio competente in materia di turismo. In assenza di tale comunicazione è individuato quale responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza il titolare medesimo.

5. Il responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza dispone l'apertura e la chiusura delle piste ai sensi dell'art. 29 e coordina, da attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle stesse piste.

6. Al responsabile della manutenzione dei tracciati ai fini della sicurezza può essere attribuita la qualifica di «addetto alla sorveglianza» ai sensi dell'art. 55, comma 3, della legge provinciale».

Art. 8.

Modifica all'art. 28 (Servizi tecnici e di assistenza Manutenzione estiva delle piste) del regolamento

1. All'art. 28 del regolamento, dopo il comma 4 è aggiunto il eguente:

«4-*bis*. Per esigenze di tutela del paesaggio, di protezione della fauna e di efficienza dell'attrezzatura, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stagionale, il titolare dell'autorizzazione deve rimuovere ogni bene mobile nonché tutte le reti di delimitazione e di contenimento predisposte per le piste di competenza. Nei tratti di pista realizzati artificialmente e ritenuti pericolosi per il transito di escursionisti, vanno assicurati idonei apprestamenti di protezione o mantenute installate, se funzionali, le reti di delimitazione e di contenimento già predisposte».

Art. 9.

Modifica all'art. 29 (Servizi tecnici e di assistenza Apertura e chiusura delle piste) del regolamento

1. Il comma 1 dell'art. 29 del regolamento è sostituito dal seguente:

«1. L'apertura e la chiusura delle piste sono disposte dal responsabile della manutenzione dei tracciati di cui all'art. 27».

Art. 10.

*Inserimento degli articoli 30-*bis *e 30-*ter *del regolamento*

1. Dopo l'art. 30 del regolamento, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. *(Percorsi occasionali).* — 1. Sono considerati percorsi occasionali ai sensi dell'art. 40, comma 4, della legge provinciale i tracciati per la pratica dello sci che non presentano rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee. Sono altresì considerati percorsi occasionali i tracciati per la pratica dello sci-orientamento realizzati all'interno del territorio definito dalla cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi».

2. Dopo l'art. 30-*bis* del regolamento è aggiunto il seguente:

«Art. 30-*ter*. *(Comportamento dello sciatore).* — 1. Per sciatore si intende chi percorre le piste da sci equipaggiato di sci, snowboard o attrezzi similari. L'accesso alle piste è consentito solo agli sciatori ed è pertanto vietato l'ingresso ai pedoni e agli animali nonché l'uso di mezzi quali slitte, motoslitte, bob, gommoni e similari.

2. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica, deve seguire le seguenti regole:

a) comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui o provocare danno a persone o cose; ogni sciatore deve mantenere velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da consentire la mobilità dello sciatore sorpassato, e da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile; deve pertanto tenere un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, alle condizioni fisiche personali, del manto nevoso e di visibilità;

b) mantenere una velocità particolarmente moderata sui campi scuola, sulle piste affollate, sui tratti terminali delle stesse, in prossimità di incroci, di confluenze e di stazioni degli impianti di risalita;

c) utilizzare esclusivamente sci, snowboard o attrezzi similari dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

d) posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti, in modo da non recare intralcio o pericolo per gli utenti».

3. Ad ogni sciatore è in ogni caso vietato:

a) scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la sciata turistica e la sicurezza degli altri utenti;

b) sostare abbassato al livello del piano sciabile (seduto, disteso in pista e simili) o comunque fuori della visuale degli sciatori sopraggiungenti da monte, costituendo tale comportamento pericolo o intralcio per gli altri sciatori;

c) utilizzare le piste da sci al di fuori dell'orario di servizio degli impianti in assenza di previo assenso del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista; l'assenso deve comunque essere condizionato alla previa verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati.

4. Le regole di comportamento di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esposte in modo ben visibile al pubblico nei punti di vendita dei biglietti per la risalita e presso le principali stazioni di valle degli impianti di risalita. Tali regole sono rese note anche nella lingua inglese e tedesca.

5. Al fine di garantire la sicurezza degli sciatori, la giunta provinciale può stabilire ulteriori specificazioni alle regole di comportamento di cui al presente articolo».

99R0058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1998, n. **34-106/Leg.**

Regolamento concernente «Costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 22 dicembre 1998)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

EMANA

Il regolamento concernente «Costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali», allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 26 novembre 1998

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Registro n. 1, foglio n. 21

REGOLAMENTO CONCERNENTE COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI DIRIGENTI E DELL'ALBO DEI DIRETTORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI RELATIVI ENTI FUNZIONALI.

Capo I
ALBO DEI DIRIGENTI

TITOLO I
FINALITÀ E DISCIPLINA GENERALE

Art. 1.
Oggetto

1. L'Albo dei dirigenti, istituito dall'art. 22, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), contiene gli elementi informativi utili alla conoscenza della consistenza e della professionalità della dirigenza e alla corretta gestione della relativa mobilità.

2. L'Albo dei dirigenti è gestito in modo da assicurarne l'aggiornamento permanente.

Art. 2.
Elementi

1. L'Albo dei dirigenti è composto dall'elenco nominativo dei dirigenti e riporta i dati specificati nell'allegato *A* al presente regolamento.

2. L'Albo è distinto nelle due seguenti parti:

a) parte I: dirigenti provinciali;

b) parte II: dirigenti degli enti funzionali.

3. All'interno delle parti di cui al comma 2, i dati sono raccolti in un elenco nominativo generale e in elenchi di sezione, ordinati alfabeticamente, corrispondenti alle autonome separate aree di contrattazione previste dalle norme regolamentari approvate in sede di definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 3.
Iscrizione e cancellazione

1. Ha titolo all'iscrizione all'Albo:

a) il personale provinciale in possesso della qualifica dirigenziale;

b) il personale provinciale cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

c) il personale in servizio presso gli enti funzionali della provincia nelle posizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* ovvero al quale siano conferite funzioni relative ad incarichi ai quali l'ordinamento del personale dell'ente riconosca espressamente il carattere dirigenziale.

2. L'iscrizione viene effettuata con riferimento al momento dell'attribuzione della qualifica di dirigente o delle funzioni dirigenziali di cui al comma 1.

3. La cancellazione del dirigente dall'Albo è disposta con riferimento al momento della risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro ovvero, nei casi di conferimento di funzioni, al momento della cessazione delle medesime.

4. L'iscrizione e la cancellazione dei dirigenti e dei relativi dati sono effettuate d'ufficio e hanno efficacia dichiarativa.

Art. 4.
Modalità generali di raccolta e di gestione dei dati

1. La gestione dell'Albo dei dirigenti è curata dal servizio competente in materia di personale.

2. I dati e la documentazione relativi all'Albo sono raccolti:

a) d'ufficio qualora in possesso dell'amministrazione;

b) su richiesta presso l'interessato nei rimanenti casi.

3. I dati relativi ai dirigenti degli enti funzionali sono raccolti a cura e sotto propria responsabilità dagli enti medesimi, secondo le disposizioni del presente regolamento e in osservanza dei relativi ordinamenti, e tempestivamente trasmessi, anche per via telematica, alla struttura provinciale di cui al comma 1, che provvede alla relativa registrazione.

4. Fermo restando quanto disposto all'art. 5, i dati sono iscritti o aggiornati entro novanta giorni dal verificarsi del fatto cui si riferiscono ovvero, nei casi di cui al comma 3, dalla trasmissione dei dati medesimi da parte degli enti funzionali.

Art. 5.

Raccolta dei dati presso l'interessato

1. È dovere del dirigente comunicare i dati richiesti e i relativi aggiornamenti in modo esatto e completo. I dati e gli aggiornamenti devono essere comunicati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o, rispettivamente, dal verificarsi del fatto cui essi si riferiscono.

2. I dati registrati o aggiornati ai sensi del presente regolamento sono trasmessi all'interessato entro trenta giorni dalla registrazione. Ove tali dati risultino inesatti o incompleti il dirigente ha l'obbligo di comunicare le relative rettifiche e integrazioni entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. I dati nonché le rettifiche e integrazioni, comunicati alla provincia ai sensi dei commi 1 e 2, sono registrati entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 6.

Redazione dell'Albo su supporto magnetico e su supporto cartaceo

1. L'Albo dei dirigenti è formato su supporto magnetico e viene costantemente aggiornato.

2. L'Albo dei dirigenti è pubblico. A tal fine l'Albo dei dirigenti forma oggetto di apposita pubblicazione su supporto cartaceo edita entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento all'Albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente e liberamente consultabile presso la provincia e gli enti funzionali.

3. Copia dell'Albo dei dirigenti, redatto ai sensi del comma 2, è altresì trasmessa agli enti pubblici che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla richiesta medesima.

TITOLO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 7.

Prima attivazione dell'Albo dei dirigenti

1. L'Albo dei dirigenti è attivato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La prima redazione dell'Albo ai sensi dell'art. 6, comma 2, viene effettuata nei sessanta giorni successivi.

2. Nella prima attivazione è iscritto all'Albo il seguente personale:

a) il personale provinciale in possesso della qualifica di dirigente generale e di dirigente nel precedente ordinamento, ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nonché il personale con l'incarico di dirigente a contratto a tempo determinato alla data di entrata in vigore della medesima legge;

b) il personale provinciale al quale la qualifica di dirigente o l'incarico di dirigente a contratto a tempo determinato sia stato attribuito successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

c) il personale degli enti funzionali della provincia nelle posizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* nonché il personale in servizio presso i medesimi enti che al momento dell'attivazione dell'Albo si trovi nella posizione di cui alla seconda parte dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, in attesa dell'attivazione dell'Albo dei dirigenti entro il termine previsto dall'art. 7, comma 1, del presente regolamento, i dirigenti di cui all'art. 7, comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono considerati iscritti all'Albo con effetto, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e dalla data di decorrenza dell'attribuzione della qualifica dirigenziale. La presente disposizione si applica anche, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, ai dirigenti degli enti funzionali della provincia.

Art. 9.

Misure organizzative

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale stabilisce, con propria determinazione, le disposizioni organizzative interne necessarie all'attuazione del presente regolamento.

2. Su proposta del dirigente di cui al comma 1, il dirigente generale competente in materia di personale può, con propria determinazione, procedere all'individuazione di elementi strettamente integrativi dei dati indicati all'allegato *A*.

3. La giunta provinciale può impartire agli enti funzionali le direttive organizzative necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Capo II

ALBO DEI DIRETTORI

TITOLO I

FINALITÀ E DISCIPLINA GENERALE

Art. 10.

Oggetto

1. L'Albo dei direttori, istituito dall'art. 30, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, contiene gli elementi informativi utili per il conferimento degli incarichi di direttore d'ufficio e degli incarichi speciali e per una corretta gestione della relativa mobilità.

2. L'Albo dei direttori è gestito in modo da assicurarne l'aggiornamento permanente.

Art. 11.

Elementi

1. L'Albo dei direttori è composto dall'elenco nominativo dei direttori e riporta i dati specificati nell'allegato *B* al presente regolamento.

2. L'Albo è distinto nelle due seguenti parti:

a) parte I: direttori provinciali;

b) parte II: direttori degli enti funzionali.

3. All'interno di ciascuna delle parti di cui al comma 2, i dati sono raccolti in un elenco nominativo generale e in due elenchi di sezione ordinati alfabeticamente e relativi, rispettivamente, al personale con incarico di direttore d'ufficio e a quello con incarico speciale.

Art. 12.

Iscrizione e cancellazione

1. Ha titolo all'iscrizione all'Albo il personale della provincia e dei suoi enti funzionali in possesso della qualifica di direttore.

2. L'iscrizione viene effettuata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, con riferimento al momento dell'attribuzione della qualifica di direttore.

3. La cancellazione dei direttori dall'Albo è disposta con riferimento al momento della risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro.

4. L'iscrizione e la cancellazione dei direttori e dei relativi dati sono effettuate d'ufficio e hanno efficacia meramente dichiarativa in relazione al possesso della qualifica.

Art. 13.

Modalità generali di raccolta e di gestione dei dati

1. La gestione dell'Albo dei direttori è curata dal Servizio competente in materia di personale.

2. I dati e la documentazione relativi all'Albo sono raccolti:

a) d'ufficio qualora in possesso dell'amministrazione;

b) su richiesta presso l'interessato nei rimanenti casi.

3. I dati relativi ai direttori degli enti funzionali sono raccolti a cura e sotto propria responsabilità dagli enti medesimi, secondo le disposizioni del presente regolamento e in osservanza dei relativi ordinamenti, e tempestivamente trasmessi, anche per via telematica, alla struttura provinciale di cui al comma 1, che provvede alla relativa registrazione.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, i dati sono iscritti o aggiornati entro novanta giorni dal verificarsi del fatto cui si riferiscono ovvero, nei casi di cui al comma 3, dalla trasmissione dei dati medesimi da parte degli enti funzionali.

Art. 14.

Raccolta dei dati presso l'interessato

1. È dovere del direttore comunicare i dati richiesti e i relativi aggiornamenti in modo esatto e completo. I dati e gli aggiornamenti devono essere comunicati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o, rispettivamente, dal verificarsi del fatto cui essi si riferiscono.

2. I dati registrati o aggiornati ai sensi del presente regolamento sono trasmessi all'interessato entro trenta giorni dalla registrazione. Ove tali dati risultino inesatti o incompleti il direttore ha l'obbligo di comunicare le relative rettifiche e integrazioni entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. I dati nonché le rettifiche e integrazioni, comunicati alla provincia ai sensi dei commi 1 e 2, sono registrati entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 15.

Redazione dell'Albo su supporto magnetico e su supporto cartaceo

1. L'Albo dei direttori è formato su supporto magnetico e viene costantemente aggiornato.

2. L'Albo dei direttori è pubblico. A tal fine l'Albo dei direttori forma oggetto di apposita pubblicazione su supporto cartaceo edita entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento all'Albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente e liberamente consultabile presso la provincia e gli enti funzionali.

3. Copia dell'Albo dei direttori, redatto ai sensi del comma 2, è altresì trasmessa agli enti pubblici che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla richiesta medesima.

TITOLO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Prima attivazione dell'Albo dei direttori

1. L'Albo dei direttori è attivato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La prima redazione dell'Albo ai sensi dell'art. 15, comma 2, viene effettuata nei sessanta giorni successivi.

2. In sede di prima attivazione è iscritto all'Albo il personale provinciale e degli enti funzionali già inquadrato nella qualifica di direttore. L'iscrizione avviene con effetto dalla decorrenza dell'inquadramento nella qualifica medesima.

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. In attesa dell'attivazione dell'Albo dei direttori entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1, i direttori di cui all'art. 16, comma 2, sono considerati iscritti all'Albo, ai fini dell'applicazione degli articoli 21, comma 3, e 33 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, con effetto dalla decorrenza dell'inquadramento nella qualifica di direttore.

Art. 18.

Misure organizzative

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale stabilisce, con propria determinazione, le disposizioni organizzative interne necessarie all'attuazione del presente regolamento.

2. Su proposta del dirigente di cui al comma 1, il dirigente generale competente in materia di personale può, con propria determinazione, procedere all'individuazione di elementi strettamente integrativi dei dati indicati all'allegato *B*.

3. La giunta provinciale può impartire agli enti funzionali le direttive organizzative necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Art. 19.

Abrogazioni

Il decreto del Presidente della giunta provinciale 27 agosto 1998, n. 22-94/Leg. (Regolamento concernente «Albo dei dirigenti della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali») è abrogato.

(Omissis).

99R0059

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1998, n. 89.

Norme in materia di inquinamento acustico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 42 del 10 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti.

2. Ai fini di cui al comma 1 valgono tutte le definizioni adottate dalla legge n. 447/1995. Valgono inoltre le definizioni contenute nei decreti applicativi della stessa legge.

3. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995 ,n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Funzioni riservate alla Regione

1. Il consiglio regionale definisce i criteri e gli indirizzi della pianificazione comunale e provinciale ai sensi della presente legge.

2. A tal fine la giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica disciplinati dall'art. 4, e del relativo quadro conoscitivo;

b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera *a)* del presente comma, delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'art. 4, valori inferiori a quelli determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ai sensi della lettera *a)* del comma 1, art. 3 della legge n. 447/1995;

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 8;

f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 5/1995, per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.

3. Il consiglio regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali.

Art. 3.

Compiti delle province

1. Le province, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere *b)* e *c)* della legge regionale n. 5/1995, in conformità con gli indirizzi ed i criteri regionali di cui all'art. 2, adeguano il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad esse competono ai sensi della presente legge, le province, avvalendosi dell'A.R.P.A.T., provvedono:

a) alla promozione di campagne di misurazione del rumore, nonché, mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;

b) al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale.

Art. 4.

Piano comunale di classificazione acustica

1. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2, nel rispetto dei criteri previsti allo stesso articolo comma 2, lettere *a)* e *b)*, approvano, con la procedura prevista dall'art. 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono assegnati, in applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione, salva la facoltà, per i comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*.

3. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b)*.

4. Ai fini della elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello previsto dall'art. 24, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Procedura per l'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica

1. Il Consiglio comunale, ai fini di cui all'art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla giunta regionale ed a quella provinciale, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri di conformità. Contestualmente all'adozione del progetto di piano il Consiglio comunale individua un garante dell'informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dall'art. 18, commi 2 e 4 della legge regionale n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni.

3. Qualora siano pervenute osservazioni ai sensi del comma 2, il Consiglio comunale, entro novanta giorni dalla scadenza del deposito, provvede alla conferma del progetto di piano adottato, ovvero ad apportarvi le modifiche conseguenti alle osservazioni ricevute, nel quale ultimo caso, contestualmente, trasmette il nuovo progetto di piano alla giunta regionale ed a quella provinciale, che, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di esso, inviano il rispettivo parere di conformità.

4. Una volta acquisiti i pareri di conformità regionale e provinciale, ovvero decorso comunque il termine di cui al comma 3, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. La deliberazione comunale che approva il piano richiama i pareri regionale e provinciale, se pervenuti, conformandosi alle eventuali prescrizioni ivi contenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

5. Il piano di classificazione acustica è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso in copia alla giunta regionale ed, alla giunta provinciale. Entro trenta giorni dalla trasmissione, il comune provvede a dare avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avvenuta approvazione del piano, che acquista efficacia dalla pubblicazione dell'avviso.

6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all'art. 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti, la necessaria variante è adottata e pubblicata contestualmente alla approvazione e pubblicazione del piano di classificazione acustica.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla giunta regionale ed alla provincia. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri ed indirizzi definiti ai sensi dell'art. 2, sono tenuti all'adeguamento entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2.

9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture provinciali dell'A.R.P.A.T., ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *b2)*, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono altresì il parere delle aziende U.S.L., competenti per territorio.

Art. 6.

Divieto di contatto di aree

1. È vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, qualora i valori di qualità di cui all'art. 8, comma 2 si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.

2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra comuni confinanti, la provincia territorialmente competente provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati. Ove il conflitto riguardi comuni appartenenti a province diverse, si provvede d'intesa tra le province interessate. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, provvede la Regione con propria deliberazione.

3. Ove non risulti possibile, in zone già urbanizzate, rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta un piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 8, comma 1.

Art. 7.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5, comma 5.

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della legge regionale n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

Art. 8.

Piano comunale di risanamento acustico

1. I comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:

a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3;

b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)* della legge n. 447/1995, come determinati ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

2. Se, alla data di entrata in vigore del piano di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate dal comma 1, il Consiglio comunale provvede, entro dodici mesi, all'approvazione del piano di risanamento. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera *b)*, si verifichi successivamente, provvede entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti.

3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 2 della presente legge.

4. Contestualmente all'approvazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla provincia competente ed alla giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11. Copia del piano viene trasmessa anche all'A.R.P.A.T. e alle aziende U.S.L. di riferimento.

Art. 9.

Piano comunale di miglioramento acustico

1. I comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 8, possono predisporre appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità determinati, ai sensi art. 2, comma 1, lettera *h)* della legge n. 447/1995, dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

2. Il comune trasmette il piano di miglioramento acustico approvato alla provincia competente ed alla giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11.

Art. 10.

Esercizio dei poteri sostitutivi regionali

1. Qualora i comuni non provvedano all'adozione del piano di classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la Regione, provvede in via sostitutiva, nelle forme e con le modalità disciplinate dall'art. 6 della legge regionale n. 88/1998 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti, risorse idriche e difesa suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

2. La Regione provvede analogamente a quanto previsto dal comma 1, qualora il comune non adotti, ai sensi dell'art. 8, il piano di risanamento acustico.

3. La giunta regionale provvede nei casi di cui ai commi 1 e 2, entro dodici mesi dalla scadenza del termine indicato dalla diffida di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 88/1998.

Art. 11.

Programma regionale di intervento finanziario

1. Il Consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e delle altre proposte pervenute, approva un programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

2. La Regione può inoltre disporre la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico. Ai fini dell'assegnazione dei contributi è data, in ogni caso, priorità:

a) ai comuni che abbiano adottato il piano di risanamento acustico;

b) ai comuni che abbiano adottato, ai sensi dell'art. 9, il piano di miglioramento acustico.

Art. 12.

Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge.

2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico sono definiti, con propria deliberazione, dalla giunta regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, legge n. 447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione, con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio:

a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera *a)*;

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma 4, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto di iniziativa.

6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, legge n. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 13.

Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.

2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal comune e dall'A.R.P.A.T.

3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, non in contrasto con le norme della presente legge e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell'art. 2, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal comune.

5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.

Art. 14.

Controlli

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14, comma 2, legge n. 447/1995, avvalendosi per le rispettive competenze dell'A.R.P.A.T. e delle aziende U.S.L.

2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, i controlli relativi devono essere eseguiti entro i termini previsti ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Fatte salve le competenze spettanti ai comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'A.R.P.A.T., secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 447/1995.

Art. 15.

Compiti dell'A.R.P.A.T.

1. L'A.R.PA.T., nell'ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, provvede:

a) a trasmettere tutti i dati alle amministrazioni interessate ed alle aziende U.S.L. competenti per territorio;

b) ad inviare annualmente alla giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato;

c) a segnalare tempestivamente, oltre che al comune, anche alle province ed alla giunta regionale, la presenza di condizioni che determinano l'obbligo di predisposizione, ai sensi dell'art. 8, del piano comunale di risanamento acustico;

d) a trasmettere alle autorità competenti all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 9 della legge n. 447/1995, le relative segnalazioni.

2. Le aziende U.S.L., nell'ambito delle proprie competenze, possono richiedere all'A.R.P.A.T. specifiche attività di rilevamento e controllo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995.

Art. 16.

Tecnico competente

1. La figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste dalla presente legge, è esclusivamente quella delineata ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 ed 8, della legge n. 447/1995.

2. L'esercizio dell'attività di tecnico acustico è subordinato alla presentazione alla provincia competente, di apposita domanda, nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico provvedimento.

3. La provincia organizza, avvalendosi dell'A.R.P.A.T., iniziative di formazione ed aggiornamento in materia di acustica ambientale, da attuarsi in conformità con le norme statali e regionali vigenti.

4. Al fine di consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti in base alle norme di cui al comma 1, per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attività utile è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con altro tecnico competente già riconosciuto, oppure alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche operanti nel settore.

Art. 17.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'art. 6, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 447/1995, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 20.000.000; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal comune in conformità con gli indirizzi regionali.

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 20.000.000 le imprese che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dall'art. 13, comma 1, il relativo piano di risanamento.

3. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dall'art. 13, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 20.000.000.

4. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

5. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge n. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle previste dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) e dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative».

Art. 18.

Abrogazione di leggi

1. È abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 5 agosto 1993, n. 48 (Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 per l'adeguamento dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno); è altresì abrogata la legge regionale 18 ottobre 1993, n. 75 (modifica della legge regionale 5 settembre 1993 «procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno»).

Art. 19.

Integrazione all'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. All'art. 40, comma 2, lettera *f)* della legge regionale n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente alinea: «varianti per la localizzazione di aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 89/1998. Norme in materia di inquinamento acustico».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 1998

CHITI

La presente legge, approvata dal Consiglio regionale il 29 settembre 1998 e vistata dal Commissario del Governo il 28 ottobre 1998, viene promulgata in data odierna a seguito del rinvio governativo di cui è stata oggetto la legge regionale n. 88/1998 richiamata nel testo.

99R0042

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1998, n. 90.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 42 del 10 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 è soppresso.

Art. 2.

Modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, dopo le parole «Le operazioni di» sono inserite le seguenti «iscrizione e».

Art. 3.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, è così modificato:

«1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità, i cani possono essere soppressi esclusivamente in maniera indolore».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal presente:

«2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i casi in cui siano gravemente malati ed incurabili. La soppressione deve essere effettuata in maniera indolore.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. Alla rubrica dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 la locuzione «dell'anagrafe» è modificata con la seguente «dall'anagrafe».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 9 «Canili e rifugi» della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. L'art. 9 «Canili e rifugi» della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. *(Canili e rifugi).* — 1. I comuni singoli o associati ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali secondo i criteri stabiliti dall'allegato *A* della presente legge. Il canile municipale è la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.

2. I comuni singoli o associati devono dotarsi di canili rifugio secondo i criteri stabiliti dall'allegato *B* della presente legge. Il canile rifugio è la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento».

Art. 6.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 è così sostituito:

«2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal comune, il servizio di cui al comma 1 è assicurato tramite convenzione con l'Azienda U.S.L. territorialmente competente. Nel caso in cui l'Azienda U.S.L. non sia in grado di assicurare il servizio i comuni singoli o associati provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L'incarico a libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria compilata d'intesa tra amministrazione comunale ed ordine provinciale dei medici veterinari».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 13 «Competenze delle U.S.L.» della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. L'art. 13 «Competenze delle U.S.L.» della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. *(Competenze delle Aziende U.S.L. e dei comuni).* — 1. Alle aziende U.S.L. competono:

l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 281/1991 nei canili municipali;

la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;

la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio;

la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le aziende U.S.L. attuano con oneri a loro carico.

2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle amministrazioni comunali. Le amministrazioni comunali possono demandare le attività di censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle stesse aziende U.S.L.

3. La cattura dei cani vaganti è di competenza delle amministrazioni comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle aziende U.S.L.

4. La gestione delle strutture di cui all'art. 9 è di competenza dei commissari singoli o associati.

5. I comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con le associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione regionale affari animali, prevista dall'art. 14 della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della Commissione regionale si intende comunque acquisito.

6. I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i comuni stipulano convenzioni con le aziende U.S.L. Nel caso che dette aziende non dispongano di personale i comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.

7. In via transitoria, per il periodo di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai comma 5 e 6, confermarne le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e dalle relative gestioni.

8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distribuzione delle carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle amministrazioni comunali e viene attuata previa intesa con i competenti servizi delle aziende U.S.L.

9. Ai fini del contenimento dei danni provocati, dal randagismo agli allevamenti zootecnici, le amministrazioni comunali possono organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale previsto all'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.

10. Il personale assunto dalle aziende UU.SS.LL., destinato a svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel quarto livello con il profilo professionale di «operatore tecnico». Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal decreto del Ministero della sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo presso le aziende UU.SS.LL. ed inquadrato al livello inferiore.».

Art. 8.

Modifica ed integrazione dell'art. 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, dopo il quinto trattino aggiungere i seguenti:

«da due rappresentanti dell'Associazione italiana comuni italiani (ANCI);

un rappresentante dell'Unione nazionale associazioni venatorie italiane (UNAVI)».

Art. 9.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, l'espressione «in conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3» è sostituita dall'espressione «in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all'art. 9».

Art. 10.

Modifica dell'art. 17 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, la parola «regione» è sostituita dalla parola «regionale».

2. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, dopo il terzo trattino aggiungere il seguente:

«interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche;

interventi di sensibilizzazione civica nonché campagne di informazione che invitino al rispetto degli animali».

Art. 11.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, dopo la parola «deiezioni» aggiungere la parola «solide».

Art. 12.

Sostituzione del comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 è così sostituito:

«5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è del comune in cui si verifica l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 20 «Norme finanziarie» della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. L'art. 20 «Norme finanziarie» della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. *(Norme finanziarie)*. — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio».

Art. 14.

Sostituzione dell'allegato A *della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43*

1. L'allegato *A* della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive dei canili di prima accoglienza e dotazione strumentale» è sostituito dal seguente:

«Allegato *A*

Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive dei canili municipali e dotazione strumentale.

1. Box.

1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.

1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq 4, di cui mq 2 coperti.

1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.

1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.

2. Infermeria

2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.

2.2 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:

microscopio per esami parassitologici;

attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio;

attrezzatura medicale per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione;

frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.

3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli

3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.

3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post-operatorio e cuccioli.

3.3 Nei locali devono essere garantite condizioni di benessere adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati.

4. Magazzino, cucina, servizi igienici

4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente».

Art. 15.

Sostituzione dell'allegato B
della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43

1. L'allegato *B* della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Requisiti strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili rifugio» è sostituito dal seguente:

«Allegato *B*

Requisiti strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili rifugio

1. Box,

1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.

1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq 8, di cui mq 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3 dell'allegato *A*.

1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati.

1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m 20.

2. Ambulatorio.

2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria di cui al punto 2.1 dell'allegato *A*.

2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.

3. Magazzino, cucina, servizi igienici

3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 ottobre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 novembre 1998.

99R0043

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 91.

Norme per la difesa del suolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 43 del 21 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
FINALITÀ

Art. 1.
Finalità

1. La Regione Toscana, per soddisfare le esigenze di salvaguardia ambientale e di sicurezza delle popolazioni, provvede alla tutela del proprio territorio, in conformità ai principi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capoldella legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. A tal fine la presente legge disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione, e realizzazione degli interventi, prevenzione, controllo e manutenzione in materia di difesa del suolo ed in particolare:

a) disciplina ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 183/1989, l'istituzione dei bacini di rilievo regionale ed interregionale;

b) delimita gli ambiti territoriali di difesa del suolo all'interno dei quali le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate in modo coordinato;

c) definisce i soggetti responsabili ed il procedimento per la formazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;

d) attribuisce le competenze agli enti locali e riordina la struttura regionale per l'esercizio delle proprie competenze;

e) raccorda, in attuazione degli indirizzi del P.R.S. di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 (Prima attuazione dell'art. 48 dello Statuto), l'attività di difesa del suolo con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e con gli strumenti di programmazione settoriale;

f) disciplina la tutela dell'equilibrio del bilancio idrico ai sensi dell'art. 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Norme in materia di risorse idriche).

Titolo II
BACINI REGIONALI

Art. 2.
Istituzione dei bacini regionali

1. I bacini idrografici di rilievo regionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 183/1989, di seguito denominati bacini regionali, sono organizzati secondo i seguenti ambiti, delimitati dalla cartografia allegato *A* della presente legge nel rispetto delle delimitazioni dei bacini di rilievo nazionale e interregionale:

a) Toscana Nord;

b) Toscana Costa;

c) Ombrone.

2. Il bacino regionale del fiume Serchio, individuato quale bacino regionale pilota con decreto interministeriale 1° luglio 1989 ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge n. 183/1989, al termine della fase sperimentale, sarà incluso nel bacino regionale Toscana Nord.

3. Gli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui alla lettera *b)* del comma 2, dell'art. 1 sono individuati dalla cartografia di cui all'allegato *A* della presente legge.

4. Per ogni bacino regionale sono previsti:

a) Conferenza di bacino;

b) Comitato tecnico;

c) Segretario generale;

d) Segreteria tecnica operativa.

Art. 3,

Conferenza di bacino

1. In ciascuno dei bacini regionali è istituita la Conferenza di bacino, della quale fanno parte tutte le province, comuni, comunità montane ed enti parco territorialmente interessati. Alla Conferenza partecipa la Regione e possono essere invitati altri enti e soggetti interessati.

2. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Segretario generale e del Comitato tecnico durante la fase di predisposizione del piano di bacino e dei programmi di intervento pluriennali, al fine di garantire la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione di competenza di ciascun ente.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, sono stabilite le modalità di composizione della Conferenza di bacino.

4. La Conferenza di bacino determina le modalità del proprio funzionamento.

5. La Conferenza per il suo primo insediamento viene convocata dal Presidente della giunta regionale che la presiede fino alla nomina del Presidente, scelto fra i rappresentanti delle province.

Art. 4.

Conzitato tecnico

1. È istituito, per ciascun bacino regionale, un Comitato tecnico quale organo di consulenza e supporto tecnico della Giunta regionale e della Conferenza di bacino. In particolare, il Comitato provvede a:

a) elaborare il progetto del piano di bacino, le misure di salvaguardia di cui all'art. 11, il bilancio idrico, i programmi di intervento;

b) predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo.

2. Il Comitato tecnico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un numero di membri designati dalle province, uno per ciascuna, e da un ugual numero designato dalla Giunta regionale fra i dipendenti pubblici con profilo professionale tecnico adeguato. Del Comitato tecnico fanno inoltre parte tre funzionari tecnici dello Stato, designati uno ciascuno dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente e da quello per le politiche agricole.

3. Il Comitato tecnico può essere integrato da esperti di riconosciuta competenza scientifica fino ad un massimo di due, cui è corrisposto oltre al trattamento di missione un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le autorità di bacino nazionali ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

4. Il Comitato tecnico può invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, funzionari regionali e degli enti locali.

5. Le riunioni del Comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le determinazioni del Comitato tecnico sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario generale.

Art. 5.

Segretario Generale

1. Il segretario generale è nominato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza di bacino, tra i membri del Comitato tecnico di cui al comma 2, dell'art. 4.

2. Il segretario generale:

a) presiede il Comitato tecnico e adotta gli atti necessari al suo funzionamento esercitando, in conformità alle norme che regolano la dirigenza regionale, le funzioni di funzionario delegato ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1997, n. 14 (Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali);

b) riferisce alla Giunta regionale e alla Conferenza di bacino sullo stato di attuazione del piano di bacino.

3. Il segretario si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni di un apposita Segreteria tecnico operativa.

Art. 6.

Segreteria tecnico operativa

1. La segreteria tecnico operativa è assicurata dalle competenti strutture dell'amministrazione regionale e provvede al complesso delle attività necessarie al funzionamento del Comitato tecnico.

Titolo III

PIANI DI BACINO

Art. 7.

Piani di bacino - Contenuti

1. Il piano di bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque.

2. Il piano di bacino acquisisce e concorre a formare il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituite dal programma regionale di sviluppo, dal piano di indirizzo territoriale e dai piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale n. 5/1995, nonché dai piani dei parchi nazionali e regionali.

3. Il piano di bacino provvede alla definizione e all'aggiornamento del bilancio idrico nonché alla adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione dell'art. 3 della legge n. 36/1994, e ai fini di quanto previsto all'art. 12 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81.

4. Il piano di bacino provvede inoltre a quanto disposto nell'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 42 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile).

5. Il piano di bacino deve contenere il quadro progettuale e prescrizionale nonché la programmazione temporale degli interventi e le relative necessità finanziarie, oltre al quadro conoscitivo e informativo.

6. Il piano di bacino può essere redatto e aggiornato anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione idraulica, in attuazione dell'art. 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183/1989, come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

7. Al fine di assicurare il coordinamento e i contenuti minimi omogenei dei piani di bacino la Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche.

Art. 8.

Procedimento per la formazione del piano di bacino

1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente della conferenza di bacino avvia il procedimento di formazione del piano attraverso la convocazione di una apposita conferenza di programmazione che indica:

a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del bacino idrogeologico di competenza;

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.

2. Il progetto di piano di bacino redatto dal Comitato tecnico viene presentato dal segretario generale alla giunta regionale e al presidente della conferenza di bacino, il quale provvede alla trasmissione del progetto di piano alle province e ai comuni. Il progetto medesimo è depositato presso i comuni per la durata di sessanta giorni, affinché chiunque possa prenderne visione.

3. La Giunta regionale nomina il Garante dell'informazione nell'ambito dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali così da favorirne la partecipazione.

4. La Giunta regionale dà notizia dell'avvenuto deposito e della nomina del Garante dell'informazione mediante avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale.

5. Entro il termine di cui al comma 2 ogni interessato può presentare alla provincia o al comune osservazioni sul progetto di piano. Il comune trasmette alla provincia le osservazioni ricevute unitamente al proprio parere entro i successivi dieci giorni.

6. Le province, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, trasmettono le osservazioni pervenute in merito al progetto di piano e le eventuali proprie osservazioni alla Giunta regionale, anche in relazione ai contenuti del proprio piano territoriale di coordinamento.

7. La Giunta regionale provvede alla adozione del piano, tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 5 e 6 e degli ulteriori approfondimenti istruttori del Comitato tecnico, entro i successivi centoventi giorni.

8. Il piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva, dopo aver acquisito il parere del nucleo di valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 5/1995, appositamente integrato dal dirigente competente in materia di difesa del suolo.

9. Il piano di bacino approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

10. Le modifiche al piano di bacino sono approvate con la stessa procedura di cui al presente articolo e con la riduzione alla metà dei tempi di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 9.

Coordinamento della pianificazione territoriale con il piano di bacino

1. Il piano di bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale e di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti.

2. Il piano di bacino stabilisce inoltre i termini entro cui gli enti competenti devono procedere all'adeguamento dei piani di cui al comma 1.

3. In attesa dell'adeguamento dei piani e dei programmi di cui ai commi 1 e 2, il piano di bacino individua specifiche norme vincolanti immediatamente gli enti pubblici ed i privati al fine di salvaguardare l'efficacia del piano di bacino stesso

4. Decorsi i termini stabiliti dal piano di bacino per l'adeguamento degli strumenti di cui al primo comma, il Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, diffida l'ente inadempiente a provvedere entro centottanta giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente.

Art. 10.

Programmi di intervento pluriennale

1. Il piano di bacino si attua attraverso programmi pluriennali di intervento, proposti dal Comitato tecnico, valutati dalla Conferenza di bacino e approvati dal Consiglio regionale.

2. Il programma pluriennale di intervento individua gli enti attuatori e determina le risorse finanziarie necessarie da reperire attraverso finanziamenti statali, regionali, comunitari e degli enti locali.

3. La Giunta regionale, a fronte di situazioni di necessità ed emergenza, può chiedere al Comitato tecnico, anche in mancanza del piano di bacino, l'elaborazione di programmi transitori secondo criteri e metodi determinati dalla Giunta regionale medesima, sentito il nucleo di valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 5/1995.

Art. 11.

Misure di salvaguardia

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, la giunta regionale, sentita la Conferenza di bacino, approva misure di salvaguardia.

2. Le misure di salvaguardia, pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, diffida l'ente inadempiente ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta con ordinanza cautelare, previa delibera della giunta regionale, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli enti interessati.

Titolo IV

RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 12.

Competenze della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo di efficacia nelle materie di cui alla presente legge, ivi compresa la difesa delle coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione della legge n. 36/1994, nonché le seguenti funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario e non ricomprese tra quelle disciplinate dagli articoli 14 e 15:

a) classificazione opere idrauliche;

b) progettazione e realizzazione ove previsto dagli atti di programma, di opere idrauliche ed idrogeologiche;

c) progettazione e realizzazione, ove previsto dagli atti di programma, delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;

d) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi;

e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;

f) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;

g) predisposizione del regolamento per la disciplina delle acque superficiali anche ai fini della determinazione della pubblicità delle medesime.

Art. 13.

Riorganizzazione degli uffici del Genio civile

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvede alla riorganizzazione degli uffici del Genio civile sulla base della delimitazione degli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui all'art. 2 della presente legge, specificandone denominazione, attribuzioni funzionali e rapporti con il centro direzionale.

2. Ai fini della riorganizzazione di cui al comma 1, viene tenuto conto delle funzioni tecnico amministrative riservate alla Regione della opportunità di assicurare adeguato supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio dei piani di bacino, delle esigenze connesse all'attuazione della legge regionale n. 5/1995, delle generali necessità conoscitive e di verifica in materia di pianificazione territoriale e ambientale.

Art. 14.

Competenze provinciali

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di:

a) organizzazione e funzionamento del servizio di polizia delle acque pubbliche, di piena e di pronto intervento idraulico;

b) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo;

c) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi;

d) manutenzione, esercizio, vigilanza e pronto intervento delle opere idrauliche e delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;

e) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più province la nomina dovrà avvenire d'intesa fra queste ultime.

2. Le province ricomprese in un medesimo ambito territoriale di difesa del suolo esercitano le funzioni di cui al presente articolo in forma coordinata ed in raccordo con le funzioni concernenti la gestione delle risorse idriche integrate di competenza delle corrispondenti autorità di ambito, di cui alla legge regionale n. 81/1995. A tal fine la Regione emana appositi indirizzi tesi a garantire l'unitarietà della gestione degli ambiti territoriali di difesa del suolo.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le province possono avvalersi delle comunità montane e dei consorzi di bonifica istituiti ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), ricadenti nello stesso ambito territoriale di difesa del suolo, cartografia allegato *B*.

Art. 15.

Competenze comunali

1. Ai fini della difesa dei centri abitati i comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ed argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora i detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'art. 12, comma 3, dello stesso regio decreto.

Art. 16.

Risorse finanziarie, strumentali ed umane

1. Con atto della giunta regionale, d'intesa con le province interessate, previo confronto con le organizzazioni sindacali, vengono definiti i contingenti di personale e le risorse finanziarie corrispondenti all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 14, già esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale regionale trasferito si applica la legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 «Trattamento previdenziale del personale regionale» ed i relativi oneri sono a carico della Regione che provvede direttamente all'erogazione. Al predetto personale si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 41 (Recepimento del quinto accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario).

3. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di trasferimento del personale e delle corrispondenti risorse finanziarie.

4. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni conferite dalla Regione in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

5. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 decorre dalla data di trasferimento del personale e delle corrispondenti risorse finanziarie.

6. La Regione incentiva, in sede di attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 4, l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale di difesa del suolo.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 17.

Bacini interregionali

1. Per i Bacini interregionali l'organizzazione delle autorità di bacino, le procedure di formazione, l'efficacia dei piani di bacino, la programmazione degli interventi di attuazione sono disciplinati da atti d'intesa con le altre regioni interessate, approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale.

2. Per l'utilizzazione dei fondi a disposizione dell'autorità di bacino il segretario generale opera quale funzionario delegato ai sensi dell'art. 2, lettera *c)*, della legge regionale n. 14/1997.

Art. 18.

Norme finanziarie

Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 4 dicembre 1998.

(Omissis).

99R0128

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. **92.**

I.R.P.E.T. (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana). Approvazione seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 44 del 24 dicembre 1998)*

(Omissis).

99R0129

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 93.

Interventi straordinari per l'acquacoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 44 del 24 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e interventi

1. La presente legge attiva interventi per favorire lo sviluppo dell'acquacoltura in armonia con gli orientamenti comunitari e nazionali in materia.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge perseguono le finalità di conciliare lo sviluppo economico con il mantenimento dell'equilibrio ambientale, valorizzando risorse ed azioni locali, con priorità per i territori ricadenti nei comuni montani.

3. Tali interventi consistono in azioni di ricerca e sperimentazione in materia di acquacultura, tendenti a diversificare le specie allevate, ad innovare e perfezionare le tecnologie di allevamento; per l'attuazione di tali interventi la Regione si avvale dell'Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (A.R.S.I.A.).

4. Gli interventi consistono anche in campagne di educazione al consumo dei prodotti ittici.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri della presente legge, stabiliti per l'anno 1998 in L. 400.000.000 si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda «spese» del bilancio di previsione per l'esercizio in corso per competenza e cassa di medesimo importo.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 10 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'11 dicembre 1998.

99R0130

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 94.

Interventi per la promozione di lavori socialmente utili nelle zone colpite da eventi calamitosi verificatisi in data 19 giugno 1996. Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1996, n. 77.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 44 del 24 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È rifinanziato, per l'anno 1998, l'intervento straordinario previsto dalla legge regionale n. 77/1996 a favore della provincia di Lucca per i progetti relativi alla realizzazione di lavori socialmente utili nei comuni colpiti da alluvione il 19 giugno 1996 per la somma di L. 200.000.000.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per L. 182.000.000 con i fondi allocati nei seguenti capitoli del bilancio 1998, che presentano la necessaria disponibilità:

Cap. 14710 ..... L. 73.500.000;

Cap. 14720 ..... L. 72.000.000;

Cap. 14740 ..... L. 16.500.000;

Cap. 14750 ..... L. 16.000.000;

Cap. 14760 ..... L. 4.000.000.

Per quanto attiene l'importo di L. 18.000.000 con la seguente variazione da apportare agli stati previsionali della spesa del bilancio corrente, gestione della competenza e della cassa per analogo importo:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 15 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 10 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'11 dicembre 1998.

99R0131

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 95.

Assegnazione di un contributo straordinario all'Istituto storico della resistenza in Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 44 del 24 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'Istituto storico della resistenza in Toscana, al cui finanziamento la Regione partecipa ai sensi della legge regionale 12 giugno 1981, n. 51, è assegnato, per l'anno 1998, un contributo straordinario aggiuntivo di L. 150.000.000.

2. Il relativo onere finanziario fa carico al bilancio di previsione del corrente anno 1998 — parte spesa — cui è apportata la seguente variazione, per competenza e cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 10 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'11 dicembre 1998.

99R0132

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 96.

Subentro nel credito vantato dal Ministero del tesoro nei confronti delle Terme di Casciana S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 45 del 31 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale, all'entrata in vigore della presente legge, corrisponde in un'unica soluzione la somma di L 2.200.000.000 al Ministero del tesoro quale concorso all'estinzione del debito delle Terme di Casciana S.p.a. verso il suddetto Ministero.

2. La Regione Toscana subentra nel credito vantato dal Ministero del tesoro nei confronti della «Terme di Casciana S.p.a.» per la somma corrisposta ai sensi del comma 1.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge è fatto fronte con la variazione al bilancio per analogo importo di competenza e cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 23 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 dicembre 1998.

99R0133

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 97.

Società Aeroporto Toscano SAT Galileo Galilei S.p.a. - Aumento del capitale sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 45 del 31 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della «Società Aeroporto Toscano (SAT) Galileo Galilei S.p.a.» sottoscrivendo n. 8073 nuove azioni del valore nominale di L. 100.000 ciascuna.

Art. 2

1. All'onere di L. 807.300.000 derivante dalla presente legge è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 34010 che viene istituito nel bilancio preventivo del 1998 con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

1. Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo di competenza e cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 dicembre 1998.

99R0134

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. **98.**

Legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 - Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica - Integrazione alle norme transitorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 45 del 31 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Inserimento di un comma nell'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77

1. La rubrica dell'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77, è così modificata «Norme transitorie».

2. Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Gli amministratori straordinari e i collegi dei sindaci revisori delle A.T.E.R. in carica alla data del 3 novembre 1998, sono prorogati nelle loro funzioni fino all'emanazione della deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'art. 7, comma 1. Con tale atto il Consiglio può regolare lo svolgimento delle attività correnti delle A.T.E.R., anche attraverso ulteriori proroghe a ciò necessarie fino all'operatività dei nuovi soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 3».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 23 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 25 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 dicembre 1998.

99R0135

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. **99.**

Legge regionale n. 34/1994. Misure per promuovere l'operatività dei consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 45 del 31 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione della legge regionale n. 34/1994 «Norme in materia di bonifica» la presente legge interviene al fine di agevolare l'operatività dei consorzi di bonifica titolari delle funzioni loro attribuite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 47, comma 2, e dei consorzi di bonifica istituiti in applicazione dell'art. 51 della legge.

Art. 2.

Contributi

1. La Regione, constatato l'ampliamento del territorio di competenza dei consorzi di bonifica titolari delle funzioni per i nuovi comprensori, per consentire l'avvio della piena operatività sull'intero comprensorio concede contributi straordinari a detti consorzi per gli adempimenti indicati all'art. 47, comma 6 della legge regionale n. 34/1994. In particolare i contributi sono finalizzati al finanziamento delle spese necessarie all'aggiornamento del catasto consortile, alla determinazione del perimetro di contribuenza ed alla predisposizione del piano di riparto della contribuenza riferiti alle nuove aree di competenza dei consorzi.

2. I contributi vengono concessi, per il 60% delle spese complessivamente previste e non oltre tale percentuale, per gli adempimenti indicati al precedente comma, fino ad un importo massimo del contributo pari a 180 milioni.

Art. 3.

Procedure

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Consorzi possono presentare le richieste di contributo alle province competenti per territorio ai sensi della deliberazione n. 315 del 15 ottobre 1996, corredate da una relazione tecnica con la puntuale descrizione dell'intervento e da un dettagliato preventivo dei costi. Entro i successivi quarantacinque giorni le province provvedono all'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande presentate, alla loro approvazione ed alla trasmissione all'amministrazione regionale della relativa richiesta di contributi.

2. Il dirigente regionale competente provvede nei successivi quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti da parte delle province all'assegnazione dei contributi ed alla loro contestuale liquidazione alle province rispettivamente competenti per territorio. Le province determinano le modalità di liquidazione ed erogano i contributi ai consorzi beneficiari. Le province in attuazione delle disposizioni regionali in materia di rendicontazione di finanziamenti regionali, di cui alla legge regionale 20 marzo 1997, n. 22, inviano all'amministrazione regionale le rendicontazioni finanziarie relative all'utilizzo dei contributi nonché una relazione tecnica riguardante risultati conseguiti e le relative valutazioni.

Art. 4.

Priorità

1. Qualora le richieste ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie sarà data priorità alle domande presentate dai consorzi che a seguito dell'attribuzione di funzioni deliberata dal consiglio regionale ai sensi degli articoli 47 e 51 della legge regionale n. 34/1994 conseguono il maggiore ampliamento territoriale rispetto all'area di operatività precedente all'attribuzione stessa.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con la seguente variazione da apportare per analogo importo di competenza e di cassa alla parte spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1998:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 25 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 dicembre 1998.

99R0136

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. **100.**

Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 45 del 31 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Titoli di viaggio a tariffa agevolata

1. Alle categorie di cittadini residenti nel territorio della Regione Toscana indicate al successivo art. 2 viene rilasciato uno dei seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:

a) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana della città di residenza;

b) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso effettuato su linee ordinarie extraurbane;

c) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, cumulativo dei titoli di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, riferibile alla rete urbana della città di residenza o di destinazione;

2. Alle categorie medesime vengono inoltre rilasciati i seguenti titoli:

a) biglietto di corsa semplice o a tempo, adottato nei centri dotati di servizi urbani che, alla tariffa aziendale dei biglietti medesimi, dà diritto alla libera circolazione per giorni uno sulla rete a cui il biglietto si riferisce;

b) biglietto di corsa semplice per percorsi extraurbani che, alla tariffa relativa al percorso di andata, dà diritto alla effettuazione del percorso in andata e ritorno.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I titoli di viaggio di cui al precedente art. 1 sono rilasciati:

a) agli invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;

b) agli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla 1ª alla 7ª categoria;

c) ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

d) alle persone disabili riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 3 febbraio 1992, n. 104;

e) agli invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

f) ai mutilati e invalidi di guerra;

g) ai Cavalieri di Vittorio Veneto o ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti;

h) ai cittadini di età superiore ai 65 anni:

1) se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale imponibile ai fini IRPEF non superiore all'importo della pensione minima INPS maggiorata ai sensi della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni.

2) se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al punto 1) ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite, ovvero se il reddito del richiedente superi quello indicato al punto 1) ma il reddito di coppia non superi il doppio del medesimo limite.

2. Ai fini della presente legge gli ultrasessantacinquenni dichiarati invalidi ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 509/1988 sono assimilati agli invalidi con percentuale superiore o uguale a 67%.

3. La validità dei titoli di cui all'art. 1 rilasciati ad invalidi che abbiano diritto di accompagnamento ai sensi della vigente normativa estesa senza sovraprezzo all'accompagnatore.

Art. 3.

Tariffe

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le tariffe di vendita all'utenza dei titoli di cui al primo comma dell'art. 1, applicando, in relazione alle condizioni economiche degli aventi diritto, adeguate riduzioni in rapporto ai limiti di reddito previsti per l'erogazione dell'assegno sociale e corrispondenti alla pensione minima INPS; stabilisce altresì con propria deliberazione i criteri e le modalità relative al rilascio dei titoli di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 ed al rimborso delle relative minori entrate aziendali.

2. Fermo restando il regime tariffario agevolato previsto dalla presente legge, nell'ambito del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, possono essere ridefinite le tipologie dei titoli di viaggio previste al precedente art. 1.

3. La Giunta regionale nei limiti di stanziamento annuale di bilancio determina, previa contrattazione con le aziende di trasporto interessate, le tariffe di vendita dei titoli agevolati anche in correlazione con le discipline tariffarie definite dal programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 8 della sopracitata legge regionale.

4. Gli enti locali possono estendere, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, le agevolazioni di cui alla presente legge a categorie a rischio e a particolari soggetti svantaggiati, ivi compresi sog-

getti non appartenenti alla Unione europea secondo i criteri e le modalità previsti dalla presente legge, sulla base di specifici accordi con le aziende di trasporto pubblico locale.

Art. 4.

Criteri per la determinazione del reddito

1. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età superiore ai 65 anni ai sensi dell'art. 2, lettera *h)*, e quali condizione per l'accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, deliberate dalla giunta in favore di tutti gli aventi diritto ai titoli agevolati, ai sensi dell'art. 3:

a) non si computa il reddito derivante dall'unità immobiliare di proprietà sempre che la stessa sia adibita ad abitazione e costituisca l'unica immobiliare posseduta;

b) si considera incrementato del 25% il rilimite di reddito per coloro che vivono soli o in un nucleo familiare in cui non sono previsti altri redditi.

Art. 5.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana della deliberazione di cui al primo comma del precedente art. 3. È fatta salva la validità dei titoli di viaggio a tariffa agevolata già rilasciati ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33, come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 4, fino alla loro naturale scadenza.

Art. 6.

Abrogazioni

1. È abrogato l'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'approvazione della presente legge si provvede per l'anno 1998 con le disponibilità di cui al cap. 31110 e per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 23 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 dicembre 1998.

99R0137

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1998, n. 101.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36: «Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 1 dell'8 gennaio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge ha lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'artigianato e dell'associazionismo artigiano di garanzia in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 e, nell'ambito della programmazione regionale, costituisce il quadro organico degli incentivi finanziari regionali alle imprese artigiane di cui agli articoli 12 e 49 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Art. 2.

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36, dopo le parole «L'Artigiancredito Toscano» sono aggiunte le parole «l'Artigiancassa S.p.a.».

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione concede contributi ad Artigiancredito Toscano per l'attività istituzionale dello stesso, ed in particolare:

a) per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie a fronte di operazioni di credito o di leasing o di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi alle imprese associate alle cooperative e consorzi aderenti ad Artigiancredito Toscano. Tali contributi dovranno essere contabilizzati in apposito fondo di riserva indivisibile tra i soci;

b) per i programmi di attività diretti all'assistenza tecnica, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento dei soci delle cooperative e consorzi, all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all'incentivazione dell'artigianato nonché all'elaborazione, in collaborazione con gli enti locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti di area e degli accordi di programma;

c) per programmi di consolidamento e fusione delle strutture proposti da Artigiancredito Toscano, a favore delle cooperative e dei consorzi.

2. La Regione Toscana concede contributi all'Artigiancredito Toscano per l'incentivazione delle imprese, finalizzati all'erogazione dei contributi in conto capitale, in conto canoni di leasing e in conto interesse ed altri prodotti finanziari, a favore dei soci delle cooperative e dei consorzi nonché a favore delle imprese artigiane sulla base di specifici programmi di sviluppo articolati territorialmente e settorialmente».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1995 n. 36 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito del programma regionale di sviluppo e degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione nonché di eventuali direttive del consiglio regionale, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, entro il mese di aprile di ciascun anno:

a) l'importo, per singole annualità del contributo previsto dalla lettera *a)* comma 1 dell'art. 3, tenendo conto dei volumi di credito che la Regione intende promuovere tramite Artigiancredito Toscano;

b) l'importo del contributo previsto dalla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 3, tenendo conto:

1. dei programmi di attività di cui alla lettera *b)* del comma 1., art. 3, svolte anche in collaborazione con gli enti locali, che l'Artigiancredito Toscano presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale;

2. delle attività tecniche, e/o istruttorie che l'Artigiancredito Toscano è chiamato a svolgere sulla base delle convenzioni indicate dal comma 2; del precedente art. 2;

c) l'importo dei contributi di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'art. 3 in base ai programmi prêsentati da Artigiancredito Toscano e diretti al consolidamento del sistema artigiano di garanzia anche tramite fusioni tra cooperative e/o consorzi. In tale caso i contributi saranno finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese di fusione e delle spese di gestione del primo anno di attività, nonché al consolidamento del patrimonio risultante dalla fusione qualora quest'ultimo costituisca l'unico elemento insufficiente fra quelli determinati dalla Giunta regionale in attuazione dell'atto di cui alla lettera *c)*, del primo comma dell'art. 3;

d) l'importo dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 3, adottando contestualmente appositi specifici atti per programmi, anche su proposta di Artigiancredito Toscano, nonché per programmi definiti in collaborazione con gli enti locali nell'ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti di area e degli accordi di programma.

Art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. *(Direttive regionali e convenzioni).* — 1. La Giunta regionale adotta, sentito anche l'Artigiancredito Toscano, apposite specifiche direttive in base alle quali Artigiancredito Toscano è tenuto a stipulare le convenzioni con le banche, le società di leasing e di factoring e altre istituzioni finanziarie per la concessione delle garanzie.

2. Le direttive della Giunta regionale determinano:

a) l'importo massimo e minimo delle operazioni assistite dalla garanzia primaria o sussidiaria di Artigiancredito Toscano;

b) i tempi massimi e minimi di ammortamento;

c) la regolamentazione per l'erogazione dei contributi;

d) la ripartizione dell'intervento a garanzia tra Artigiancredito Toscano e i soci, che comunque non superi la misura percentuale del 60% a carico di Artigiancredito Toscano;

e) i criteri per definire un rapporto tra operazione garantita e quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della cooperativa o consorzio fidi;

f) ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dalla Giunta regionale».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 viene aggiunta la seguente lettera:

«*g-bis)* obbligo del rispetto delle direttive emanate dalla Giunta regionale in base all'art. 5».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 è sostituito dal seguente:

«1. Sino alla stipula di nuove convenzioni sottoscritte in base alle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, restano valide le convenzioni attualmente in essere tra Artigiancredito Toscano, le cooperative e consorzi artigiani e le banche».

Art. 8.

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis*. *(Regime* de minimis). — 1. I contributi previsti dalla presente legge sono soggetti al regime «de minimis», come definito dalla normativa comunitaria.

Art. 9.

1. I contributi concessi dalla Regione Toscana per l'attività di garanzia alla data del 31 dicembre 1998 costituiscono risorse disponibili ma non divisibili tra i soci di Artigiancredito Toscano per l'attività di garanzia.

2. Artigiancredito Toscano entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a adeguare il proprio statuto a quanto prescritto dal comma 1 nonché alle direttive di cui all'art. 5.

Art. 10.

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte a decorrere dall'anno 1999 con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1998 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 dicembre 1998.

99R0138

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. 77.

Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Abruzzo, per agevolare e incentivare l'accesso dei cittadini agli strumenti di informazione, cultura e formazione permanente, in condizioni di pari opportunità, promuove:

l'organizzazione di un sistema regionale — articolato in sistemi provinciali — di servizi bibliotecari-informativi, gestiti da province, comuni e altri soggetti proprietari di biblioteche aperte al pubblico, e coordinati dalle province;

lo sviluppo e la trasformazione qualitativa dell'offerta di servizi bibliotecari-informativi sul territorio regionale, con l'impiego diffuso e mirato di nuove tecnologie.

Art. 2.

Definizione di sitema bibliotecario-informativo

Per sistema bibliotecario-informativo si intende un gruppo di biblioteche pubbliche e punti di servizio bibliotecario-informativo, dotati, di norma, di specifico patrimonio librario, di personale proprio e di amministrazione autonoma, che attuano forme di collaborazione stabile e coordinata per i seguenti compiti:

realizzazione di una banca dati comune, collegata a quella del Servizio bibliotecario nazionale - SBN;

costituzione di una rete di servizi bibliotecari strutturata in maniera da rendere possibile la fruizione dei medesimi benefici da ogni punto di accesso della rete stessa;

utilizzazione e gestione collettiva di strumenti catalografici e bibliografici;

razionalizzazione dell'impiego di fondi per acquisti librari e abbonamenti a periodici;

adozione di criteri per la gestione del prestito interbibliotecario;

partecipazione e accesso al sistema regionale di informazioni in rete e in linea;

valorizzazione del ruolo sociale delle biblioteche quali centri di aggregazione e di iniziativa culturale, e quali sedi di mostre, manifestazioni e corsi per la promozione della lettura e l'educazione permanente;

specializzazione delle raccolte in funzione della vocazione delle biblioteche.

Art. 3.

Sistema bibliotecario-informativo regionale e sua articolazione su base provinciale

Il sistema bibliotecario-informativo della Regione Abruzzo è composto dai sistemi bibliotecari-informativi provinciali di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti.

Ciascun sistema bibliotecario-informativo provinciale è costituito dalla biblioteca provinciale, e dalle altre biblioteche pubbliche e punti di servizio bibliotecario-informativo aventi sede nel territorio provinciale, e appartenenti ad enti locali ed altri soggetti.

Il sistema bibliotecario-informativo provinciale partecipa, tramite ciascuna biblioteca provinciale, al Servizio bibliotecario nazionale - SBN, secondo il protocollo di intesa Stato-regioni, con facoltà di collegarsi ad altri archivi elettronici di reti regionali, nazionali e internazionali.

L'adesione al sistema bibliotecario-informativo provinciale è regolata da specifica convenzione tra gli enti partecipanti al sistema stesso.

La suddetta convenzione deve riguardare:

gli obiettivi;

i criteri di individuazione delle risorse organizzative ed economiche necessarie per il raggiungimento dei risultati attesi, e la quota di spesa annuale e/o pluriennale, a carico di ciascun ente associato;

il tipo delle attività e degli interventi comuni, riferiti anche alla formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale addetto, e le modalità di gestione degli stessi;

gli indirizzi per l'acquisizione di arredi e attrezzature tecnologiche e informatiche, da destinare a ciascuna sede del servizio bibliotecario-informativo;

le modalità di circolazione del materiale bibliografico e documentario;

le norme per la fornitura di servizi a pagamento agli utenti, concernenti la fotocopiatura, la microfilmatura ed altri sistemi di riproduzione, la ricerca onerosa di informazioni in rete o in linea, e altre prestazioni.

Le biblioteche non appartenenti ad enti locali, aperte al pubblico, e i servizi biblitecari delle università abruzzesi, possono partecipare al sistema bibliotecario-informativo provinciale, mediante la stipula di una convenzione conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Centro-rete del sistema bibliotecario-informativo provinciale

Presso ciascuna biblioteca provinciale è istituito il centro-rete del sistema bibliotecario-informativo provinciale.

Art. 5.

Compiti della Regione

Nell'ambito degli interventi nel settore bibliotecario e dell'informazione, la Giunta regionale, tramite la soprintendenza ai beni librari:

esercita le funzioni delegate alle regioni dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, riferite a manoscritti e materiale bibliografico e documentario raro e di pregio e a cose mobili di interesse storico artistico;

redige, in sintonia con direttive e obiettivi contenuti nel programma regionale di sviluppo, e nel piano regionale dei beni, delle attività e dei servizi culturali, approvati dal consiglio regionale, la sezione del piano stesso, da sottoporre all'approvazione del medesimo organo, che individua le linee-guida della progettazione, e del funzionamento su base provinciale, del sistema bibliotecario-informativo regionale;

promuove l'intesa tra ciascuna provincia, eventuali altri enti interessati e gli uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, per finalità relative alla catalogazione e al recupero dell'informazione nonché alla installazione e al potenziamento degli impianti di prevenzione e di sicurezza del patrimonio bibliografico e documentario;

promuove l'esecuzione dell'intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Presidente della conferenza episcopale italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, per quanto concerne la fruizione pubblica di beni librari e documentari appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche;

collabora all'esecuzione del protocollo di intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero della pubblica istruzione per il piano di promozione della lettura;

sostiene iniziative dell'Associazione italiana biblioteche - A.I.B., di istituti universitari e di centri di servizi informatici, concernenti programmi di ricerca e catalogazione nonché di formazione, qualificazione e aggiornamento di personale del settore bibliotecario;

incentiva l'introduzione e il potenziamento di tecnologie informatiche, in regime SBN - Servizio bibliotecario nazionale, nella gestione del servizio bibliotecario-informativo regionale;

favorisce, altresì, l'interoperatività tra lo stesso SBN e sistemi di gestione informatizzati diversi, già attivati in biblioteche abruzzesi, per realizzare una struttura di biblioteche in rete, dotata di un archivio comune per l'organizzazione di servizi di livello nazionale;

formula direttive, anche mediante approvazione di modelli-tipo, in merito alle convenzioni da stipularsi tra gli enti, comprese le università abruzzesi, partecipanti al sistema bibliotecario-informativo provinciale;

cura la realizzazione di cataloghi, anche in formato elettronico, relativi a fondi librari di particolare rilevanza storica, o a edizioni rare e di pregio;

procede alla inviduazione dei livelli minimi di prestazione del servizio bibliotecario-informativo, attraverso la definizione di standard riferiti alla tipologia, al bacino di utenza, agli orari di apertura, alla dotazione di locali, di personale, di attrezzature, di risorse librarie e di tecnologie informatiche delle singole strutture del servizio stesso;

formula i criteri per la valutazione dei servizi bibliotecari ai fini dell'indirizzo dell'azione di sostegno, e del controllo dei risultati;

stabilisce principi fondamentali e struttura di un modello di formulano dei diritti degli utenti dei servizi bibliotecari-informativi della Regione, contenente le comunicazioni delle biblioteche ai loro utenti riguardanti: fattori quantitativi e qualitativi dei servizi offerti e modalità di accesso; metodologia per costruzione di standard di qualità; tipologia e modalità di erogazione dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento; norme procedurali e comportamentali;

elabora criteri di omogeneizzazione rivolti alla realizzazione di un documento di accesso valido per tutte le biblioteche appartenenti ad enti locali del territorio regionale.

Art. 6.

Funzioni delegate alle province

In conformità del disposto di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale.

Nell'ambito dell'esercizio della delega suddetta, le province:

provvedono alla progettazione esecutiva dell'ordinamento, della organizzazione e della gestione del sistema bibliotecario-informativo provinciale;

redigono, con l'osservanza delle modalità di partecipazione degli enti locali di cui alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 85, e approvano, un programma pluriennale di attuazione del sistema stesso, elaborato nel rispetto delle indicazioni formulate:

a) dal programma regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale;

b) dal piano regionale dei beni, delle attività e dei servizi culturali, approvato dal medesimo organo, e segnatamente dalla sua sezione concernente i beni librari e i servizi bibliotecari-informativi;

formano e approvano, con riferimento al programma attuativo annuale, approvato dalla Giunta regionale, della specifica sezione del piano regionale dei beni, delle attività e dei servizi culturali, il programma esecutivo annuale del programma pluriennale di attuazione del sistema bibliotecario-informativo provinciale;

assicurano, con propria partecipazione alla spesa cui concorrono la Regione e gli altri enti locali interessati, il funzionamento in forma associata della rete di servizio del sistema bibliotecario-informativo provinciale per quanto concerne le acquisizioni patrimoniali, la circolazione dei documenti, la catalogazione e la gestione delle informazioni anche da archivi elettronici;

organizzano mostre di interesse locale o regionale di materiale bibliografico e documentario di valore storico-testimoniale;

trasmettono alla soprintendenza ai beni librari, con cadenza annuale, le notizie e i dati statistici necessari per la misurazione e la valutazione del servizio offerto, in relazione agli standard quantitativi e qualitativi fissati dalla Giunta regionale.

In caso di costituzione da parte delle province, per l'esercizio del servizio bibliotecario-informativo, di istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, queste ultime, oltre ai compiti istituzionali delle biblioteche provinciali, assolvono le funzioni di centro-rete del sistema bibliotecario-informativo provinciale.

Sono altresì delegate alle province le funzioni attualmente esercitate dai centri di servizi culturali con annesse biblioteche, di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, con assegnazione dei relativi finanziamenti.

Nell'esercizio di tale delega, le province provvedono a utilizzare personale e strutture dei suddetti centri di servizi culturali esclusivamente per le finalità previste dalle leggi regionali di riferimento e dai conseguenti atti amministrativi.

Art. 7.

Funzioni dei comuni

I comuni, singolarmente o in maniera associata, provvedono, con specifici stanziamenti di bilancio, alla istituzione e alla gestione della biblioteca comunale o comprensoriale, e partecipano, qualora convenzionati, al funzionamento e allo sviluppo del sistema bibliotecario-informativo provinciale, sulla base degli impegni, di cooperazione e finanziari, definiti in convenzione.

I comuni, assumono iniziative rivolte alla valorizzazione del proprio patrimonio librario e documentario, e promuovono la creazione di nuovi canali di rapporto tra le proprie biblioteche e la comunità scolastica per favorire la migliore utilizzazione delle risorse bibliotecarie e bibliografiche; procedono, inoltre, alla elaborazione, nel dettaglio, del formulario dei diritti degli utenti dei propri servizi bibliotecari-informativi, sulla base dei principi e contenuti del modello predisposto dalla Giunta regionale, e alla rilevazione dei dati inerenti la consistenza, i servizi, l'utenza e l'attività delle proprie biblioteche.

Art. 8.

Interventi diretti della regione

Una quota, non inferiore al 20% e non superiore al 30%, delle risorse disponibili nel bilancio regionale, in ciascun esercizio finanziario, per l'incentivazione del settore bibliotecario-informativo, è destinata ad interventi diretti della Regione connessi con i compiti descritti nell'art. 5 della presente legge, nonché alle attività di tutela e restauro del patrimonio bibliografico e documentario raro e di pregio, di cui alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 32.

Art. 9.

Programmi attuativi annuali

La Giunta regionale approva programmi attuativi, annuali, predisposti a cura della soprintendenza ai beni librari, della sezione, riferita ai beni librari e ai servizi bibliotecari-informativi, del piano regionale dei beni, delle attività e dei servizi culturali, approvata dal Consiglio regionale.

Detti programmi contengono la specificazione:

degli interventi diretti della Regione di cui al precedente art. 8, e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

dei fondi da assegnare alle province per la realizzazione degli interventi di loro competenza, in ordine alla delega di funzioni ad esse attribuita con la presente legge.

La ripartizione dei fondi assegnati complessivamente alle province, in favore di ciascuna di esse, è effettuata nel modo che segue:

una quota pari al 40% dell'ammontare complessivo di detti fondi è ripartita in parti uguali tra le province di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti;

una quota, pari al 40% è ripartita in ragione delle spese di gestione dei rispettivi sistemi bibliotecari informativi provinciali;

una quota, pari al 20% è ripartita in proporzione al numero di abitanti di ciascuna provincia.

Art. 10.

Direttive per l'impiego delle risorse regionali da parte delle province

L'impiego da parte delle province delle risorse regionali disponibili per l'attuazione dei programmi di intervento di cui alla presente legge, deve essere rapportato, di norma, ad ambiti di dimensioni territoriali e demografiche idonee ad assicurare la funzionalità del servizio bibliotecario-informativo.

Ciascuna provincia, con riferimento al programma attuativo annuale, approvato dalla Giunta regionale, di cui al precedente articolo, della sezione, concernente i beni librari e i servizi bibliotecari-informativi, del piano regionale dei beni, delle attività e dei servizi culturali, approvato dal consiglio regionale, procede alla formazione e approvazione del programma esecutivo annuale del proprio programma pluriennale di attuazione del sistema bibliotecario-informativo.

Detto programma esecutivo annuale di ciascuna provincia contiene:

la previsione di utilizzazione dei fondi stanziati per la specifica destinazione, nel bilancio della provincia stessa, nell'anno di riferimento, con individuazione dei soggetti beneficiari e delle relative contribuzioni;

la previsione, con individuazione dei soggetti beneficiari e delle relative contribuzioni, di impiego delle risorse trasferite dalla Regione secondo il seguente riparto in quote:

a) quota da destinare al funzionamento del centro-rete del sistema bibliotecario-informativo provinciale e delle biblioteche aderenti al sistema stesso;

b) quota da utilizzare per la concessione di contributi in favore di enti locali, singoli, o associati nelle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, proprietari di biblioteche aperte al pubblico, non aderenti al sistema bibliotecario-informativo provinciale;

c) quota da impiegare per la concessione di contributi in favore di biblioteche di interesse locale, aperte al pubblico, di proprietà di enti, associazioni, consorzi, non aderenti al sistema bibliotecario-informativo provinciale.

L'assegnazione, da parte delle province, di contributi agli enti e soggetti proprietari di biblioteche aperte al pubblico, aderenti al sistema bibliotecario-informativo provinciale, è effettuata direttamente, in proporzione all'incidenza, rispetto ai complessivi oneri di gestione, degli impegni finanziari annuali assunti dagli stessi enti e soggetti, in sede di convenzione.

La concessione, da parte delle province, di contributi in favore degli enti locali e degli altri soggetti proprietari di biblioteche aperte al pubblico, non convenzionati con il sistema bibliotecario-informativo provinciale, è effettuata, invece, su specifica richiesta degli stessi, da inoltrare alla provincia competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Dette richieste devono essere corredate di un preventivo delle spese da effettuare nell'anno in corso, nonché di un consuntivo delle spese sostenute, per la biblioteca, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, in cui siano evidenziate quelle assunte a proprio totale carico.

Non sono ammissibili richieste di contribuzione presentate alle province da comuni singoli, con popolazione inferiore ai duemila abitanti, e non aderenti al sistema bibliotecario-informativo provinciale, qualora non associati, nelle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, con altri comuni della medesima area geografica per la gestione di un servizio bibliotecario-informativo destinato a una utenza, di almeno tremila abitanti nei territori classificati montani, e di almeno cinquemila abitanti nelle altre zone.

In coerenza con gli obiettivi fissati dal programma pluriennale di attuazione del sistema bibliotecario-informativo provinciale, ciascuna provincia può prevedere, nei piani annuali di cui al secondo comma del presente articolo, esclusivamente in favore di comuni o loro associazioni o consorzi, il sostegno finanziario, con utilizzazione di somme trasferite dalla Regione, per l'istituzione di biblioteche pubbliche.

Le province, ai fini della concessione di contributi per l'istituzione o il funzionamento di biblioteche, in favore degli enti e soggetti proprietari, devono comunque procedere alla verifica della rispondenza delle biblioteche stesse almeno agli standard minimi fissati dalla Giunta regionale relativi a: personale, consistenza del patrimonio librario in dotazione, periodi e orari di apertura al pubblico, servizi all'utenza.

Art. 11.

Gestione di attività e di programmi inerenti le funzioni delegate alle province

Le specifiche attività e i programmi di intervento inerenti le funzioni delegate — la cui spesa sia a carico totale o parziale della Regione —, sono gestiti da ciascuna provincia, nel quadro delle direttive regionali.

Entro, e non oltre, il 30 settembre di ogni anno le province trasmettono al servizio della soprintendenza ai beni librari un prospetto illustrativo delle iniziative da avviare o proseguire nell'anno successivo, nel rispetto delle indicazioni della specifica sezione del Piano regionale dei beni, delle attività e dei servizi culturali, con indicazione del previsto importo di spesa.

Ciascuna provincia è tenuta ad inviare al servizio della soprintendenza ai beni librari, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, una relazione, certificata dal collegio dei revisori dei conti, da cui emerga la utilizzazione e la destinazione delle somme trasferite dalla Regione, relative alla competenza dell'anno cui si riferisce il consuntivo.

Nell'ambito della pluriennalità dei piani regionali di intervento nel comparto bibliotecario-informativo, le province, a conclusione di ciascun triennio, trasmettono al servizio della soprintendenza ai beni librari una relazione, sempre certificata dal collegio dei revisori dei conti, sulla attività triennale svolta e sulla utilizzazione e destinazione delle somme a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Abrogazione di norme

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, 7, 10, 12, 14, 18, 19 e 20 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 22.

Art. 13.

Norme transitorie

Fino alla approvazione degli strumenti specifici di programmazione regionale, e segnatamente della sezione del piano dei beni, delle attività e dei servizi culturali, riferita ai beni librari e ai servizi bibliotecari-informativi, la Giunta regionale procede al sostegno finanziario del comparto bibliotecario-informativo con gli interventi diretti previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 7 maggio 1985, n. 32.

Limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente legge, quota parte dello stanziamento iscritto al pertinente capitolo 062421, comunque non inferiore a L. 320.000.000, è riservata alla contribuzione in favore dei soggetti che hanno inoltrato alla Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente, la specifica istanza ai sensi della legge regionale 1° giugno 1977, n. 22; e per gli interventi diretti della Regione previsti dall'art. 8 del presente disegno di legge, nonché per le attività di tutela e restauro di cui all'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 32 si provvede sempre nell'ambito delle risorse iscritte al suddetto capitolo 062421, fatta salva la riserva di cui sopra.

Art. 14.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 1.000.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento di L. 1.600.000.000, iscritto al capitolo 062421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, denominato «Interventi in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale, legge regionale 1° giugno 1977, n. 22; legge regionale 31 agosto 1978, n. 52 e legge regionale 24 novembre 1981, n. 54».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

99R0155

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **78.**

Istituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e per il perseguimento delle finalità riportate nel protocollo d'intesa preliminare, le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia raggiungono l'intesa di istituire l'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, in seguito denominata Autorità di bacino, con sede a Campobasso.

Art. 2.

Delimitazione dei bacini idrografici

1. I singoli bacini idrografici interregionali dei fiumi Trigno, Saccione e Fortore ed il bacino idrografico regionale del fiume Biferno e Minori sono delimitati provvisoriamente nella cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. L'Autorità di bacino elabora, secondo criteri tecnici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, il progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo interregionale e conseguentemente di quello di rilievo regionale. La stessa Autorità adotta il progetto relativo ai bacini idrografici interregionali per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, nonché il progetto relativo al bacino idrografico regionale per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale del Molise. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione.

Capo II

AUTORITA DI BACINO

Art. 3.

Organi dell'Autorità di bacino

1. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale;

b) il comitato tecnico;

c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

Art. 4.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale è composto:

a) dal presidente della Giunta regionale del Molise che lo presiede;

b) dai presidenti delle Giunte regionali dell'Abruzzo, della Campania e della Puglia, ovvero da assessori delegati;

c) da un assessore per ciascuna delle quattro regioni designato dalle rispettive Giunta;

d) dai presidenti delle province di Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia e Isernia, ovvero da Assessori delegati.

2. La eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del comitato.

3. Le funzioni di vice presidente vengono annualmente assegnate dallo stesso comitato, a rotazione, ad altro componente rappresentante le regioni.

4. Il presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il vice presidente convoca il comitato istituzionale, fissandone l'ordine del giorno.

5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità dei voti prevale quello del presidente.

6. Alle adunanze del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il segretario generale dell'Autorità di bacino.

Art. 5.

Compiti del comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha i seguenti compiti:

a) adozione del progetto di delimitazioni dei bacini idrografici;

b) adozione dei criteri e metodi per la elaborazione dei singoli piani di bacino;

c) determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;

d) adozioni delle misure di salvaguardia;

e) adozione dei singoli piani di bacino;

f) predisposizione dei singoli programmi di intervento attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e di ogni altro programma di intervento demandato alla Autorità di bacino da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

g) proposizioni di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'art. 1;

h) proposizioni di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

i) controllo sull'attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi d'intervento;

l) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale di intervento in corso;

m) nomina del vice presidente del comitato istituzionale;

n) nomina del comitato tecnico e del segretario generale;

o) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa;

p) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio e ricerca e delle spese di funzionamento;

q) adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità.

2. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino può promuovere accordi di programma con enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 6.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino ed è composto da:

a) dodici dirigenti regionali in servizio, con qualificata esperienza nella materia regolata dalla legge n. 183/1989, designati nel numero di cinque dalla Regione Molise, tre dalla Regione Puglia, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Campania;

b) un funzionario designato da ciascuna delle province rappresentate nel comitato istituzionale, tra il personale in servizio;

c) un funzionario designato da ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il comitato tecnico può essere integrato, con atto del comitato istituzionale, da massimo quattro esperti di comprovato ed elevato livello professionale e scientifico e tali da garantire, in seno al comitato, la presenza delle diverse competenze specifiche nelle materie trattate nei piani di bacino. Gli esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta.

3. Il comitato tecnico è nominato, con atto del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il comitato istituzionale provvede alle necessarie integrazioni.

4. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni adottate a maggioranza dei presenti; a parità dei voti prevale quello del presidente.

5. Il comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire commissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie.

6. Ai componenti del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal comitato istituzionale. Ai componenti spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Molise.

7. Al pagamento del trattamento di missione e delle spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle regioni e delle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

8. In relazione agli argomenti trattati, il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nei bacini idrografici.

9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato tecnico, sono trasmessi dal comitato istituzionale alle giunte delle regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

Art. 7.

Compiti del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è organo di consutenza del comitato istituzionale e provvede, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa, alla elaborazione dei piani di bacino.

Art. 8.

Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i funzionari regionali di livello dirigenziale, in servizio o in quiescenza, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo rinnovo, e svolge la propria attività a tempo pieno; qualora sia scelto tra i funzionari regionali in servizio è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione di appartenenza.

3. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico complessivo viene stabilito dal comitato istituzionale, secondo i criteri riportati all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

4. L'atto di nomina del segretario generale, con la indicazione del trattamento economico complessivo, è trasmesso dal comitato istituzionale alle giunte delle regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

Art. 9.

Compiti del segretario generale

1. Il segretario generale:

a) provvede agli dempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini di coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatogli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) presiede il comitato tecnico;

g) partecipa alle riunioni del comitato istituzionale con voto consultivo e con funzioni di segretario;

h) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento.

2. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

Art. 10.

Segreteria tecnico-operativa

1. Entro dodici mesi della data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, l'organigramma definitivo ed il regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa.

2. L'organigramma definitivo adottato è trasmesso dal comitato istituzionale alle regioni per la relativa approvazione.

3. Entro tre mesi dalla approvazione, le regioni, di intesa tra loro, assumono i necessari atti per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definitivo.

Art. 11.

Funzioni della segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa svolge con continuità le seguenti funzioni:

a) funzioni relative alla necessaria attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative ai bacini idrografici, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere realizzata a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta di dati per il monitoraggio ed il controllo della attuazione degli interventi;

b) funzioni relative agli aspetti logistico-funzionali della struttura dell'Autorità di bacino.

2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico-professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia. Gli incarichi vengono deliberati dal comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico.

Capo III

NORME FINANZIARIE

Art. 12.

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento sono così individuate:

a) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali;

b) spese relative al trattamento economico complessivo spettante al segretario generale;

c) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del comitato tecnico, nonché del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualità di esperti.

2. Alle spese di funzionamento provvedono le regioni secondo le quote proporzionali determinate sulla base del parametro composto, con peso paritetico dall'incidenza percentuale della superficie territoriale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici.

3. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate, con atto del comitato istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri oggettivi indicati al comma 2.

4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della sola Regione Molise.

Art. 13.

Attività di studio e ricerca

1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacini sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, nonché con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole regioni.

2. Per le suddette attività sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonché le somme già individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sarà destinata dalle singole regioni, previo coordinamento dell'Autorità di bacino, l'aliquota massima delle risorse complessive individuate per i singoli bacini, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Le quote di partecipazione per le spese di funzionamento, come individuate all'art. 12, comma 1, ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono in appositi capitoli di entrata del bacino della Regione Molise, che prevede contestualmente alla istituzione dei relativi capitoli di spesa, secondo le norme previste nella legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Autorità di bacino, entro il mese di luglio di ogni anno, predispone:

il programma delle attività di studio e di ricerca da svolgersi nell'esercizio successivo per i singoli bacini idrografici;

il programma delle spese di funzionamento.

3. Le giunte regionali, ciascuna per la parte di competenza, approvano entro il mese di settembre il programma delle attività e delle spese di funzionamento.

4. Per le procedure di spesa si applica la citata legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, e fanno capo al segretario generale dell'Autorità di bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Molise.

Capo IV

PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI

Art. 15.

Piani di bacino

1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Sono pertanto il quadro di riferimento cui adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico.

2. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Essi sono elaborati distinti per bacini idrografici, secondo criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento.

3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richiamati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistematica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

4. I piani relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati dal comitato istituzionale ed approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle regioni ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Il piano di bacino di rilievo regionale viene adottato dal comitato istituzionale ed approvato dalla Regione Molise secondo le procedure e modalità individuate con apposita legge.

6. I piani di bacino hanno l'efficacia e producono gli effetti previsti dall'art. 17 commi 3, 4 e 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 16.

Programmi triennali

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche.

2. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'Autorità di bacino e approvati dalle regioni, per le finalità previste agli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche.

Art. 17.

Schemi previsionali e programmatici

1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono predisposti ed approvati dall'Autorità di bacino ed approvati dalle regioni.

Capo V

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

Quote di partecipazione

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'art. 12, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, elaborati dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per la difesa del suolo. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti lavori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono così determinate:

Regione Abruzzo: sette per cento;

Regione Campania: cinque per cento;

Regione Molise: settantasei per cento;

Regione Puglia: dodici per cento.

Art. 19.

Sede dell'Autorità di bacino

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del comitato istituzionale, la Regione Molise provvede a dotare l'Autorità di bacino di una idonea sede.

2. Fino alla definitiva allogazione, l'Autorità di bacino ha sede presso l'assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise e le spese di funzionamento per la dotazione di mezzi, delle attrezzature e dei materiali restano a carico della stessa Regione Molise.

Art. 20.

Segretario del comitato istituzionale

1. In sede di prima applicazione della legge istitutiva e fino alla nomina del segretario generale, le sole funzioni di segretario del comitato istituzionale vengono svolte da un dirigente della Regione Molise individuato dal presidente del comitato istituzionale.

Art. 21.

Segretario del comitato istituzionale

1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione di tutte le procedure previste all'art. 10, la segreteria tecnico-operativa è costituita, sulla base di un preliminare e semplificato organigramma definito dal comitato istituzionale, da dipendenti della Regione Molise. Per il suddetto personale la Regione Molise adotta provvedimenti di distacco temporaneo o prevede modalità di collaborazione anche a tempo parziale per un numero limitato di unità.

2. Nell'ambito dell'organigramma provvisorio le regioni Abruzzo, Campania e Puglia possono assegnare proprio personale alla segreteria tecnico-operativa, di intesa con la Regione Molise.

3. Tutte le spese relative al personale assegnato alla segreteria tecnico-operativo restano a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 22.

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità e lo trasmette alle regioni per la successiva approvazione.

Art. 23.

Misure di salvaguardia

1. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, il comitato istituzionale adotta misura di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come integrata dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Art. 24.

Norma finanziaria

«Gli oneri di cui agli articoli che precedono, per l'esercizio 1998 sono quantificati in L. 10.000.000, quale prima fase di avvio delle attività dell'Autorità di bacino.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante pari riduzione per competenza e cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 151414.

Il capitolo 151591 denominato «Spese di funzionamento dell'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore» è incrementato per competenza e cassa di L.10.000.000.

Per gli esercizi 1999 e 2000 agli oneri, quantificati come prescritto agli articoli 12, 13, 18 e al 1° comma dell'art. 14, si provvede ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, tenuto conto delle disposizioni normative afferenti alla legge n. 183 del 18 maggio 1989.

La copertura dei predetti oneri è assicurata con le risorse attribuite al settore 15, titolo 1 del bilancio pluriennale approvato con legge regionale n. 4 del 3 febbraio 1998 e compatibilmente con le risorse che saranno attribuite per ciascuno degli esercizi di riferimento 1999 e 2000».

Art. 25.

Disposizioni finali

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata, per ciascun bacino idrografico, all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto approvato dalle regioni interessate allo stesso bacino idrografico.

2. Della data di entrata in vigore delle leggi delle altre regioni e della conseguente data di efficacia delle disposizioni della presente legge, viene effettuata comunicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

3. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo. Della avvenuta pubblicazione viene data informazione alle Regioni Campania, Molise e Puglia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

99R0156

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. 79.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1989, n. 61 «Centro recupero rapaci selvatici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di intervento a sostegno del Centro recupero rapaci e selvatici.

Art. 2.

Modalità

1. L'art. 1, comma 2, della legge regionale 25 luglio 1989, n. 61, è così sostituito:

«Il finanziamento previsto dalla legge regionale 12 novembre 1997, n. 130, è assegnato in favore del Centro recupero rapaci e selvatici della Giunta regionale previa presentazione al Settore caccia, entro il mese di gennaio di ogni anno, di apposita istanza corredata di una relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative che si intendono attuare nel corso dell'anno nonché delle relative spese preventivate.

«All'erogazione del contributo, si provvederà con ordinanza del dirigente della struttura caccia, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1996, n. 34, previa presentazione di un consuntivo trimestrale o semestrale delle spese sostenute nel corso dell'anno ed entro i limiti dei fondi assegnati».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1998, la relativa richiesta di finanziamento di cui all'art. 2, prodotta secondo le modalità stabilite dalla presente legge, deve pervenire alla Giunta regionale - Settore caccia - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

99R0157

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. 80.

Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione Abruzzo, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale promuove ed incentiva azioni ed interventi tesi ad ottenere un uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed il contenimento dei consumi di energia.

Art. 2.

Istituzione del fondo regionale

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sanciti all'art. 1 della presente legge la Regione Abruzzo istituisce un «Fondo regionale per lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia e per la riduzione dei consumi energetici».

Art. 3.

Oggetto dell'intervento

I finanziamenti del fondo di cui all'art. 2 sono destinati alla predisposizione ed attuazione di interventi finalizzati a:

1) contenere i consumi energetici e sviluppare l'uso delle fonti rinnovabili di energia nelle seguenti strutture pubbliche individuate secondo il seguente ordine di priorità:

a) ospedali, case di cura e residenze sanitarie assistite;

b) scuole ed istituti scolastici;

c) edifici destinati ad ospitare sedi, strutture di servizio o uffici di enti pubblici;

d) pubblica illuminazione;

e) trasporti.

2) realizzare poli per la diffusione e la conoscenza delle tecnologie relative all'utilizzo delle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico da localizzare nei centri visita appartenenti a parchi e riserve naturali regionali. La somma spesa in questa direzione non puo superare il 10% del fondo di cui all'art. 2 della presente legge.

Altri settori di intervento su strutture pubbliche potranno essere individuati con provvedimento adottato dalla Giunta regionale su proposta del componente la Giunta preposto al settore energia, sempreché gli stessi rispettino le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

Soggetti destinatari

Ai finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3 - punto 1 - possono accedere le province, i comuni e le comunità montane, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica aventi uffici aperti al pubblico e ricedenti sul territorio regionale.

Hanno diritto di accesso al finanziamento, di cui al comma 1 dell'art. 3, punto 2, della presente legge i parchi e le Riserve Naturali regionali istituiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge e in possesso di centri visita regolarmente funzionanti.

Art. 5.

Modalità attuative

Ai fini della loro ammissibilità, le richieste di funzionamento dovranno contenere la tipologia dell'intervento progettato, l'analisi economica, la tempistica prevista, il risparmio energetico ed il tempo di rientro dell'investimento.

Il comitato di valutazione di cui all'art. 7 provvede all'esame di ammissibilità delle domande pervenute in ordine cronologico risultante dal timbro postale ed esprime parere entro 15 giorni dalla data di arrivo.

La Giunta regionale, su proposta del componente delegato all'energia, delibera l'elenco delle richieste ammesse al finanziamento e l'entità di contributi concessi entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere del comitato.

Art. 6.

Programma di intervento annuale

La Giunta regionale, su proposta del componente delegato all'energia, predispone annualmente il programma di intervento per la riduzione dei consumi energetici e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Tale programma adottato dalla Giunta regionale previa intesa con la 4ª commissione, entro il 30 aprile di ciascun anno, con esclusione dell'anno di prima applicazione della presente legge deve individuare i settori di intervento, l'entità e le forme del contributo, le modalità di finanziamento dei soggetti aventi diritto e la tempistica di realizzazione.

Il programma di intervento per la riduzione dei consumi energetici e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

Art. 7.

Comitato di valutazione

Al fine di poter valutare le richieste di finanziamento la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce un apposito comitato composto da tre dipendenti regionali di livello non inferiore al 7° estranei al procedimento di formazione del provvedimento ed all'istruttoria della richiesta di finanziamento appartenenti ai seguenti settori: ecologia, energia e industria ed urbanistica e BB.AA..

Il comitato è presieduto dal componente la Giunta regionale preposto al settore energia o da suo delegato, si riunisce su convocazione del suo presidente e dura in carica cinque anni.

Per la valutazione dei singoli progetti il comitato di valutazione potrà avvalersi anche di consulenti particolarmente qualificati in materia energetica quali ENEA ed Università nominati dalla Giunta regionale su proposta del componente la Giunta preposto al settore energia.

Art. 8.

Norma finanziaria

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa: cap. 292210 denominato «Fondo regionale per gli interventi di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale legge regionale 28 novembre 1996 n. 117» in diminuzione L. 1.500.000.000.

Cap. 282440 di nuova istituzione ed iscrizione nel (sett. 28, Tit. 2, Ctg. 4) denominato «Fondo regionale per lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia e per la riduzione dei consumi energetici» in aumento L. 1.500.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1998 le leggi di approvazione dei pertinenti bilanci regionali, provvedono al finanziamento del fondo, se di necessità, con quota parte delle somme derivanti dalle entrate di cui ai capp. 35006, 35007, 11690 dello stato di previsione dell'entrata istituiti con legge regionale 28 novembre 1996, n. 117».

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

99R0158

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. 81.

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E CRITERI APPLICATIVI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Abruzzo individua nell'uso sostenibile delle risorse fisiche, naturali ed ambientali, uno degli strumenti per perseguire il benessere e la qualità della vita dei cittadini e di quelli delle future generazioni.

2. Per sviluppo sostenibile si assume la definizione della commissione Brundtland delle Nazioni Unite che «comporta limiti, ma non assoluti, bensì imposti dall'attuale stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale alle risorse economiche e a dalla capacità della biosfera di asssorbire gli effetti delle attività umane. La tecnologia e l'organizzazione possono essere gestite e migliorate».

3. La presente legge ha lo scopo di regolare l'uso sostenibile delle georisorse primarie acqua e suolo attraverso le azioni volte a:

proteggere, tutelare e, ove possibile, ripristinare e migliorare la qualità, la quantità, le vocazioni, le funzioni ed i valori delle risorse fisiche anzidette;

stabilire i criteri e i metodi per una gestione efficace delle risorse finalizzate ad uno sviluppo economico sostenibile preservandole per le generazioni future anche attraverso la valorizzazione della molteplicità e priorità degli usi possibili;

fissare gli standard dinamici di riferimento per regolare e supportare le scelte dei soggetti decisori in materia di acqua e suolo ed i connessi strumenti di pianificazione;

rendere accessibile e diffusa la conoscenza acquisita e le azioni svolte anche attraverso la costituzione del sistema informativo territoriale integrato delle risorse di bacino finalizzato all'integrazione delle attività delle pubbliche amministrazioni interessate;

garantire la partecipazione delle popolazioni e dei gruppi di interesse al fine di determinare e diffondere la consapevolezza dei concetti di scarsità, deteriorabilità e difficile rinnovabilità delle risorse fisiche e rendere responsabile la gestione e l'uso delle stesse; per gruppi di interesse si intendono le forme organizzative dei cittadini tese alla loro rappresentanza su una specifica tematica di natura economica, tecnica, culturale, ambientale, professionale.

4. La Regione riconosce alle politiche di manutenzione del territorio rilevanza strategica per la salvaguardia del proprio patrimonio ambientale, a tal fine attribuisce priorità a tutte le attività di manutenzione volte a garantire la tutela delle proprie risorse fisiche primarie.

5. Alla realizzazione delle finalità del presente articolo concorrono, in base alle loro specifiche competenze nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge l'Autorità di bacino, gli enti locali territoriali e gli enti strumentali.

6. Ai fini della presente legge, per suolo, per acqua, per bacino idrografico e per subbacino valgono le definizioni di cui all'art. 1, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II

ISTITUZIONE E COMPITI DELLA AUTORITÀ DI BACINO

Art. 2.

Istituzione

1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183, istituisce un'unica Autorità di bacino per l'insieme dei bacini abruzzesi, così come delimitati dal successivo art. 12.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale;

b) il segretario generale:

c) il comitato tecnico.

3. L'Autorità di bacino, di seguito chiamata solo Autorità, ha sede in L'Aquila.

Art. 3.

Compiti

1. L'Autorità opera allo scopo di perseguire il governo unitario e integrato delle risorse primarie acqua e suolo e pone a riferimento delle sue attività i bacini idrografici di cui all'art. 12 della presente legge.

2. Sono compiti dell'Autorità, anche in riferimento agli articoli 3, 10 e 17, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le seguenti attività:

a) conoscitiva;

b) pianificatoria;

c) programmatoria;

d) regolatoria.

3. L'attività conoscitiva è volta:

a) alla raccolta sistematica dei dati relativi alle quantità e qualità di risorse primarie dei bacini idrografici relativi alle caratteristiche intrinseche ed a quelle riferite agli aspetti evolutivi e modificativi delle stesse, con particolare riferimento a:

1) la fase atmosferica del ciclo delle acque, il clima ed i venti, i fiumi, il mare e le caratteristiche del moto ondoso;

2) il bilancio idrico dei bacini anche ai sensi dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

3) le derivazioni idriche in atto e le relative opere nonché gli usi plurimi delle acque;

4) i pozzi esistenti ancorché non utilizzati e/c a qualunque uso adibiti;

5) i processi idrogeologici e geomorfologici in relazione all'instabilità dei versanti ed alle dinamiche fluviali e marine;

6) le opere di difesa del suolo relative ai processi di cui al punto 5) presenti sul territorio;

7) il trasporto solido fluviale e litoraneo;

8) i valori ambientali, culturali, paesistici e socioeconomici;

9) le risorse forestali;

10) gli sbarramenti e le dighe di ritenuta;

11) la sismicità del territorio;

12) le pertinenze idrauliche di cui all'art. 6 della legge 5 dicembre 1994, n. 37;

13) i fattori di riduzione della quantità e qualità delle risorse, quali l'inquinamento dei corpi idrici, delle falde e del suolo, le attività di estrazione dei materiali litoidi e sciolti dal demanio fluviale, lacuale e marittimo, le concessioni per l'estrazione dei materiali da cave e torbiere, l'eutrofizzazione delle acque marine;

14) i vincoli posti da altre Autorità a tutela di interessi differenziati:

b) alla costituzione del sistema informativo territoriale integrato delle risorse di bacino in funzione di monitoraggio e di assistenza alle decisioni della pubblica amministrazione in sintonia con i servizi tecnici nazionali;

c) alla collaborazione ed alla consulenza agli EE.LL. territoriali;

d) alla diffusione dell'informazione tramite l'organizzazione e/o partecipazione a giornate di studi, convegni, mostre, attività didattiche, l'acquisto o stampa di pubblicazioni specifiche, l'aggiornamento specialistico attraverso il confronto e la collaborazione sia con Università ed enti di ricerca che con pubbliche amministrazioni italiane, europee ed internazionali.

4. L'attività pianificatoria è volta a:

a) la conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque ai sensi dell'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 nonché della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

b) la disponibilità dei dati di cui al precedente comma ed alle attività di ricerca e studio attinenti le tematiche di cui al presente articolo;

c) la individuazione dei più idonei indicatori per l'uso compatibile dei corpi idrici, del suolo e delle aree costiere e del mare;

d) la fissazione di indici, prescrizioni e standard per l'uso compatibile dei corpi idrici, del suolo e delle aree costiere e del mare; a base dell'individuazione degli indici è posta la definizione degli indicatori di sostenibilità dell'uso delle risorse;

e) la individuazione dei criteri per la formazione, la verifica di efficacia del piano di bacino o di suoi stralci;

f) la predisposizione del piano di bacino o suoi stralci ai sensi dell'art. 17 comma 6-*ter* della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5. L'attività programmatoria è volta alla individuazione delle opere e degli interventi, quali:

a) la compatibile e razionale utilizzazione delle acque superficiali attraverso il reticolo idrografico e di quelle sotterranee assicurando la portata minima vitale costante dei corsi d'acqua, le reti idropotabili, irrigue e di distribuzione dell'acqua a fini produttivi, favorendo la valorizzazione del loro uso plurimo anche attraverso la gestione integrata delle stesse per ambiti ottimali;

b) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee ai fini della loro riutilizzabilità;

c) il consolidamento dei versanti instabili dai fenomeni di dissesto e quello a difesa degli abitati e delle infrastrutture ovvero il trasferimento degli abitati medesimi, la sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua nel rispetto dell'uso compatibile delle risorse;

d) la gestione integrata dell'area di costa attraverso le attività utili alla riduzione dell'erosione dei litorali anche attraverso il ripascimento degli arenili;

e) la bonifica montana e la sistemazione idraulico-forestale;

f) la manutenzione idraulica nel rispetto delle funzioni degli ecosistemi fluviali;

g) la salvaguardia e valorizzazione delle zone di pregio ambientale e culturale e delle zone umide.

6. L'attività programmatoria è attuata, di norma, attraverso:

a) programmi triennali d'intervento ai sensi dell'art. 14 della presente legge in cui sono individuati le opere e gli interventi previsti per l'attuazione del piano di bacino o di suoi stralci;

b) la promozione di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. L'attività di regolazione concerne, tra l'altro:

a) la predisposizione del bilancio idrico, l'aggiornamento periodico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica di cui all'art. 3, comma 1 e 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

b) la disciplina delle attività estrattive;

c) i pareri o nulla osta inerenti:

l'uso e la gestione delle acque superficiali e profonde, le concessioni per derivazioni d'acqua, ivi comprese quelle minerali e termali, anche al fine di non pregiudicare il flusso minimo costante vitale superficiale e sotterraneo; la realizzazione di invasi artificiali, di opere idrauliche e di difesa della costa dall'erosione;

d) il parere di conformità al piano di bacino o, nelle more della sua adozione, ai criteri di piano, di tutti i piani, norme, indirizzi regionali, ivi compresi quelli di cui all'art. 4 della legge n. 36/1994, afferenti l'uso e la qualità delle acque;

e) il parere di conformità al piano di bacino o, nelle more della sua adozione, ai criteri di piano, di tutti i programmi d'intervento, da chiunque disposti, afferenti le problematiche sottoposte a pianificazione dall'Autorità ai sensi della presente norma;

f) la vigilanza sull'attuazione dei contenuti del piano di bacino e dei programmi triennali d'intervento;

g) la predisposizione di misure di controllo e sanzionatorie in caso d'inerzia o di comportamenti illegittimi delle amministrazioni competenti all'attuazione dei contenuti del piano di bacino o dei piani stralcio e dei programmi triennali d'intervento;

h) gli studi di valutazione di impatto ambientale delle opere nei casi previsti dalla legge e valutazioni preventive e studi di impatto ai sensi dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37;

i) l'organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di piena nonché di polizia delle acque;

j) la vigilanza afferente agli aspetti idraulici, idrogeologici e di uso delle georisorse.

Art. 4.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale dell'Autorità è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o, su sua delega, dal componente la Giunta preposto alla legge n. 183/1989;

b) dai componenti la Giunta regionale preposti rispettivamente all'urbanistica e beni ambientali, all'ecologia, ai lavori pubblici e all'agricoltura;

c) dal segretario generale, con voto consultivo;

d) i presidenti delle 4 province o gli assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da loro delegati senza diritto di voto.

Art. 5.

Competenze del comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale dell'Autorità nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 3:

a) definisce criteri, tempi e modalità per l'elaborazione del piano di bacino o di suoi stralci ed adotta i provvedimenti necessari per garantirne l'elaborazione;

b) adotta il piano di bacino o suoi stralci coordinando i piani di disinquinamento, gli altri piani ed interventi previsti dall'art. 17, comma 4 della legge n. 183/1989, i piani dei parchi di cui alla legge n. 394/1991, i piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane, di cui all'art. 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i piani territoriali di coordinamento provinciali ed i piani di difesa del territorio e di bonifica di cui all'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1996 n. 36;

c) adotta i programmi di intervento attuativi del piano dei bacini;

d) individua particolari argomenti tecnici o tecnologici o di impostazione metodologica e culturale su cui occorrano approfondimenti, studi e ricerche preordinati alle attività di cui all'art. 3;

e) propone normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, finalizzati alla conservazione del suolo e alla tutela dell'ambiente;

f) stabilisce indirizzi, direttive e criteri sulla sostenibilità degli interventi e delle attività agricole, zootecniche, industriali e turistiche con la quantità e qualità di suolo e di acque disponibili;

g) stabilisce indirizzi, direttive e criteri in riferimento alle materie di cui all'art. 3 ed in particolar modo alle province per la redazione del piano di difesa del territorio di bonifica di cui all'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1996 n. 36;

h) fissa direttive per l'organizzazione della polizia idraulica e del servizio di previsione e preannuncio delle piene;

i) istituisce, presso l'Autorità, il catasto delle utenze di derivazione di acqua pubblica;

l) adotta la relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *i)* della legge 18 maggio 1989, n. 183;

m) nomina il segretario generale ed i componenti il comitato tecnico ed istituisce la segreteria tecnico operativa;

n) definisce i criteri di segnalazione degli esperti esterni e li nomina;

o) propone alla Giunta regionale le misure sanzionatorie o sostitutive nei casi di cui all'art. 3, comma 8 lett. *g);*

p) determina, su proposta del segretario generale, la ripartizione delle risorse disponibili di cui al successivo art. 25 per far fronte al funzionamento dell'Autorità ed alle previsioni di cui agli articoli 3, 17 e 20 della presente legge.

2. Il comitato istituzionale stipula, su iniziativa del segretario generale, gli accordi con le strutture organizzative della regione, o altre amministrazioni pubbliche e le convenzioni con esperti esterni, Università, organismi di ricerca nazionali e regionali, organizzazioni private ad alta competenza tecnico-scientifica con priorità per quelle presenti nel territorio regionale.

3. Ai sensi del precedente comma, l'autorità può stipulare apposite convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento di attività afferenti:

le tematiche forestali ed ambientali;

la salvaguardia della vegetazione;

le azioni di vigilanza idrogeologica ai sensi del successivo art. 11;

il riordino e ridefinizione del vincolo idrogeologico.

4. Nell'ambito della delega conferita alle province ai sensi dell'art. 23, le convenzioni di cui innanzi possono prevedere compiti di collaborazione con queste anche per l'istruttoria tecnica degli atti ai fini del rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico.

Art. 6.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario dell'autorità di cui al successivo art. 8. ed è composto da:

a) cinque dirigenti regionali aventi particolare qualificazione in materia appartenenti ai settori:

LL.PP.;

Urbanistica;

Beni ambientali;

Difesa del suolo;

Ecologia;

b) quattro esperti nelle materie di cui all'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, scelti uno per ogni provincia dalle rispettive giunte tra i dirigenti o funzionari;

c) da quattro esperti, indicati dal comitato istituzionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 183/1989, fra docenti universitari o dirigenti di pubbliche amministrazioni o liberi professionisti aventi acclarata competenza ed adeguato *curriculum* in materie o settori attinenti i compiti del comitato.

2. Il comitato tecnico è nominato con atto del comitato istituzionale e viene rinnovato ogni cinque anni; l'atto di nomina è trasmesso alla Giunta regionale.

3. Il comitato tecnico può essere integrato, su richiesta del segretario che ne indica l'area di competenza e con atto del comitato istituzionale, da esperti senza diritto di voto di elevato livello scientifico fino ad un numero massimo di tre anche per periodi determinati.

4. Il comitato tecnico si intende regolarmente costituito quando sono stati nominati almeno 2/3 dei suoi componenti; le sedute del medesimo comitato sono valide qualora siano presenti alle stesse almeno la metà dei suoi membri.

5. Ai componenti il comitato tecnico spetta, dalla data della nomina, un gettone di presenza nella misura che verrà determinata dal comitato istituzionale in analogia con quanto stabilito per i componenti dei comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253; ai componenti il comitato tecnico spetta altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali.

Art. 7.

Compiti del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico costituisce il supporto tecnico-scientifico del comitato istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sugli atti di competenza del comitato istituzionale;

b) formula proposte al comitato istituzionale per l'adozione di atti determinati;

c) formula indirizzi tecnici ed esprime pareri:

preliminari all'elaborazione del piano di bacino e dei relativi programmi d'intervento;

sulle attività propedeutiche alla definizione del piano o di suoi stralci;

sul piano o suo stralcio da adottarsi;

su tutti gli argomenti che il segretario generale ritiene di dover sottoporre;

esamina le osservazioni al piano di bacino;

nelle misure di salvaguardia di cui all'art. 13.

Art. 8.

Segretario dell'autorità

1. Il segretario dell'autorità è nominato dal comitato istituzionale su proposta del componente la Giunta preposto alla legge n. 183/1989 ed è scelto in base a comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto della presente legge fra dirigenti della amministrazione pubblica o di quella privata.

2. Il segretario:

a) presiede il comitato tecnico;

b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del comitato istituzionale;

c) coordina la segreteria tecnico operativa di cui all'art. 9;

d) cura i rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti privati e promuove gli accordi organizzativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

e) rilascia il parere sulle concessioni di derivazione;

f) vigila sull'attuazione del piano di bacino, dei relativi programmi di intervento, nonché sull'osservanza degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 1 dell'art. 5 alle lettere *a), e), f)* e *g)* della presente legge;

g) fissa, nei limiti delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie, le attività da svolgersi da parte della segreteria tecnico operativa per dar seguito alle direttive del comitato istituzionale;

h) rendiconta annualmente in merito alle somme assegnate all'Autorità;

i) è membro di diritto di entrambe le sezioni del comitato regionale tecnico amministrativo ove puo essere rappresentato anche da un suo delegato;

j) svolge ogni altra funzione attribuita dal comitato istituzionale.

3. L'atto di nomina del segretario è trasmesso alla Giunta regionale.

4. Il segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al segretario.

5. Il segretario presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1, della legge 17 agosto 1990, n. 253, in posizione fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentare vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge n. 253/1990.

6. Il rapporto di lavoro del segretario dell'Autorità è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, il medesimo è riferito a quello dei segretari delle Autorità di bacino nazionali e decorre dalla data del provvedimento di nomina.

Art. 9.

Segreteria tecnico operativa

1. La segreteria tecnico operativa provvede, in base alle disposizioni del segretario generale, agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità ed alla predisposizione di tutti gli atti di competenza del comitato istituzionale.

2. La segreteria tecnico-operativa è articolata nelle seguenti aree complesse:

a) affari generali, contratti e legale;

b) studi, dati, sviluppo e sistema informativo territoriale integrato delle risorse di bacino;

c) piano e programma;

d) servizio di vigilanza idrogeologica.

3. Su proposta del comitato istituzionale la Giunta regionale provvede a definire l'organico della segreteria tecnico operativa.

4. In relazione alle elevate qualificazioni professionali richieste, ai compiti da svolgere, ed allo scopo di assicurare una ottimale redazione e gestione del piano di bacino e dei programmi d'intervento, il personale attribuito alla segreteria è individuato dal ruolo organico della Regione ed è assegnato mediante distacco ovvero può essere reperito con comando da altre amministrazioni pubbliche ovvero è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, o tramite concorso pubblico.

5. Il comitato istituzionale, sentito il segretario generale, definisce i criteri di natura professionale e di esperienza maturata necessari per la selezione del personale interno da distaccare.

6. In sede di prima costituzione dell'autorità, il primo nucleo di addetti alla segreteria tecnica operativa è definito con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore delegato alla legge n. 183/1989 sentito il segretario generale.

7. Al personale della segreteria tecnica operativa si applica il disposto del comma 3 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, e, qualora gli stessi partecipino ai lavori del comitato tecnico, anche il disposto dell'art. 14 della stessa norma.

Art. 10.

Sistema informativo territoriale integrato delle risorse di bacino

1. L'autorità provvede alla costituzione del sistema informativo territoriale integrato delle risorse di bacino di cui agli articoli 1 e 3, comma 3, lettera *b)*, della presente legge; il sistema è strutturato per essere integrato con i sistemi informativi nazionali e con quelli regionali.

2. Il sistema informativo territoriale integrato delle risorse di bacino:

a) è lo strumento operativo di individuazione dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 1 della presente legge;

b) gestisce altresì le eventuali attività e macchinari necessari per la raccolta dei dati, per la loro interpretazione, per la previsione degli eventi;

c) è volto a rendere accessibile e diffusa per le pubbliche amministrazioni la conoscenza acquisita ed anche a garantire la più ampia e trasparente informazione verso i cittadini ed i gruppi di interesse sull'uso delle risorse e sulle attività dell'autorità.

3. In relazione alle previsioni della presente legge il sistema informativo territoriale integrato delle risorse di bacino:

a) riceve, fra gli altri, i dati di cui al comma 3, dell'art. 3 anche per la definizione del catasto delle derivazioni e delle opere di cui ai punti 3) e 6) del medesimo comma;

b) è di ausilio per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo anche attraverso la gestione di sistemi di assistenza alla decisione - definito in breve con la sigla internazionale «D.S.S.»;

c) supporta la rappresentazione delle attività di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. I comuni, le province, le comunità montane, i consorzi di bonifica, le autorità d'ambito e tutti gli altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale sono obbligati a trasmettere i dati in loro possesso e le notizie richieste ed a favorire la più completa interazione ed accessibilità tra i propri sistemi informatici ed il sistema informativo territoriale integrato delle risorse di bacino.

Art. 11.

Servizio di vigilanza idrogeologica

1. Al fine di costituire un efficace sistema conoscenza e controllo del territorio, in conformità alle previsioni di cui all'art. 9 comma 2 della presente legge, è istituito presso l'autorità il servizio di vigilanza idrogeologica; detto servizio è articolato in strutture territoriali decentrate aventi a riferimento gli ambiti dei bacini idrografici di cui all'art. 12; l'organizzazione del servizio è definita dal comitato istituzionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il servizio di vigilanza idrogeologica ed idraulica, ai sensi dell'art. 3, primo comma lettera *l)* legge n. 183/1989, è finalizzato allo svolgimento dei seguenti compiti ferma restando l'osservanza degli indirizzi riservati alla competenza statale:

di polizia idraulica con riferimento alle previsioni del testo unico n. 523/907 articoli 57 e 61 e per il rispetto delle disposizioni del capo VII, dell'art. 105 del testo unico n. 1775/33, dell'art. 10 del decreto legisaltivo n. 275/1993 ed alla collaborazione da prestarsi agli enti preposti per il controllo del rispetto delle leggi n. 431/1985 e n. 319/1976;

di sorveglianza dei fiumi e torrenti;

di custodia degli argini dei fiumi e torrenti;

di monitoraggio e di previsione del rischio idraulico e idrogeologico ivi compreso quello riferito alle aree di costa;

di tutela dei corpi idrici in riferimento alla loro salvaguardia e al corretto regime idrologico;

di controllo dei pozzi;

di controllo delle concessioni in atto riguardo le derivazioni - ivi comprese quelle di acque minerali o termali - gli scarichi d'acqua, l'estrazione degli inerti, il mantenimento del minimo vitale nei fiumi, l'utilizzazione delle aree demaniali;

di controllo di tutte le attività antropiche comunque incidenti con l'uso del suolo e delle acque;

di segnalazione della necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, compresa quella relativa alle opere di protezione dalle piene, che garantiscano il mantenimento della prescritta officiosità dell'alveo e/o che riducano il rischio idrogeologico, ivi compreso quello riferito alle aree di costa;

di censimento sul campo per i catasti delle derivazioni e relative strutture e delle opere di difesa del suolo di cui al precedente art. 10;

delle ulteriori attività ad esso demandate dal comitato istituzionale.

3. Il servizio di vigilanza svolge altresì attività di previsione e preannuncio delle piene in stretto collegamento con gli organi competenti della protezione civile come individuati dai piani provinciali di previsione e prevenzione. A tal fine le reti di monitoraggio idrologico esistenti devono essere collegate con il sistema informativo territoriale integrato delle risorse di bacino e l'Autorità, congiuntamente ai servizi tecnici nazionali, opera per il loro miglioramento.

Art. 12.

Delimitazione dei bacini idrici regionali

1. Nell'ambito del territorio dell'Autorità sono individuati, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 secondo i perimetri provvisori risultanti nell'apposita cartografica allegata alla presente legge, i seguenti 14 bacini idrografici regionali: Vibrata, Salinello, Tordino, Vomano, Piomba, Fino-Tavo-Saline, Aterno-Pescara, Alento, Foro, Arielli, Moro, Faltrino, Osento, Sinello.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, su proposta del comitato istituzionale, la definitiva delimitazione territoriale dei bacini idrografici di rilievo regionale.

3. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale dei bacini idrografici regionali possono essere proposte dall'Autorità in fase di redazione del piano di bacino regionale o di suoi stralci.

Capo III

LA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Art. 13.

Piano di Bacino

1. Il piano di bacino è unico per tutto il territorio regionale di competenza dell'autorità secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il piano può essere articolato in stralci funzionali o territoriali riguardanti ciascuno uno o più bacini idrografici che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti di cui al successivo comma 4 e deve avere considerazione degli aspetti evolutivi dei fenomeni e del concetto di sviluppo sostenibile di cui all'art. 1 comma 2 della presente legge.

2. Il piano di bacino ha valore ed efficacia di piano territoriale di settore ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 aprile 1995 n. 70 e costituisce il quadro di riferimento per l'esercizio delle funzioni di competenza della amministrazione regionale e di quelle infraregionali nelle materie di cui all'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché il parametro a cui devono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico regionale. Al piano di bacino devono adeguarsi, entro dodici mesi dalla sua approvazione, i piani regionali indicati dall'art. 17, comma 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Il piano di bacino può disporre obblighi specifici di fare a carico di soggetti determinati.

4. I contenuti del piano di bacino sono quelli previsti dall'art. 17, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dalla presente legge.

5. Il piano di bacino, elaborato sulla base delle direttive formulate dal comitato istituzionale e degli indirizzi formulati dal comitato tecnico, è adottato dal comitato istituzionale previo parere del comitato tecnico.

6. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano sono depositati per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo, presso le segreterie delle province interessate.

7. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo, a mezzo di manifesti murari affissi in tutti i comuni interessati e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro il termine di cui al comma precedente chiunque può prendere visione del piano e presentare istanze e memorie in merito ai suoi contenuti.

8. Nel medesimo periodo le province interessate, d'intesa con l'Autorità, promuovono pubbliche consultazioni attraverso le consulte di bacino di cui all'art. 16, al fine di acquisire le osservazioni al piano o al progetto e trasmettono all'Autorità gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni, ai fini della loro valutazione.

9. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il segretario generale dell'Autorità indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 luglio 1990, n. 241.

10. Il consiglio regionale in seguito alle osservazioni e proposte pervenute nonché all'esito della conferenza di servizi di cui al comma precedente, su proposta del componente la Giunta preposto alla legge n. 183/1989 previo parere del comitato istituzionale in ordine alla opportunità di introdurre modifiche al progetto di piano adottato, approva il piano di bacino che diviene vigente a seguito della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

11. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, il comitato istituzionale, fermo restando la disciplina di cui all'art. 57 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, può adottare le misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui all'art. 17, comma 3, lettere *b), c), f), l),* ed *m)* della legge 18 maggio 1983, n. 183; tali misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino da parte del consiglio regionale e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

12. In caso di mancanza attuazione o d'inosservanza da parte delle province, dei comuni o delle comunità montane delle misure di salvaguardia di cui ai commi 11 e 13, e qualora possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Giunta regionale diffida l'amministrazione inadempiente a provvedere entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale adotta con ordinanza cautelare le misure necessarie provvisorie di salvaguardia anche a carattere inibitorio, di opere di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni inadempienti.

13. Le misure di salvaguardia si applicano anche al piano di bacino ed agli stralci relativi ai settori funzionali di cui al comma 1 del presente articolo.

14. Alla redazione del piano di bacino o di suoi stralci si procede con l'utilizzo delle risorse all'uopo riservate negli stanziamenti statali in favore della Regione per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183/1989 nonché con ogni altra risorsa allo scopo destinata dallo Stato o dalla Regione.

Art. 14.

Programma triennale d'intervento

1. Il piano di bacino o suo stralcio è attuato attraverso programmi triennali d'intervento, che devono:

a) essere coerenti con gli indirizzi e le finalità dei piani medesimi;

b) prevedere l'elenco delle opere e le priorità degli interventi secondo un piano finanziario di massima;

c) destinare una quota non inferiore al venti per cento degli stanziamenti complessivi a:

I. interventi di manutenzione;

II. spese per la costituzione e funzionamento del sistema informativo territoriale delle risorse di bacino che di cui all'art. 10;

III. strumenti per il servizio di vigilanza idrogeologica di cui all'art. 11.

2. Nel programma sono inclusi secondo ordine di priorità e per tipologia di opere, gli interventi per i quali sussista almeno il progetto preliminare ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, e l'indicazione del soggetto competente alla realizzazione degli interventi medesimi.

3. Il programma d'intervento è deliberato dal comitato istituzionale, su parere del comitato tecnico.

4. Il programma viene trasmesso, dopo l'approvazione, nei termini di cui all'art. 22 comma 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 al Ministero dei lavori pubblici.

5. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti anche attraverso il ricorso ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive integrazioni e modifiche.

6. Con lo stesso programma è disposta ai soggetti competenti, secondo l'ordine prioritario delle opere e degli interventi in esso previsti, l'assegnazione delle spese per indagini e progettazione, compatibilmente con le dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 17 della presente legge.

7. Gli enti pubblici, nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 17 della legge n. 216/1995 per la definizione della progettazione delle opere e dei lavori possono richiedere la collaborazione dei tecnici dell'Autorità; le richieste di collaborazione sono autorizzate dal segretario generale.

8. La realizzazione di programmi di settore, di progetti di interventi o di opere, deliberati dai soggetti competenti, attinenti alle materie oggetto del piano o comunque interferenti con le previsioni del piano di bacino o di suo stralcio o comunque riferite alle competenze dell'Autorità, se non inserite nel programma triennale, sono subordinati al parere preventivo dell'Autorità.

9. Il comitato istituzionale si esprime nel merito del non contrasto con la pianificazione e programmazione del bacino, anche sotto il profilo dell'equilibrio del bilancio idrico, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti; decorso tale termine il parere s'intende reso in senso negativo.

Art. 15.

Bacini di rilievo interregionale e nazionale

1. Il funzionamento delle Autorità di bacino interregionali, di cui all'art. 15 della legge 18 maggio 1989 n. 183, è stabilito da protocolli d'intesa fra le Regioni interessate o da leggi regionali.

2. I protocolli di cui al comma precedente e le loro variazioni sono approvati dalla Giunta regionale sentiti il comitato istituzionale dell'Autorità e la competente commissione del consiglio regionale.

3. I membri dei comitati tecnici dei bacini interregionali e nazionali di designazione regionale sono nominati dal componente la Giunta preposto alla legge n. 183/1989 fra i membri del comitato tecnico o della segreteria tecnico operativa di cui agli articoli 6 e 9 della presente legge.

4. Per i bacini interregionali ove gli oneri organizzativi siano prevalentemente a carico della Regione Abruzzo, il ruolo di segretario generale e le strutture organizzative dell'Autorità interregionale, nei limiti della competenza decisionale propria della Regione Abruzzo, sono svolti *ad interim* dal segretario generale e dalle strutture organizzative dell'Autorità; di tale onere aggiuntivo si tiene conto nei rapporti contrattuali. Il funzionamento delle autorità di bacino di cui al presente comma viene disciplinato con accordi ai sensi della legge n. 241/1990.

5. La vigenza delle norme del presente articolo, per gli aspetti che necessitano di approvazione di atti da parte di altre Regioni, è rimandata all'adozione dei predetti atti da parte delle Regioni competenti.

6. Per la disciplina della fase delle osservazioni al contenuto del piano di bacino o suo stralcio di rilievo nazionale per la parte che interessa il territorio della Regione Abruzzo si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 della presente legge.

7. Per quanto attiene i piani dei bacini interregionali la Giunta regionale:

a) adotta, d'intesa con la Regione Molise quelli relativi al fiume Trigno ed al fiume Sangro;

b) adotta, d'intesa con la Regione Marche e la Regione Lazio quello relativo al fiume Tronto;

c) esprime il parere sui progetti di piano e le controdeduzioni alle osservazioni di cui all'art. 17 della legge n. 183;

d) approva, d'intesa con la Regione Molise, il piano di bacino interregionale relativo al fiume Trigno e quello relativo al fiume Sangro;

e) approva, d'intesa con la Regione Marche, il piano di bacino interregionale del fiume Tronto.

8. Alla redazione dei piani di bacino interregionali o di loro stralci si procede, per l'onere a carico della Regione Abruzzo, con l'utilizzo delle risorse all'uopo riservate negli stanziamenti statali in favore della Regione per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183/1989 nonché con ogni altra risorsa allo scopo destinata dallo Stato o dalla Regione.

Art. 16.

Conferenza permanente intersettoriale e consulte di bacino

1. Allo scopo di assicurare la necessaria intersettorialità delle attività dell'Autorità, la Giunta regionale costituisce la «Conferenza permanente intersettoriale per la 183»; alla conferenza permanente, presieduta dal segretario generale, partecipano i dirigenti dei settori informatica, turismo, ecologia, LL.PP., urbanistica, trasporti, pesca, protezione civile, enti locali.

2. Ai lavori della conferenza vengono altresì invitati, in ragione delle tematiche trattate, i rappresentanti degli uffici statali, centrali e decentrati, locali o regionali aventi attività interrelate con quelle dell'Autorità.

3. La conferenza garantisce la diffusione della conoscenza delle scelte dell'Autorità e la loro compatibilità rispetto a quelle poste in essere dalla Giunta regionale, dalle province e dagli uffici statali periferici e centrali.

4. Allo scopo di favorire la partecipazione degli EE.LL. e dei rappresentanti dei gruppi di interesse nelle scelte dell'Autorità sono istituite, per ogni bacino idrografico di cui all'art. 12 e per tutta la zona costiera, le consulte degli EE.LL. e dei portatori di interesse. Ai lavori di ogni consulta, presieduta dal presidente di una delle province territorialmente interessate scelto dall'assemblea dei presidenti, partecipano i rappresentanti:

di tutti i comuni interessati;

delle rappresentanze sindacali del mondo lavoro, dell'imprenditoria e del commercio le cui attività siano direttamente coinvolte nelle scelte di piano;

delle CC.I.AA;

delle associazioni ambientali e culturali;

delle comunità montane interessate;

dei consorzi di bonifica ex legge regionale 7 giugno 1996, n. 36;

delle Autorità d'ambito ex legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 interessate.

5. Le consulte sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale, la partecipazione può essere estesa ad altri soggetti qualora la Giunta regionale o il comitato istituzionale ne ravvedano la necessità.

6. La consulta formula pareri, raccomandazioni e proposte al comitato istituzionale.

7. L'Autorità assicura le funzioni di segreteria della conferenza intersettoriale e delle consulte.

8. Per quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 3 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17.

Fondo di rotazione per il programma triennale d'intervento

1. Al fine di accelerare l'attività di progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti nel programma triennale d'intervento o, nelle more di questo, degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183/1989, è istituito il fondo di rotazione per il programma triennale d'intervento da destinare ai predetti soggetti con le modalità di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *p)* e 14, comma 6.

2. Il fondo si alimenta, a regime, attraverso il recupero delle somme nel momento dell'attribuzione agli enti attuatori dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi.

3. La dotazione iniziale del predetto fondo, necessaria per l'avvio delle operazioni di cui ai commi precedenti, è assicurata mediante riduzione dello stanziamento assegnato per le spese di funzionamento dell'Autorità previste al successivo art. 25.

Art. 18.

Riordino del vincolo idrogeologico

1. Al riordino del vincolo idrogeologico di cui all'art. 3, lettera *p)* della legge n. 183/1989, provvede l'Autorità nell'ambito della pianificazione di bacino, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

2. Per riordino si intende sia la fissazione di una specifica disciplina d'uso dei suoli interessati dal vincolo, sia la individuazione di nuove aree da assoggettare al vincolo idrogeologico, sia la declassificazione di aree attualmente vincolate.

Art. 19.

Riordino delle competenze

1. La Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della presente legge, attribuisce rilevanza strategica alle attività di manutenzione del proprio territorio finalizzate alla difesa del suolo.

2. Il patrimonio boschivo ed il suo incremento e l'uso di specie arbustive ecologicamente compatibili e di comprovata efficacia sono strumenti di difesa del suolo e di manutenzione del territorio, per la loro conservazione e gestione si fa riferimento alle normative di settore.

3. Ai fini della manutenzione del territorio e della difesa del suolo la Giunta regionale, su proposta della Autorità e di quelle interregionali e nazionali, la Giunta regionale individua le aree prive di vegetazione arborea ed arbustiva che devono essere sottoposte ad interventi di rimboschimento, alla cui realizzazione si procede con fondi regionali, statali o comunitari.

4. Alla gestione ed alla manutenzione delle opere di difesa del suolo di cui all'art. 3, comma 3, punto 6) provvedono, per quanto compatibile con le vigenti norme statali, i soggetti individuati all'atto del finanziamento o della autorizzazione delle opere disciplinate dalla presente legge; dette incombenze possono essere affidate a soggetti pubblici e privati; di norma la manutenzione è affidata ai realizzatori delle opere stesse.

5. La manutenzione dei corsi d'acqua è obbligatoria, salvo i casi specificatamente di seguito individuati, l'iniziativa fa carico ai proprietari o possessori frontisti.

6. La Giunta regionale, d'intesa con le province interessate e l'Autorità, stabilisce, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua naturali o loro tratti per i quali le competenze di manutenzione e di pronto intervento siano da attribuire, in ragione dell'interesse pubblico e della pubblica incolumità, alla medesima Regione, che provvede con i servizi del genio civile competente, e quelli per i quali dette competenze sono attribuite alle province o ai comuni interessati.

7. La Regione provvede altresì a stabilire con propria normativa, entro il medesimo termine, le forme di compartecipazione agli oneri conseguenti alle attribuzioni di cui al precedente comma e le modalità di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili.

8. La manutenzione dei corsi d'acqua riguarda gli interventi previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e relative disposizioni attuative, fatta salva una diversa disciplina di dettaglio che l'Autorità potrà sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

9. L'Autorità provvede, nell'ambito delle competenze regionali, alla proposta di ridefizione delle opere idrauliche delle diverse categorie e delle conseguenti attività e spettanze di cui alla legge 25 luglio 1904, n. 523, in riferimento agli indirizzi dettati dalla legge n. 183/1989. La Regione provvede alla approvazione delle normative conseguenti.

10. In assenza della ridefinizione di cui al comma 7, restano ferme le competenze:

a) delle province in materia di opere classificabili di quarta categoria;

b) dei comuni in materia di opere di quinta categoria, nonché quelle relative a fossi o aste non classificate, fuorché nei casi in cui si debbano realizzare opere di sola difesa di beni privati nel qual caso provvedono i proprietari ed i possessori frontisti;

c) della Regione per le rimanenti opere.

11. Alle opere di competenza regionale provvedono i servizi del genio civile ovvero con concessione del finanziamento alle province o, in subordine, ad altro ente locale.

12. È riservata altresì ai medesimi servizi del genio civile l'autorizzazione dei progetti redatti da comuni e province e l'alta sorveglianza sui lavori di cui al precedente comma.

13. L'Autorità, entro 12 mesi dalla sua costituzione, emana direttive specifiche sulle modalità e cautele da osservare per i lavori e per le attività manutentive di cui ai commi precedenti, stabilisce altresì per essi, anche in riferimento a tutte le restanti attività previste dal presente articolo, indirizzi tecnici di ingegneria naturalistica; nelle more di tale adempimento i lavori ed attività devono ispirarsi:

alla salvaguardia della pubblica incolumità nei confronti delle portate di piena ammissibili, intendendosi per ammissibile la piena con tempi di ritorno di almeno 50 anni fatte salve più specifiche prescrizioni delle autorità preposte al rilascio di autorizzazioni o pareri;

al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei avendo conto della necessità di non compromettere irreversibilmente le funzioni biologiche del corso d'acqua;

alla permanenza, anche per tratti, della vegetazione ripariale;

alla continuità biologica del corso d'acqua per la fauna ittica, in caso di opere trasversali;

ai criteri dell'ingegneria naturalistica eccetto per i casi in cui non sia tecnicamente accettabile ai fini della sicurezza tale modalità realizzativa delle opere;

ai fini dell'osservanza di detti indirizzi l'uso di mezzi meccanici in alveo per interventi manutentivi deve essere al massimo limitato.

14. Gli interventi di salvaguardia delle coste, nonché le attività di straordinaria manutenzione delle opere esistenti e consegnate ai comuni, di competenza regionale sono svolti tramite i servizi del genio civile territorialmente competenti ovvero con concessione del finanziamento alle province o, in subordine, ad altro ente locale.

15. Le province e gli enti locali possono essere chiamati a compartecipare alle spese o disporre in via autonoma, la realizzazione delle attività di cui al precedente comma previa autorizzazione della Regione.

16. Per la manutenzione degli interventi di salvaguardia delle coste si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542.

17. Gli interventi necessari per contrastare l'instabilità o l'erosione dei versanti nonché le attività di consolidamento e trasferimento abitati di competenza della Regione, sono svolte, nell'ambito degli stanziamenti, per tramite dei servizi del genio civile ovvero con concessione del finanziamento alle province o, in subordine, ad altro ente locale.

18. Le province e gli enti locali possono essere chiamati a compartecipare alle spese o a provvedere con fondi del proprio bilancio qualora si ravvisino gli estremi dell'urgenza ed improcrastinabilità o del rischio per la pubblica incolumità.

19. Gli interventi di competenza regionale di cui al precedente comma non riguardano interventi di consolidamento di edifici né essere tesi a rimuovere situazione di rischio riguardanti esclusivamente singoli edifici o beni privati siti in zone agricole; i proprietari di detti edifici o beni provvedono a loro spese alla rimozione della situazione di pericolo.

20. Nelle aree soggette ad interventi di consolidamento ogni attività di trasformazione urbanistica dei luoghi è subordinata a nuovo specifico parere dei competenti servizi del genio civile reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, supportata dall'effettuazione degli opportuni sondaggi ed indagini a carico del richiedente.

21. I lavori o le attività su fiumi, su torrenti, su versanti instabili o in erosione inerenti la conservazione o la messa in sicurezza di un ponte o di una strada pubblica o di un qualsiasi altro pubblico servizio, anche se da realizzarsi al di fuori delle aree di proprietà del soggetto titolare del bene, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada o del pubblico servizio.

22. Qualora sussistano situazioni di urgenza o somma urgenza, o in caso di inadempienza dei soggetti preposti agli interventi o alle attività, ovvero, infine, qualora gli interventi da realizzarsi vengano individuati dalla Giunta regionale ai fini del presente comma di interesse regionale tutte le opere o le attività di cui al presente articolo possono essere direttamente realizzate dalla Regione.

23. L'approvazione di progetti per le opere di cui al presente articolo da parte dell'autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 20.

Borse di studio

1. La Regione ritiene di preminente interesse per il proprio territorio attivare un costante coinvolgimento delle università della Regione nel processo di definizione del piano di bacino.

2. A tal fine il comitato istituzionale, su richiesta del segretario che ne indica le specializzazioni e le aree tematiche di ricerca, propone alla Giunta regionale l'attribuzione di borse di studio biennali di importo non superiore ai 15 milioni complessivi a neo laureati nelle facoltà delle università abruzzesi il cui piano di studio o tesi di laurea abbiano attinenza con le specializzazioni ed aree tematiche di ricerca richieste.

3. Ai fini della individuazione delle richieste idonee da sottoporre alla valutazione del comitato istituzionale, il segretario generale richiede ai rettori delle università abruzzesi, nella loro piena autonomia e preso atto delle specializzazioni richieste, delle aree tematiche di ricerca e del numero di borse poste a disposizione, di dare adeguata pubblicità alla iniziativa e selezionare e presentare entro i termini previsti un numero di richieste di borsa di studio non superiori a quello delle borse bandite. Le richieste vanno sottoscritte, oltre che dal neo laureato, dal docente dell'università che ne attesta la validità scientifica e ne assume la responsabilità di vigilanza ed indirizzo per l'esecuzione.

4. Il borsista opera secondo gli indirizzi operativi fissati dal segretario generale che può attribuire ad un funzionario della segreteria tecnico operativa il ruolo di referente delle attività, al termine delle attività il Segretario esprime un sintetico giudizio complessivo sui risultati.

Art. 21.

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa nazionale e regionale coloro i quali realizzano opere o costruzioni senza le autorizzazioni previste al comma 12 dell'art. 19 ovvero senza l'acquisizione delle autorizzazioni o pareri comunque previsti dalla vigente normativa, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni a seconda della gravità degli effetti delle infrazioni.

2. L'infrazione dev'essere valutata previa notifica di contestazione degli addebiti agli autori del fatto, che possono presentare memorie difensive entro i 30 giorni successivi direttamente al presidente della Giunta regionale.

3. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui al primo comma provvedono la polizia municipale del comune nel cui territorio sono localizzate le opere, la Regione ed il servizio di vigilanza Idrogeologica di cui all'art. 11 della presente legge, le province.

4. I soggetti di cui al comma precedente provvedono a darne immediata comunicazione al competente servizio del genio civile che in base alla gravità del fatto, provvede al sequestro cautelare delle opere e dei manufatti. Qualora le opere eseguite determinino pericolo per la pubblica incolumità o si rinvenga la possibilità di danno ambientale diretto o indotto si procede alla loro rimozione a carico di chi ha commesso l'abuso.

5. Il presidente della Giunta regionale ricevuto il verbale di contestazione e di accertamento di violazione alle norme della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede ad irrogare la misura delle sanzioni amministrative previste sulla base delle risultanze acquisite.

Capo IV

FUNZIONI REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL LIVELLO PROVINCIALE

Art. 22.

Compiti della Regione

1. La Regione, oltre ai compiti previsti nei precedenti articoli:

a) definisce i criteri ed emana le direttive vincolanti, sentita l'Autorità, per l'esercizio della delega alle province ed alle comunità montane di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge;

b) prevede le forme di coordinamento dell'Autorità con la protezione civile;

c) definisce il riordino dell'organizzazione del servizio di navigazione delle acque interne.

2. La Giunta regionale adotta annualmente la relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione degli interventi in corso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *i)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. La Giunta regionale provvede a reperire e mettere a disposizione la sede idonea per lo svolgimento delle attività dell'Autorità e per quelle periferiche del servizio di vigilanza idrogeologica in base alle richieste dell'Autorità; provvede altresì al loro mantenimento ivi compresi l'allaccio ed il pagamento delle utenze dei servizi, della gestione e dell'ordinaria o straordinaria manutenzione degli immobili se di competenza dell'utilizzatore, le tasse o imposte dovute; provvede altresì sia alla messa a disposizione del mobilio, delle attrezzature fisse e mobili, del materiale di consumo e di quanto altro necessario per il funzionamento, sia alle spese ed alla gestione del personale della segreteria tecnico operativa.

4. È di competenza della Giunta regionale l'approvazione di tutti gli atti regolamentari e organizzatori finalizzati all'esercizio delle attività ed al funzionamento dell'Autorità.

Art. 23.

Compiti della provincia in materia di disciplina delle risorse idriche e di difesa del suolo

1. Alla provincia, in attuazione dell'art. 14, comma 1 lettere *a)* e *b)* della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dell'art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono delegate le seguenti attività inerenti il rilascio di:

a) concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica;

b) licenze per l'attingimento di acqua pubblica;

c) autorizzazione alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 90, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) autorizzazione alle trasformazioni nelle aree assoggettate al vincolo idrogeologico.

2. Sono altresì delegati alle province gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1° novembre 1959, per:

a) gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e i 100.000 metri cubi di invaso;

b) per gli sbarramenti di altezza inferiore ai 10 metri determinanti un invaso compreso tra i 100.000 e 1.000.000 metri cubi;

c) per quelli di altezza compresa tra i 10 e i 15 metri che determinano un invaso inferiore ad 1.000.000 di metri cubi;

d) il rilascio delle autorizzazioni per gli sbarramenti di cui alle lettere *b)* e *c)* previo parere del CRTA - sez. LL.PP. e dell'Autorità.

3. Le province provvedono al censimento, all'autorizzazione e alla effettuazione dei controlli sulle dighe e i bacini di ritenuta sulla base delle apposite direttive formulate dal settore LL.PP. - Servizio tecnico della Giunta regionale.

4. Le direttive regionali di cui al precedente comma prevedono le modalità di effettuazione e aggiornamento del catasto degli sbarramenti e delle dighe di ritenuta, le modalità di presentazione e approvazione dei progetti di collaudo, esercizio e vigilanza delle opere, contengono appositi disciplinari tipo e stabiliscono le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni, di irrogazione delle sanzioni e le modalità di trasmissione dei dati al sistema informativo territoriale integrato delle risorse di bacino dell'Autorità.

5. Le modalità di esercizio delle attività delegate di cui al presente articolo ed il conseguente trasferimento di personale e mezzi alle province sono determinati con successivi provvedimenti regionali.

6. I servizi del genio civile, ove richiesti, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico-amministrativo alle province e si pronunciano altresì nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione di piccola derivazione.

7. Il piano di difesa del territorio di bonifica di cui all'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36, si conforma al Piano di Bacino o ai suoi stralci e si coordina con il programma triennale d'intervento di cui all'art. 14 della presente legge.

8. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36, le province per la realizzazione delle opere di loro competenza o loro attribuite in concessione per effetto delle disposizioni di cui art. 19 presente articolo possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

Art. 24.

Attività della comunità montana

1. Nei piani pluriennali di sviluppo socio economico delle comunità montane previsti dall'art. 29, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli interventi previsti per quanto attiene al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, all'uso delle risorse idriche, sono coordinati con il piano dei bacini regionali o di suoi stralci e con il programma triennale d'interventi di cui all'art. 14 della presente legge.

2. Per l'esercizio coordinato di tali interventi possono essere promossi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Sono delegate alle comunità montana, nell'ambito dei territori di propria competenza, le attività non ricomprese nelle competenze stabilite ai precedenti commi 14 e 15 relative alla sistemazione idraulico forestale; dette attività si conformano al piano di bacino o ai suoi stralci e si coordinano con il programma triennale d'intervento di cui all'art. 14 della presente legge. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni sono determinati con successivo provvedimento regionale.

Art. 25.

Norma finanziaria

Nella fase di prima attuazione, per l'esercizio 1998, gli oneri discendenti dalle attività istituzionalmente conferite alle Autorità di bacino regionale, ai sensi della presente legge, sono valutati in L. 900.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto nel sett. 15, tit. 2, Ctg. 3 il cap. 152398 denominato: «Fondo per la attività dell'Autorità di bacino regionale e per la realizzazione del programma triennale di intervento - art. 16 legge n. 183/1989 e art. 17 legge regionale ... » con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 900.000.000.

La copertura finanziaria complessiva è assicurata mediante pari riduzione dello stanziamento del cap. 272331.

Per la completa applicazione ed attuazione della presente legge per il biennio 1999-2000, l'onere complessivo è valutato presuntivamente in L. 6.000.000.000, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità.

Le leggi di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari determinano gli stanziamenti attribuibili a ciascun anno ai sensi del richiamato art. 11.

La copertura finanziaria è assicurara nell'ambito della programmazione delle provvidenze assegnate nel bilancio pluriennale al sett. 15, tit. 2 voce trasferimenti.

Art. 26.

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come integrato e modificato dalla legge 7 agosto 1989, n. 253.

2. Le disposizioni di cui all'art. 15 della presente legge, per quanto subordinate all'approvazione da parte dell'altra Regione interessata, trovano applicazione dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento di identico contenuto dell'altra Regione.

3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

99R0159

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. 82.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 22 luglio 1997, n. 67, avente per oggetto: «Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale n. 67/1997 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la tutela sociale della maternità e nelle more di una nuova normativa in materia, corrisponde alle donne non occupate e casalinghe residenti nella Regione da almeno dodici mesi prima della data del parto e con un reddito familiare non superiore a quello stabilito dal successivo art. 5, una indennità di maternità dell'importo di L. 1.500.000.

2. L'indennità di cui al comma precedente è erogata in un'unica soluzione alle aventi diritto nei limiti dei fondi stanziati nel bilancio regionale dell'anno di riferimento sulla base di apposita graduatoria predisposta annualmente dall'assessorato sanità e sicurezza sociale della Regione.

3. La graduatoria di cui al precedente comma è redatta sulla base del reddito del nucleo familiare delle richiedenti le cui domande siano state presentate entro il 30 novembre dell'anno in corso. Le domande presentate oltre tale termine andranno esaminate unitamente a quelle presentate nell'anno successivo.

4. A parità di reddito viene data la precedenza alle richiedenti con maggior numero di figli a carico ed in caso di ulteriore parità si fa riferimento alla anzianità anagrafica».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale n. 67/1997 è sostituito dal seguente:

«1. L'indennità prevista all'art. 1 è corrisposta dalla Giunta regionale, su domanda dell'interessata, da presentarsi al comune di residenza entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata del certificato di nascita nonché da una dichiarazione dell'interessata, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, attestante i redditi del nucleo familiare relativi all'anno precedente e che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'art. 3.

3. I comuni trasmettono le domande ricevute, verificandone la completezza, al settore competente entro i termini previsti dall'art. 1, comma 3».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle domande di indennità relative all'anno 1997 presentate agli uffici territoriali dell'INPS entro i termini previsti dalla legge regionale n. 67/1997.

2. La relativa graduatoria è predisposta dall'assessorato alla sanità e sicurezza sociale, previa acquisizione delle domande in possesso degli uffici territoriali INPS. La graduatoria riguarda le domande che si riferiscono ai bambini nati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1997, n. 67 e fino a tutto il 31 dicembre 1997.

Art. 4.

1. L'onere, relativo agli interventi riferiti all'esercizio 1998, è valutato in L. 1.000.000.000; la copertura finanziaria è assicurata con lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo 71584, dello stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

99R0160

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **83.**

Istituzione di borse di studio per la lotta alle leucemie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo, in armonia con la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 contribuisce con un finanziamento di lire ottanta milioni alle iniziative in favore dei malati di leucemia, per l'istituzione di n. 4 borse di studio.

2. Le borse di studio di cui sopra, dell'importo di lire venti milioni cadauna, della durata di dodici mesi, sono riservate ad altrettanti medici specialisti in ematologia e finalizzate allo studio, alla diagnosi, alla terapia e al trattamento riabilitativo dei malati di cui al precedente comma 1, da assegnare mediante procedura concorsuale.

Art. 2.

1. Il compito di espletare le necessarie procedure concorsuali di assegnazione nonché della elaborazione e pubblicazione del relativo bando è demandato all'Associazione italiana contro le leucemie (A.I.L.) della Regione Abruzzo con sede in Pescara, presso il dipartimento di emagologia dell'ospedale civile.

Art. 3.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere con proprio provvedimento il finanziamento di cui all'art. 1 in favore della citata A.I.L., entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione delle borse e dei relativi vincitori.

2. L'A.I.L. medesima provvede pertanto:

a) alla comunicazione al settore sanità della Giunta regionale dei nominativi dei vincitori, non appena espletate le procedure concorsuali di cui al precedente art. 2;

b) alla materiale erogazione delle borse di studio agli aventi diritto, secondo le procedure fissate nell'apposito bando di concorso;

c) a relazionare la Giunta regionale tramite il settore sanità della attività svolta dai borsisti nel periodo di riferimento.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno di svolgimento dell'attività in lire 80 milioni, si provvede per l'anno 1998 con quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. 81515 del bilancio di previsione del relativo esercizio finanziario.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

99R0161

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **84.**

Istituzione della riserva naturale guidata «Gole di S. Venanzio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

1. È istituita la riserva naturale guidata «Gole di S. Venanzio», nel territorio del comune di Raiano.

Art. 2.
Perimetrazione

1. I confini della riserva naturale guidata «Gole di S. Venanzio» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 1.107 ettari.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Raiano provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla riserva.

Art. 3.
Gestione

1. La gestione della riserva naturale guidata è demandata al comune di Raiano.

2. Il comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo forestale dello Stato, dell'università e dell'istituto zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise «G. Caporale».

3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della riserva stessa.

4. Qualora, entro il predetto termine di novanta giorni, il comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la riserva attraverso l'ufficio parchi e riserve naturali.

5. L'ente gestore dovrà altresì predisporre, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano di assetto naturalistico, e d'intesa con il competente settore della Giunta regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4.

Piano di assetto naturalistico

1. Entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del piano di assetto naturalistico della riserva secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 15, comma 3.

2. Il piano dovrà essere elaborato e adottato dal comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico,

3. Il piano di assetto naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere del competente settore urbanistica e beni ambientali, entro il termine di centoventi0 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso settore, secondo le modalità di cui alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3.

4. Il piano di assetto naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua.

Art. 5.

Programma pluriennale di attuazione e regolamento

1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del piano di assetto naturalistico da parte del Consiglio regionale, l'ente di gestione della riserva predisporrà il programma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento con le norme per l'utilizzazione delle risorse ambientali e con i modi di accessibilità e fruibilità della riserva stessa.

2. Il programma pluriennale di attuazione ed il regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Settore urbanistica e beni ambientali, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Il programma pluriennale di attuazione ed il regolamento possono essere contenuti nel piano di assetto naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente.

Art. 6.

Piano di gestione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'ente gestore predispone ed approva un piano di gestione.

2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della riserva, il piano di gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 11 per le spese previste ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5.

Art. 7.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Le previsioni e le prescrizioni del piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8.

Personale della riserva

1. La riserva naturale guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 9.

Norme transitorie di salvaguardia

1. All'interno della riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;

b) apertura di nuove strade;

c) costruzione di nuovi edifici;

d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'ente di gestione;

g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore dell'area protetta;

h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

i) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

j) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

k) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

l) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;

o) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

p) la pesca sportiva sarà consentita secondo le modalità previste dal piano di assetto naturalistico. Nelle more dell'approvazione di tale piano, è consentita secondo la normativa vigente.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civili delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

3. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati e in corso e comunque consentiti gli interventi di cui alla legge regionale n. 18/1983, art. 30, comma 1, lettere *a), b), c), d),* e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono inoltre consentiti ampliamenti e completamenti degli insediamenti esistenti.

Art. 10.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in presumibili L. 90.000.000, si provvede con quota parte dello stanziamento già iscritto al pertinente capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

2. Lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione della tabellazione ed alla elaborazione del piano di assetto naturalistico, del programma pluriennale di attuazione e del regolamento di cui agli articoli 4 e 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

(Omissis).

99R0162

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. **85.**

Modifica della legge regionale 15 giugno 1998, n. 48, concernente «Norme di attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

La Regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 115 del 16 marzo 1987, con la legge regionale n. 48 del 15 giugno 1988 e la legge n. 72/1993, con la presente legge disciplina gli interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito mediante:

a) l'istituzione e la riorganizzazione dei servizi specialistici diabetologici che devono operare nella Regione;

b) la predisposizione dei progetti-obiettivo, azioni programmate e ogni altra iniziativa diretta a fronteggiare la malattia;

c) l'emanazione di direttive per favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;

d) la determinazione delle linee programmatiche per la realizzazione di corsi per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale sanitario addetto ai servizi diabetologici.

Art. 2.

Comitato regionale diabetologico

È istituito presso il settore sanità, igiene e sicurezza sociale della Giunta regionale, il comitato regionale diabetologico.

Il comitato, è nominato dal presidente della Giunta regionale ed è composto:

1) dal componente la Giunta regionale preposto al settore sanità, igiene e sicurezza sociale o un suo delegato che lo presiede;

2) dal dirigente del servizio di assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica del settore sanità, igiene e sicurezza sociale;

3) dal dirigente del servizio regionale per lo studio, la prevenzione ed il trattamento del diabete infantile di cui al successivo art. 3, o suo delegato;

4) dal dirigente responsabile di ogni servizio ospedaliero di diabetologia o suo delegato;

5) da un rappresentante regionale della associazione operatori sanitari di diabetologia (O.S.D.I.) o un suo delegato;

6) da un medico di medicina generale per ciascuna provincia, designato dai rispettivi ordini provinciali dei medici o un suo delegato;

7) da un pediatra di libera scelta per ogni provincia, designato dai rispettivi ordini provinciali o suo delegato;

8) da un rappresentante designato dalle associazioni per la tutela del diabetico organizzate su base regionale o suo delegato;

9) da un rappresentante designato dalle associazioni di giovani diabetici d'Abruzzo maggiormente rappresentative o un suo delegato;

10) da un rappresentante designato congiuntamente dalla sezione abruzzese della Società italiana di diabetologia (S.I.D.) dalla sezione abruzzese dell'Associazione medici diabetologici (A.M.D.) e dalla sezione regionale della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (S.I.E.D.P.) o suo delegato;

11) da un funzionario del settore sanità della Giunta regionale appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla VIII, con funzioni di segretario.

Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del settore.

In caso di mancata designazione di non oltre un terzo dei componenti, il presidente della Giunta regionale procede alla nomina del comitato nelle persone già designate.

A seguito di ulteriori designazioni fuori termine, il presidente provvede con successivi atti alla interazione del comitato.

In seconda convocazione il comitato è validamente costituito qualunque sia il numero dei partecipanti, purché non inferiore a tre.

Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine agli interventi di cui all'art. 1 della legge 16 marzo 1987, n. 115.

Promuove, altresì, iniziative per il potenziamento della ricerca finalizzata e collabora con gli organi regionali per l'emanazione di direttive rivolte a fornire indirizzi uniformi e coordinati per l'attuazione della presente legge.

Ai componenti del comitato spettano i compensi previsti dalla legge regionale n. 15/1988.

Art. 3.

Servizi di diabetologia

Fatte salve le strutture per lo studio, prevenzione e cura del diabete mellito già legittimamente istituite nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge n. 48/1988, che vanno comunque integrate secondo

le finalità e gli obiettivi della presente legge, nei presidi ospedalieri sono istituiti i servizi ospedalieri di diabetologia nell'ambito del dipartimento di area medica.

Nei presidi ospedalieri in cui il servizio di diabetologia è istituito ed è operante esso resta confermato.

La clinica pediatrica dell'Università di Chieti convenzionata con l'azienda U.S.L. di Chieti svolge il servizio per lo studio, la prevenzione e il trattamento del diabete infantile (Servizio regionale di diabetologia pediatrica).

I servizi, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, assicurano l'attività diabetologica attraverso le seguenti funzioni:

accesso alla visita diabetologica per almeno cinque mattine ed un pomeriggio alla settimana;

agevole operatività per gli esami fondamentali, in particolare di dosaggio della emoglobina glicosilata e specialistici;

accesso all'assistenza oftalmologica, cardiologica, neurologica, psicologica ed ostetrico-ginecologica;

espletamento di programmi di educazione collettiva ai pazienti e loro familiari;

compilazione di diete personalizzate;

prestazioni erogate in regime ambulatoriale o in D.H. o in regime di ricovero;

consulenze diabetologiche ai pazienti ricoverati;

collegamento con i distretti sanitari di base e con altre strutture per accertamenti e terapie più complesse, compresa l'assistenza domiciliare integrata.

Art. 4.

Servizio ospedaliero di diabetologia

La dotazione organica dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge, ove non già diversamente strutturati alla data in vigore della presente legge, è costituita da almeno:

a) tre posti di dirigente di primo livello di cui uno responsabile delle strutture;

b) due posti di infermiere professionale;

c) un posto di dietista;

d) un posto di assistente sociale.

Art. 5.

Servizio regionale di diabetologia pediatrica

La dotazione organica del servizio regionale di diabetologia pediatrica è costituita da almeno:

a) tre posti di dirigente di primo livello di cui uno responsabile della struttura;

b) due posti di infermiere professionale;

c) un posto di dietista;

d) un posto di assistente sociale.

La dotazione organica del servizio è determinata al di fuori della dotazione organica della clinica pediatrica dell'Università di Chieti.

Art. 6.

Medici di medicina generale

La funzione del medico di medicina generale è da ritenersi essenziale per una corretta ed ottimale gestione della malattia diabetica.

Tale funzione si esplica a livello preventivo, diagnostico e terapeutico.

Tra medico di medicina generale e servizio di diabetologia dovrà sussistere un reciproco rapporto continuativo di collaborazione per la gestione del paziente diabetico. Il servizio ospedaliero di diabetologia, il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta, opereranno in modo coordinato sulla base di comuni predefiniti e concordati protocolli terapeutici, utilizzando apposite schede di comunicazione che costituiranno pertanto anche il principale input del sistema informativo per il diabete.

Il medico di medicina generale esplica un ruolo di primaria importanza nelle indagini epidemiologiche sul territorio e sui programmi di educazione della popolazione, sia diabetica che generale, secondo le linee stabilite a livello regionale.

Art. 7.

Formazione ed aggiornamento professionale

La Regione, annualmente, d'intesa con gli ordini provinciali dei medici e con il comitato, di cui al precedente art. 2, predispone interventi per la opportuna preparazione degli operatori sanitari, comunque dipendenti delle U.S.L., sul tema del diabete mellito e delle malattie metaboliche.

I corsi periodici sono organizzati in ogni U.S.L. utilizzando gli specialisti compresi nell'organico dei rispettivi servizi di diabetologia di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

Educazione sanitaria

Il settore sanità della Giunta regionale, sentito il comitato regionale, di cui al precedente art. 2, annualmente emana direttive sui termini per l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia.

Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva, la strutturazione temporale e quella economica-gestionale, le U.S.L. provvedono all'attuazione di corsi, tendenti all'autocontrollo della malattia, utilizzando gli operatori sanitari dei servizi di diabetologia.

Art. 9.

Prevenzione

Ai fini di una corretta prevenzione della malattia diabetica, la Regione determina le misure idonee per la predisposizione da parte delle U.S.L. competenti:

a) di un programma di screening per soggetti ad altro rischio diabetogeno, con precedenza per familiarità diabetica, macrosomia fetale, obesità;

b) delle iniziative di educazione sanitaria in tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione;

c) della mappa delle famiglie diabetiche o predisposte al diabete mellito.

Per tali interventi, le U.S.L. si avvalgono dei servizi di diabetologia di cui alla presente legge, in coordinamento con i servizi di medicina scolastica, di medicina sportiva e di prevenzione e dei medici di medicina generale.

Art. 10.

Modalità di cure

Per migliorare le modalità di diagnosi e cura, di cui all'art. 3 comma terzo, i servizi specialistici diabetologici provvedono inoltre:

a) alla elaborazione dei protocolli diagnostici e terapeutici in campo diabetologico;

b) al minotoraggio epidemiologico del territorio regionale;

c) alla prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;

d) alla prevenzione delle sue complicanze;

e) alla cura e al monitoraggio clinico-metabolico del diabetico;

f) all'instaurazione di un rapporto di consulenza con i medici di medicina generale e con gli specialisti ambulatoriali del territorio, attuando gli istituti previsti dai rispettivi accordi collettivi nazionali;

g) alle certificazioni, in coordinamento con i servizi di medicina sportiva, dell'idoneità fisica del diabetico ad attività agonistiche;

h) alle certificazioni relative al rilascio o rinnovo della patente di guida.

La Giunta regionale emana, inoltre, d'intesa con la competente commissione consiliare, disposizioni per la fornitura di forma diretta dei presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministero della sanità dell'8 febbraio 1982, n. 46, e di altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, con la garanzia comunque del diretto controllo dei servizi di diabetologia di cui all'art. 3.

A tal fine si osservano le norme di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115.

Art. 11.

Associazione di volontariato diabetici

La Regione riconosce nel contesto della legge regionale sul volontariato, l'apporto delle associazioni dei diabetici e delle loro famiglie per cui ne favorisce la costituzione, ne coordina e promuove l'attività.

Le U.S.L. per realizzare le finalità, di cui alla presente legge, si avvalgono della collaborazione di dette associazioni nella forma e nei limiti previsti dalla legge regionale 16 giugno 1987, n. 32.

Art. 12.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 2, valutato per l'esercizio 1998 in L. 15.000.000 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto dalla legge regionale del 2 febbraio 1988, n. 15, ed iscritto al capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi di cui alla legge 16 marzo 1987, n. 115, nonché con i fondi a destinazione vincolata, di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 3 e iscritti al capitolo 081500 (Fondo sanitario di parte corrente) dello stato di previsione della spesa.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

99R0163

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 1.

Prodotti a base di latte tradizionalmente fabbricati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Basilicata n. 1 del 5 gennaio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 92/46/CEE e della decisione 97/284/CEE del 25 aprile 1997, la Regione Basilicata sancisce il riconoscimento di prodotti a base di latte, storicamente riconosciuti oppure fabbricati secondo criteri tecnici o metodi di fabbricazione codificati, che presentano caratteristiche tradizionali.

Art. 2.

I prodotti di cui al precedente art. 1 sono quelli i cui criteri tradizionali, metodi di fabbricazione e tecniche di lavorazione, sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, allegate alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 gennaio 1999

DINARDO

(Omissis).

99R0008

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1999, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1998 - Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive a favore dell'occupazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Basilicata n. 5 del 20 gennaio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 1 è così modificato:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge alle società di cui all'art. 2 sono concedibili le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) e ESL (equivalente sovvenzione lorda) calcolato sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art. 5;

b) contributo in conto mutuo secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) e ESL (equivalente sovvenzione lorda) calcolato sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art. 5. Tale finanziamento è assistito da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli interventi da realizzare;

c) contributo per le spese di gestione nella misura definitiva nel successivo art. 11;

d) servizi di orientamento alla progettazione;

e) servizi di formazione imprenditoriale;

f) servizi i tutoraggio nella fase di realizzazione dell'investimento e di avvio delle iniziative».

Art. 2.

L'art. 16 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 1, secondo comma, è così modificato:

«1. Le risorse di cui al primo comma dell'art. 15, ivi inclusi i rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati, affluiscono sull'apposito conto corrente bancario intestato alla Società Lucana per l'Imprenditorialità Giovanile S.p.a. e le stesse, comprensive degli eventuali relativi interessi, sono vincolate all'utilizzo per le finalità della presente legge».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 gemmaop 1999

DINARDO

99R0080

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 1998, n. 34.

Modifica dell'art. 4 del regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale *della Regione Sicilia n. 4 del 23 gennaio 1999)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana approvate con decreto presidenziale regionale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 ed, in particolare, l'art. 10;

Visto il D.P.R.S. 8 aprile 1997, n. 21, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del citato art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici;

Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento lo schema di modifica dell'art. 4 di cui al citato D.P.R.S. 8 aprile 1997, n. 21;

Udito il parere n. 139 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 24 marzo 1998;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 4 agosto 1998;

Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca,

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 4 del D.P.R.S. n. 21 dell'8 aprile 1997 viene integralmente sostituito come segue:

«Art. 4 *(Procedure di calcolo e criteri per la ripartizione dei consiglieri)*. — 1. Le procedure di calcolo ed i criteri per la ripartizione dei consiglieri per ciascun settore, ivi compreso il settore pesca, sono i seguenti:

Al fine di evitare duplicazione nella determinazione del valore dei parametri dei settori, il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto delle imprese artigiane e delle società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, pesca, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, non sono considerati nella determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della cooperazione.

Allo stesso fine, nelle determinazione dei parametri dei settori dell'agricoltura, industria e commercio non sono considerati quelli relativi alle imprese artigiane e alle società cooperative.

Il numero delle imprese ed il valore aggiunto sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione ed il valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese nella circoscrizione provinciale.

Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri.

Il *quorum* percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge.

Art. 4-*bis* *(Ripartizione dei consiglieri)*. — 1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri al *quorum* percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.

2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, della pesca, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono, inoltre, stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

3. Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti del consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

Art. 4-*ter* *(Piccole imprese)*. — 1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge, è computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 12 novembre 1998

DRAGO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione siciliana, il 29 dicembre 1998.
Registro n. 2, Atti di Governo, foglio n. 102.

99R0266

DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 1998, n. 34.

Modifica dell'art. 7, comma 6, del D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44 - Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale *della Regione Sicilia n. 4 del 23 gennaio 1999)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare l'art. 2;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 34 ed, in particolare, l'art. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, recante: «Disposizioni sulle manifestazioni fieristiche»;

Visto il D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44, recante: Regolamento concernente la disciplina delle manifestazion fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38»;

Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento lo schema di modifica dell'art. 7, comma 6 del citato D.P.R.S. 3 settembre 1997, n. 44, al fine di adeguarlo alle norme statali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390;

Udito il parere n. 141 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 24 marzo 1998;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 4 agosto 1998;

Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'art. 7 del «Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38», approvato con D.PR.S. 3 settembre 1997, n. 44, le parole «entro il 30 maggio dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno dell'anno precedente».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 12 novembre 1998

DRAGO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione siciliana, il 18 dicembre 1998.
Registro n. 2, Atti di Governo, foglio n. 100.

99R0267

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	66.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	682.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.000
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

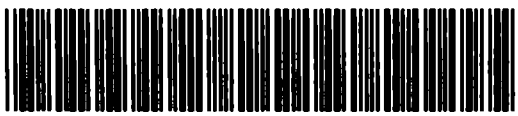

* 4 1 1 1 3 0 0 2 5 0 9 9 *

L. 6.000